SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2025, n. **23**.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;

Vista la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

Vista la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;

Vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2023, recante «Orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2)»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 5, comma 6, relativo alla disciplina applicabile alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» e, in particolare, l'articolo 15 che ha modificato l'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;

Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso in data 22 novembre 2024;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute negli articoli 2, paragrafo 2, e 3 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nel presente decreto si intendono per:

a) «Autorità competenti DORA»: le Autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;

b) «Autorità nazionale competente NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale unica competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

c) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia di cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

d) «regolamento DORA»: il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;

e) «direttiva DORA»: la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;

f) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

h) «CAP»: il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

i) «Bancoposta»: Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le definizioni previste dalle disposizioni del TUB, del TUF, del CAP e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento DORA e al recepimento della direttiva DORA, nonché a garantire il coordinamento con le vigenti disposizioni di settore.

2. Il presente decreto individua, altresì, le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari e a Bancoposta in materia di resilienza operativa digitale.

3. Resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019.

Capo II

AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE

Art. 3.

Autorità competenti DORA e partecipazione al forum di sorveglianza

1. Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento DORA, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento DORA a carico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi posti dal presente decreto legislativo a carico degli intermediari finanziari e di Bancoposta.

4. Ai fini della partecipazione al forum di sorveglianza di cui all'articolo 32 del regolamento DORA:

a) la Banca d'Italia è l'autorità competente interessata di cui al paragrafo 4, lettera *b)*, del citato articolo 32;

b) la Consob partecipa in qualità di osservatore con un proprio rappresentante ai sensi del paragrafo 4, lettera *d)*, del medesimo articolo 32;

c) a seconda della tematica trattata, possono partecipare in qualità di osservatori con un proprio rappresentante ai sensi del paragrafo 4, lettera *d)*, del medesimo articolo 32 anche l'IVASS e la COVIP.

5. I protocolli di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto possono disciplinare le modalità di partecipazione e lo scambio di informazioni relative al forum di sorveglianza.

Art. 4.

Segnalazione dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e notifica volontaria delle minacce informatiche significative

1. Sono competenti a ricevere le segnalazioni dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, di cui all'articolo 19 del regolamento DORA:

a) la Banca d'Italia, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *k)*, *l)* e *s)*, del regolamento DORA, dalle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, nonché da Cassa depositi e prestiti S.p.A., da intermediari finanziari e da Bancoposta;

b) la Consob, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *g)* e *i)*, del regolamento DORA, a esclusione delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

c) l'IVASS, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *n)* e *o)*, del regolamento DORA;

d) la COVIP, dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *p)*, del regolamento DORA.

2. Nel caso di entità finanziarie vigilate da più Autorità competenti DORA, l'Autorità ricevente, come individuata al comma 1, trasmette tempestivamente alle altre Autorità competenti la notifica iniziale e ciascuna relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, relative ai gravi incidenti TIC, nonché le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, con le modalità definite nei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, le entità finanziarie del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui all'allegato I alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché i soggetti appartenenti al settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, forniscono, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, comma 6, del regolamento DORA, anche a CSIRT Italia la notifica iniziale dei gravi incidenti TIC e ciascuna relazione di cui al medesimo articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, utilizzando i modelli e nel rispetto dei termini definiti ai sensi dell'articolo 20 del medesimo regolamento. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia ai sensi del presente comma sono coperte dal segreto d'ufficio.

4. Le entità finanziarie che procedono alla notifica su base volontaria delle minacce informatiche significative, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento DORA, possono trasmettere la notifica anche a CSIRT Italia. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia, ai sensi del presente comma, sono coperte dal segreto d'ufficio.

5. Con riferimento alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la notifica iniziale, le relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA relative ai gravi incidenti TIC, nonché le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, sono trasmesse dalla Banca d'Italia anche al Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla trasmissione alla Consob ai sensi del comma 2.

Art. 5.

Protocolli d'intesa e scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti DORA individuano forme di coordinamento operativo e informativo tramite uno o più protocolli d'intesa, che garantiscono la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ivi incluse le informazioni sui gravi incidenti TIC, anche in relazione alle entità finanziarie soggette, ai sensi della normativa di settore, alla vigilanza di più Autorità. I protocolli d'intesa sono resi pubblici con le modalità stabilite dalle medesime Autorità.

2. Per le finalità di cui al regolamento DORA, le Autorità competenti DORA stipulano protocolli di intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per regolare lo scambio di informazioni pertinenti, istituire forme di consulenza e assistenza tecnica reciproca e meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti, nonché specificare, se del caso, le modalità di coordinamento delle attività relative a soggetti essenziali o importanti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, che siano stati designati come fornitori terzi critici di servizi TIC, a norma dell'articolo 31 del regolamento DORA. Le Autorità competenti DORA stipulano un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera *e)*, del regolamento DORA, per disciplinare lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni e alle notifiche di cui all'articolo 4, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria.

3. Le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base dei protocolli di intesa di cui al comma 2, sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le loro finalità istituzionali, sulla base di intesa tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e gli stessi organismi di informazione per la sicurezza e, ove rilevanti per la difesa dello Stato, al Ministero della difesa, in qualità di Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138.

4. Qualora l'Autorità nazionale competente NIS, in sede di vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza di una violazione degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del presente decreto da parte di un'entità finanziaria, ne informa, senza indebito ritardo, le Autorità competenti DORA.

Capo III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E A BANCOPOSTA

Art. 6.

Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari

1. Agli intermediari finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 24, 25, paragrafo 1, 28, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e alle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.

2. Agli intermediari finanziari che si qualificano come microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 60), del regolamento DORA non si applica l'articolo 24 del medesimo regolamento. Gli intermediari finanziari di cui al primo periodo eseguono i test di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento DORA con le modalità previste dall'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

3. La Banca d'Italia può individuare, nelle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 9, una categoria di intermediari finanziari a cui, sulla base delle dimensioni e dell'attività svolta, si applica, in luogo dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento DORA, quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13 e 14 del medesimo regolamento e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.

Art. 7.

Disposizioni applicabili a Bancoposta

1. A Bancoposta si applica quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, 12, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 13, 14, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 23, 24, 25, paragrafo 1, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 27, 28, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, 45, 51, 54, 55 e 56 del regolamento DORA e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.

Capo IV

POTERI DI VIGILANZA, POTERI REGOLAMENTARI E SANZIONI

Art. 8.

Poteri di vigilanza

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento DORA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, le Autorità competenti DORA, secondo le rispettive competenze, dispongono nei confronti delle entità finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari, di Bancoposta e dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, dei poteri di vigilanza previsti dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50, paragrafo 2, del regolamento DORA e di quelli attribuiti dalla normativa di settore, nonché di quelli previsti dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità competenti DORA possono effettuare accessi e ispezioni presso i fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., degli intermediari finanziari e di Bancoposta, nonché convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei medesimi fornitori e richiedere loro di fornire informazioni e di esibire documenti. Restano fermi i poteri previsti dagli articoli 51, 53-*bis*, 54 e 108 del TUB, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dagli articoli 6, comma 1, lettera *c)*, 30-*septies*, 188, 189, 190, 205-*bis* del CAP e dagli articoli 5-*septies* e 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nei confronti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e del relativo personale, nonché i poteri previsti dagli articoli 114-*quinquies*.2 e 114-*quaterdecies* del TUB, dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 7 e 62-*novies* del TUF e dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 9.

Poteri regolamentari

1. Le Autorità competenti DORA possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento DORA, anche per tener conto degli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza, nonché delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

Art. 10.

Sanzioni amministrative e altre misure

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del

regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato;

b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

8-*ter*. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 7 per cento del fatturato;

b) nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.»;

b) all'articolo 144-*ter*:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-*bis* e 8-*ter*, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-*ter*, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8-*bis* dell'articolo 144;

b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8-*ter* dell'articolo 144.

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-*bis* si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della società o dell'ente.

2-*quater*. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-*bis*, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.»;

2) al comma 3 dopo le parole: «di applicazione della sanzione» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-*bis* del presente articolo in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.».

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 190-*bis*.2 è inserito il seguente:

«Art. 190-*bis*.3 *(Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione).* — 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabi-

le (SICAV), delle società di investimento a capitale fisso (SICAF), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è determinabile;

b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 20 milioni;

c) nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding* e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile;

d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 1 milione e il fatturato è determinabile.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1;

b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera *c)* del comma 1;

c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera *d)* del comma 1.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle SICAV, delle SICAF, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è determinabile;

b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 14 milioni;

c) nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding* e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 350.000 e il fatturato è determinabile;

d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 700.000 e il fatturato è determinabile.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3;

b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera *c)* del comma 3;

c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera *d)* del comma 3.

5. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.

8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e nei casi di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, e al comma 4 lettere *a)*, *b)* e *c)*. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-*ter*.».

3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 310:

1) al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.»;

3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere *a)*, *b)* e c-*bis*)»;

b) all'articolo 311-*sexies*:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera c-*bis*), e 1-*bis*, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-*ter*, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-*bis*) del comma 1 dell'articolo 310;

b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 310.

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-*bis* si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-*bis* in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.»;

c) all'articolo 324:

1) dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«7-*ter*. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1).

7-*quater*. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato

nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

7-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 7-*ter* e 7-*quater* sono commesse da una persona fisica di cui al comma 7-*sexies*, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 2), nei casi di cui al comma 7-*ter*;

b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 7-*quater*.

7-*sexies*. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-*quinquies* si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

7-*septies*. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies*, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

7-*octies*. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7-*quinquies*, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.»;

2) alla rubrica, dopo le parole: «inclusi i prodotti di investimento assicurativo,» sono inserite le seguenti: «nonché alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione,».

4. All'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:

a) non osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera *b)*;

b) omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera *a)*.

2-*ter*. Alle sanzioni di cui al comma 2-*bis* si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4-*bis* dell'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».

5. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione)*. — 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti degli emittenti di *token* collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo;

b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti degli emittenti di *token* collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo;

b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1;

b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.

7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998.».

6. Quando le violazioni di cui al presente articolo sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, le Autorità competenti DORA possono, in alternativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettere *a)* ed *e)*, del regolamento DORA.

7. Le Autorità competenti DORA, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento DORA, possono richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento che considerino contrari alle disposizioni del regolamento stesso e prevenirne la reiterazione.

8. Per stabilire l'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative o delle misure di riparazione applicate, ai sensi del presente articolo, le Autorità competenti DORA tengono conto, nel rispetto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento DORA, della condotta intenzionale o negligente e di tutte le altre circostanze pertinenti, avuto riguardo:

a) alla rilevanza, alla gravità e alla durata della violazione;

b) al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) alla solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) all'importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e) alle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) al livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;

g) alle precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.

9. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito *internet* dell'Autorità competente DORA che lo ha adottato, in conformità all'articolo 54 del regolamento DORA, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.

Capo V

ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 11.

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, comma 1,

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;»;

2) la lettera *c)* è abrogata;

b) all'articolo 65-*sexies* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, per assicurare che i loro sistemi di negoziazione:

a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;

c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.».

Art. 12.

Modifica al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 30 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.».

Art. 13.

Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile.».

Art. 14.

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102, comma 3:

1) alla lettera *c)*, dopo le parole: «garantire la continuità» sono inserite le seguenti: «e la resilienza operativa digitale»;

2) alla lettera *r)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022»;

b) all'articolo 104, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: «dei contratti di servizio,» sono inserite le seguenti: «compresi gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC, come definiti all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,».

Art. 15.

Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138

1. A Bancoposta, se identificato come soggetto essenziale o importante dei settori 3 o 4 dell'allegato I al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai capi IV e V del medesimo decreto, in quanto soggetto sottoposto ai sensi del presente decreto a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Salvo quanto previsto al primo periodo del presente articolo, l'articolo 6, commi 1 e 2, si applica a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta l'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024:

«Art. 16 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE,*

2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)* del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera *b)* del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c-*bis*) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla società Poste italiane Spa per l'attività del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)* del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:

1) definendo presìdi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

2) tenendo conto, nella definizione dei presìdi di cui al numero 1), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;

3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera *b)* nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera.

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b)* secondo le rispettive competenze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2022, n. L 333.

— La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2022, n. L 333.

— La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2022, n. L 333.

— La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2022, n. L 333.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993, n. 230.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71.

— Si riporta l'articolo 5, commi da 6 a 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 02-10-203, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

«Art. 5 *(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)*. — (*Omissis*)

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera *e)*, ((o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito,)) tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in

cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a)*, la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a)*. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

(*Omissis*).»

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005, n. 289.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005.

— Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015.

— Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 2019, è convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

— Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 14 giugno 2021 è convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

— Si riporta l'articolo 15 della legge 28 giugno 2024, n. 90, recante: «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2024:

«Art. 15 *(Modifica all'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*. — 1. All'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"c-*bis*) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla società Poste italiane Spa per l'attività del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)* del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:

1) definendo presìdi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

2) tenendo conto, nella definizione dei presìdi di cui al numero 1), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;

3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera *b)* nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera".».

— Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante: «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2024.

— Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2024.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 15 del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138:

«Art. 10 *(Autorità nazionale competente e Punto di contatto unico)*. — 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'Autorità nazionale competente NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto:

a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente decreto;

b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente decreto;

c) svolge le funzioni e le attività di regolamentazione di cui al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non vincolanti;

d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, nonché redige l'elenco di cui all'articolo 7, comma 2;

e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonché ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;

f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e al capo IV;

g) svolge le attività ed esercita i poteri di cui al capo V.

2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è il Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità nazionali con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e l'ENISA.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

«Art. 15 *(Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica - CSIRT Italia)*. — 1. Il CSIRT Italia, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

a) è l'organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti di sicurezza informatica per i settori, i sottosettori e le tipologie di soggetti di cui agli allegati I, II, III e IV, conformemente a modalità e procedure definite dal CSIRT stesso;

b) dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale attraverso la quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali o importanti e con gli altri portatori di interesse pertinenti;

c) coopera e, se opportuno, scambia informazioni pertinenti conformemente all'articolo 17 con comunità settoriali o intersettoriali di soggetti essenziali e di soggetti importanti;

d) partecipa alla revisione tra pari di cui all'articolo 21;

e) garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20;

f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *s)*, del decreto-legge n. 82 del 2021, può stabilire relazioni di cooperazione con gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi. Nell'ambito di tali relazioni di cooperazione, facilita uno scambio di informazioni efficace, efficiente e sicuro con tali CSIRT nazionali, o strutture nazionali equivalenti di Paesi terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di condivisione delle informazioni, ivi inclusi quelli adottati e sviluppati dalle principali comunità nazionali, europee e internazionali del settore. Il CSIRT Italia può scambiare informazioni pertinenti con Gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi o con organismi equivalenti di Paesi terzi, compresi dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente e del diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali;

g) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *s)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, può cooperare con Gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi o con organismi equivalenti di Paesi terzi, in particolare al fine di fornire loro assistenza in materia di sicurezza informatica.

2. Il CSIRT Italia:

a) è dotato di un alto livello di disponibilità dei propri canali di comunicazione evitando singoli punti di malfunzionamento e dispone di mezzi che gli permettono di essere contattato e di contattare i soggetti essenziali o importanti e altri CSIRT nazionali in qualsiasi momento. Il CSIRT Italia indica chiaramente i canali di comunicazione e li rende noti ai soggetti essenziali e importanti e agli altri CSIRT nazionali;

b) dispone di locali e sistemi informativi di supporto ubicati in siti sicuri;

c) utilizza un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti in maniera efficace ed efficiente;

d) garantisce la riservatezza e l'affidabilità delle proprie attività;

e) è dotato di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al fine di garantire la continuità dei propri servizi;

f) partecipa, se del caso, a reti di cooperazione internazionale.

3. Il CSIRT Italia svolge i seguenti compiti:

a) monitora e analizza le minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti a livello nazionale e, su richiesta, fornisce assistenza ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale o prossimo al reale dei loro sistemi informativi e di rete, secondo un ordine di priorità delle attività definito dal medesimo CSIRT Italia, onde evitare oneri sproporzionati o eccessivi;

b) emette preallarmi, allerte e bollettini e divulga informazioni ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati, nonché alle autorità nazionali competenti e agli altri pertinenti portatori di interessi, in merito a minacce informatiche, vulnerabilità e incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale;

c) fornisce una risposta agli incidenti e assistenza ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati, ove possibile;

d) raccoglie e analizza dati forensi e fornisce un'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché una consapevolezza situazionale riguardo alla sicurezza informatica;

e) effettua, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, secondo modalità e procedure definite, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto interessato per rilevare le vulnerabilità con potenziale impatto significativo;

f) partecipa alla Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20 e fornisce assistenza reciproca secondo le proprie capacità e competenze agli altri membri della Rete di CSIRT nazionali su loro richiesta;

g) agisce in qualità di coordinatore ai fini del processo di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 16;

h) contribuisce allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni di cui al comma 1, lettera *b)*;

i) può effettuare, secondo modalità e procedure definite, una scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di soggetti essenziali e di soggetti importanti. Tale scansione è effettuata per individuare sistemi informativi e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro e per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha alcun impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei soggetti.

4. Il CSIRT Italia applica un approccio basato sul rischio per stabilire l'ordine di priorità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 3.

5. In caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica, le strutture pubbliche con funzione di computer emergency response team (CERT) collaborano con il CSIRT Italia, anche ai fini di un più efficace coordinamento della risposta agli incidenti.

6. Il CSIRT Italia instaura rapporti di cooperazione con i pertinenti portatori di interesse nazionali del settore privato al fine di perseguire gli obiettivi del presente decreto in relazione alle proprie competenze.

7. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al comma 5, il CSIRT Italia promuove l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi di classificazione e tassonomie standardizzati o comuni per quanto riguarda:

a) le procedure di gestione degli incidenti;

b) la divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 16.

8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 recante: «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» è pubblicato nella Gazzetta Ufficio n. 94 del 23 aprile 2001.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 2-*bis*, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105:

«Art. 1 *(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)*. — 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):

a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell' individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;

2-*bis*) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-*bis* predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-*bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-*bis*, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-*bis*, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2-*bis*. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera *a)*, è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla direttiva (UE)e 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 4, 6, e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007:

«Art. 4 *(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)*. — 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)*, analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

d-*bis*) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)* del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;

n-*bis*) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente

legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.».

«Art. 6 *(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)*. — 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano all'AISE, inoltre, le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 7 *(Agenzia informazioni e sicurezza interna)*. — 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138:

«Art. 13 *(Quadro nazionale di gestione delle crisi informatiche)*. — 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e il Ministero della difesa sono individuati quali Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*.

2. Le Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche individuano le capacità, le risorse e le procedure che possono essere impiegate in caso di crisi ai fini del presente decreto.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella composizione di

cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è definito il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala. Il piano di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente e, comunque, ogni tre anni.

4. Il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala stabilisce gli obiettivi e le modalità di gestione dei medesimi. In tale piano sono definiti, in particolare:

a) gli obiettivi delle misure e delle attività nazionali di preparazione;

b) i compiti e le responsabilità delle Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche;

c) le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la loro integrazione nel quadro nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 82 del 2021, e i canali di scambio di informazioni;

d) le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni e le attività di formazione;

e) i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato e le infrastrutture coinvolte;

f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le autorità nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la partecipazione effettivi dell'Italia alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala a livello dell'Unione europea.

5. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 51, 53-*bis*, 54, 108, 114-*quinquies*.2 e 114-*quaterdecies* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 51 — 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-*bis*. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-*ter*. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-*quinquies*. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.».

«Art. 53-*bis* *(Poteri di intervento)*. — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

Art. 54 *(Misure macroprudenziali)*. — 1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.».

«Art. 108 *(Vigilanza)*. — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

4-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».

«Art. 114-*quinquies*.2 *(Vigilanza)*. — 1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.

1-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nei confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

6-*bis*. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinché quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità.

6-*ter*. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.».

«Art. 114-*quaterdecies (Vigilanza)*. — 1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.

1-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.825

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nei confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129:

«Art. 4 *(Poteri generali di vigilanza e di indagine)*. — (*Omissis*)

4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera *w)*, del regolamento (UE) 2023/1114 anche nei confronti dei terzi con i quali gli emittenti di token collegati ad attività abbiano stipulato accordi per la gestione della riserva di attività, per l'investimento e la custodia delle attività di riserva e per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività, nonché di coloro ai quali i prestatori di servizi per le cripto-attività e gli emittenti di token collegati ad attività abbiano esternalizzato funzioni aziendali.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 30-*septies*, 188, 189, 190, 205-*bis* del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 6 *(Destinatari della vigilanza)*. — 1. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;

c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate;

d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.».

«Art. 30-*septies (Esternalizzazione)*. — 1. L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;

b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;

c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;

d) compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.

3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.

4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.

5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;

b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;

c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.».

«Art. 188 *(Poteri di intervento)*. — 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.

3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3-*bis*. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:

a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;

c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;

d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-*ter*. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-*bis*, lettera *a)*, è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

3-*quater*. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.

Art. 189 *(Poteri di indagine)*. — 1. L'IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

2. L'IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

Art. 190 *(Obblighi di informativa)*. — 1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,

nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

1-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;

b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

1-*ter*. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:

a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto;

b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e

c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

2-*bis*. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4-*bis*. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-*bis* di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-*bis* si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

5-*bis*. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'IVASS:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-*ter*. L'IVASS stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-*bis*. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

«Art. 205-*bis (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica)*. — 1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.

3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.

4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-*septies*, comma 5, lettera *c)*, e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

6. L'autorità di vigilanza può delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.».

— Si riporta il testo degli articoli 5-*septies* e 19 del decreto legislativo 05 dicembre 2005, n. 252 recante: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005:

«Art. 5-*septies (Esternalizzazione)*. — 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

a) arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;

b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;

c) compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;

d) compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività fornite.

4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa.

5. La COVIP può richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate.

6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.».

«Art. 19 *(Compiti della COVIP)*. — 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società

o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-*bis*. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

a-*bis*) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;

a-*ter*) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, incluse le funzioni fondamentali, nonché relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-*quater*, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera *d)*;

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-*bis*), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

l-*bis*) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare;

m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico:

a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere *l)*, l-*bis*), *m)* e *n)* del comma 2;

b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;

b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b-*bis*) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.

5-*bis*. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:

a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;

b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;

c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi.

5-*ter*. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.

5-*quater*. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*.208

6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

7-*bis*. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.»

— Si riporta il testo degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 7 e 62-*novies* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 6-*bis (Poteri informativi e di indagine)*. — 1. La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.

2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può:

a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza;

b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.

5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può altresì, nei confronti dei soggetti abilitati:

a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;

c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;

d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

h) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

i) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies* del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-*octies* del presente decreto.

6. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

7. I poteri di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)* ed *i)*, sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera *b)*, dal comma 5, lettere *a)* ed *i)*, e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob può avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera *b)*, nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 8.

Art. 6-*ter (Poteri ispettivi)*. — 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-*bis*.

2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l'ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori.

Art. 7 *(Poteri di intervento sui soggetti abilitati)*. — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*.

1-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

1-*ter*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico.

1-*quater*. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.

2-*bis*. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2-*ter*. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.247 249

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

3-*bis*. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), numero 1), lettera *a)*, e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori.».

«Art. 62-*novies (Poteri ispettivi)*. — 1. Nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-*ter*, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori medesimi abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti e al loro personale. Nell'esercizio di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi 12 e 13 dell'articolo 187-*octies*.

2. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

3. La Banca d'Italia può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca d'Italia può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale.

4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-*ter*, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1, 2 e 3. In caso di partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob redige processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono comunicati per iscritto agli interessati con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262:

«Art. 22 *(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)*. — 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 144, 144-*ter* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto:

«Art. 144 *(Altre sanzioni amministrative alle società o enti)*. — 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono

state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-*ter*, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-*bis*, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 54, 55, 60-*bis*, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-*ter*, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-qua-*ter*, 69-*quinquies*, 69-*sexies*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexiesdecies*, 69-*noviesdecies*, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-*quater* e 126-*novies*, comma 3, 126-*undecies*, commi 3 e 4, 126-*duodecies*, 126-*quaterdecies*, comma 1, 126-*septiesdecies*, comma 1, e 126-*vicies* quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 125-*decies*, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies*, 126-*quinquiesdecies*, 126-octiesdecies, 126-*noviesdecies*, comma 1, 126-*vicies*, 126-*vicies* semel, 126-*vicies* ter, 127, comma 01 e 128-*decies*, comma 2 e comma 2-*bis*, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso;

e-*bis*) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-un-*decies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-octiesdecies, 120-*noviesdecies*;

e-*ter*) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

1-*bis*. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-*bis*, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-*bis*, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.

1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonché all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

2.

2-*bis*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.

3.

3-*bis*.

4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter*;

b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera *a)*;

c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-*terdecies*, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.

5.

5-*bis*. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed e-*bis*), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 120-*decies* o dall'articolo 125-*novies* o la violazione dell'articolo 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*, all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

6.

7.

8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e-*bis* ed e-*ter*, e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

8-bis. *In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:*

a) *nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato;*

b) *nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.*

8-ter. *In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:*

a) *nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 7 per cento del fatturato;*

b) *nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.*

9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».

«Art. 144-*ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)*. — 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettere *a)* ed e-*ter*), e comma 1-*bis*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera *d)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *d)*, 108, comma 3, lettera *d)*, 109, comma 3, lettera *a)*, 114-*quinquies*.2, comma 3, lettera *d)*, 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera *d)*;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter*, e 4-*quater*, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-*bis* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

*2-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-*bis *e 8-*ter*, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-*ter*, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:*

a) *da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 8-*bis *dell'articolo 144;*

b) *da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 8-*ter *dell'articolo 144.*

*2-*ter*. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-*bis *si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera* a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della società o dell'ente.*

*2-*quater*. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-*bis*, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione *di cui ai commi 1 e 2*, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-*quater*, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

*3-*bis*. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-*bis *del presente articolo in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.*

4. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

— Si riporta il testo degli articoli 310, 311-*sexies* e 324 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

«Art. 310 *(Sanzioni amministrative pecuniarie)*. — 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies*, 30-*septies*, 30-*octies*, 30-*novies*, 32, 33, 35-*bis*, 35-*ter*, 35-*quater*, 36-*bis*, 36-*ter*, 36-*quater*, 36-*quinquies*, 36-*sexies*, 36-*septies*, 36-*octies*, 36-*novies*, 36-*decies*, 36-*undecies*, 36-*duodecies*, 36-*terdecies*, 37-*bis*, 37-*ter*, 38, 41, 42, 42-*bis*, 43, 44-*ter*, 44-*quater*, 44-*quinquies*, 44-*sexies*, 44-*septies*, 44-*octies*, 44-*novies*, 44-*decies*, 47-*quater*, comma 1, 47-*septies*, 47-*octies*, 47-*novies*, 47-*decies*, 48, 48-*bis*, 49, 51-*quater*, 53, 55, 56, 57, 57-*bis*, 58, 59-*bis*, 59-*ter*, 59-*quater*, 59-*quinquies*, 60-*bis*, 62, 63, 64, 65, 65-*bis*, 66-*sexies*.1, 66-*septies*, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 5-*bis*, 190-*bis*, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-*ter*, comma 8, 213, 214-*bis*, 215-*bis*, 216, commi 1 e 2, 216-*ter*, 216-*sexies*, 216-*octies*, 216-*novies*, 220-*novies*, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione;

b) inosservanza degli articoli 10-*quater*, 132-*ter*, 133, o delle relative norme di attuazione;

c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-*bis*, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

*c-*bis*) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.*

*1-*bis*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.*

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al *comma 1, lettere* a) *e* b) *e c-*bis*)*, come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».

«Art. 311-*sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale)*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera *a)* si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-*bis*, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 214-*bis*, comma 1;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera *g)* ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata 1350.

2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-*ter* da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.

2-bis. *Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera* c-bis*), e 1*-bis*, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2*-ter*, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:*

a) *da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera* c-bis*) del comma 1 dell'articolo 310;*

b) *da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1*-bis *dell'articolo 310.*

2-ter. *Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2*-bis *si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera* a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.*

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-*quinquies*, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

3-bis. *Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2*-bis *in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.*

4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».

«Art. 324 *(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo,* nonché alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative tecniche di regolamentazione e attuazione, *commesse dagli intermediari)*. — 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-*quater*, 30-*decies*, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-*bis*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 6, 109-*bis*, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, 120-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, 120-*ter*, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 121, 121-*bis*, 121-*ter*, 131, 170, 185, 185-*bis*, 185-*ter*, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-*sexies* con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;

d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attività assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.

5. Quando le violazioni degli articoli, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, 120-*bis*, 120-*ter*, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e relativi collaboratori di cui alla lettera *e)*, e degli intermediari di cui alla lettera *c)*. In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-*quinquies*, 121-*sexies* e 121-*septies*.

6. Quando la violazione degli articoli 30-*decies* e 121-*bis* riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-*quinquies* del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-*bis* del presente codice.

7-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.

7-ter. *In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera* c)*, numero 1).*

7-quater. *In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.*

7-quinquies. *Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi* 7-ter *e* 7-quater *sono commesse da una persona fisica di cui al comma* 7-sexies*, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:*

a) *di cui al comma 1, lettera* c)*, numero 2), nei casi di cui al comma* 7-ter*;*

b) *da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma* 7-quater.

7-sexies. *Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma* 7-quinquies *si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera* a)*, del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.*

7-septies. *Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi* 7-ter*,* 7-quater *e* 7-quinquies*, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*

7-octies. *Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma* 7-quinquies*, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.*».

— Si riporta il testo dell'art. 19-*quater* del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19-*quater (Sanzioni amministrative)*. — 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-*bis* e 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies*, 5-*nonies*, 6, 7, 11, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis*, 17-*bis*, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-*sexies*, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-*sexies*, lettera *b)*, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

2-bis. *I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:*

a) *non osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera* b)*;*

b) *omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera* a).

2-ter. *Alle sanzioni di cui al comma* 2-bis *si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4*-bis *dell'articolo 19*-quater *del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.*

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, la COVIP può dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4-*bis*. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 65 e 65-*sexies* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 65 *(Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati)*. — 1. Il mercato regolamentato dispone di:

a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;

b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;

c) (abrogata)

d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;

e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;

f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

2. La Consob può ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e può dettare la metodologia di determinazione dell'entità delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera *f)*.

3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.».

«Art. 65-*sexies (Requisiti operativi delle sedi di negoziazione)*. — 1. *I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, per assicurare che i loro sistemi di negoziazione:*

a) *siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;*

b) *siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;*

c) *siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere* a) *e* b)*;*

d) *siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554, per assicurare la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.*

2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci:

a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi;

b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini;

c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati;

d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo;

e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione;

f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinché un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell'ottemperanza alle proprie regole.

5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione:

a) sincronizzano, unitamente ai loro membri o partecipanti o clienti, gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di negoziazione;

b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;

c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria;

d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a:

a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi;

b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*;

c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione;

d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione;

e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera *c)*;

f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera *d)*.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera *b)*, sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 *(Sistema di governo societario dell'impresa)*. — 1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.

2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:

a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;

b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;

c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;

d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;

e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.

4. *L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.*

5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-*quater* e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-*septies*, 47-*octies* e 47-*novies* e garantisce che ad esse sia data attuazione.

6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.

7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*bis* del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4-*bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo)*. — 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-*bis*.

3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.

4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato.

5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.

6. *I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile.*

7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 102 e 104 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto:

«Art. 102 *(Contenuto dei piani di risoluzione)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo.

2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;

b) l'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; o

c) l'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:

a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;

b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;

c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operatività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità *e la resilienza operativa digitale* in caso di dissesto della banca;

d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

e) una descrizione della valutazione della risolvibilità;

f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità;

g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali, linee di operatività principali e attività della banca;

h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;

i) le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;

i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;

ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

m) una descrizione delle interdipendenze critiche;

n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

q) i requisiti di cui agli articoli 16-*septies* e 16-*octies* e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-*quaterdecies*;

q-*bis*) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-*quater*, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-*quaterdecies*;

r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca*, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022*;

s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.

4. Il piano indica inoltre le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca può chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attività che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.

5. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.».

«Art. 104 *(Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, per valutare la risolvibilità di una banca o di un gruppo, sono esaminati:204

a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operatività principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;

b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operatività principali e le funzioni essenziali;

c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio *compresi gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC, come definiti all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,* l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualità concordata, nonché la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operatività principali;

d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture di mercato;

e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operatività principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;

f) la capacità dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;

h) la continuità dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operatività principali siano oggetto di cessione;

i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;

l) l'ammontare e la tipologia delle passività ammissibili della banca/gruppo;205

m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: *i)* queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio; *ii)* il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo

n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di società, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business alle componenti del gruppo;

o) quando la valutazione coinvolge una società di cui all'articolo 65, comma 1, lettera *h)*, del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entità del gruppo che sono banche o società finanziarie controllate può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;

p) la disponibilità, presso le autorità degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione Europea e autorità degli Stati terzi;

q) la possibilità di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;

r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;

s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con società controllate stabilite in giurisdizioni diverse;

t) la credibilità dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di Stati terzi;

u) la possibilità di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso, nonché il grado di idoneità delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.

2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.».

Note all'art. 15:

— Si riporta l'allegato I e il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138:

«

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2

Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO I

Settori ad altra criticità

Settore	Sottosettore	Tipologia di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	— Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
		— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
		— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	— Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
	c) Petrolio	— Gestori di oleodotti
		— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
		— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
	d) Gas	— Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE

		— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
		— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
		— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
	e) Idrogeno	— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	— Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
		— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	— Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
	c) Trasporto per vie d'acqua	— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia
		— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
	d) Trasporto su strada	— Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i

		quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
		— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		— Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
5. Settore sanitario		— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
		— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali		— Fornitori di punti di interscambio internet

	— Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (*domain name system* – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
	— Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (*top level domain* – TLD)
	— Fornitori di servizi di cloud computing
	— Fornitori di servizi di data center
	— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (*content delivery network*)
	— Prestatori di servizi fiduciari
	— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
	— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)	— Fornitori di servizi gestiti
	— Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Spazio	Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

.».

«Art. 17 *(Accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica).* — 1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e laddove opportuno anche ulteriori soggetti, possono scambiarsi, su base volontaria, pertinenti informazioni sulla sicurezza informatica, comprese informazioni relative a minacce informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, indicatori di compromissione, tattiche avversarie, informazioni specifiche sugli attori delle minacce, allarmi di sicurezza informatica e raccomandazioni concernenti la configurazione degli strumenti di sicurezza informatica per individuare le minacce informatiche, se tale condivisione di informazioni:

a) mira a prevenire o rilevare gli incidenti, a recuperare dagli stessi o a mitigarne l'impatto;

b) aumenta il livello di sicurezza informatica, in particolare sensibilizzando in merito alle minacce informatiche, limitando o inibendo la capacità di diffusione di tali minacce e sostenendo una serie di capacità di difesa, la risoluzione e la divulgazione delle vulnerabilità, tecniche di rilevamento, contenimento e prevenzione delle minacce, strategie di mitigazione o fasi di risposta e recupero, oppure promuovendo la ricerca collaborativa sulle minacce informatiche tra soggetti pubblici e privati.

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 avviene nell'ambito di comunità di soggetti essenziali e di soggetti importanti e, se opportuno, nell'ambito dei loro fornitori o fornitori di servizi. Tale scambio è attuato mediante accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica che tengono conto della natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise.

3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale competente NIS e di CSIRT Italia, ove possibile, tenuto conto degli orientamenti e delle migliori pratiche non vincolanti elaborati dall'ENISA, favorisce la conclusione degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui al comma 2 e può specificare gli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme TIC dedicate e di strumenti di automazione, i contenuti e le condizioni degli accordi di condivisione delle informazioni. Nello stabilire i dettagli relativi alla partecipazione delle autorità pubbliche a tali accordi, l'Autorità nazionale competente NIS può imporre condizioni, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, alinea, per le informazioni messe a disposizione dalle autorità competenti e dal CSIRT Italia. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale competente NIS e di CSIRT Italia, supporta i soggetti essenziali e i soggetti importanti per l'applicazione di tali accordi conformemente alle loro misure strategiche di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *h).*

4. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorità nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui al comma 2 al momento della conclusione di tali accordi o, ove applicabile, del loro ritiro da tali accordi, una volta che questo è divenuto effettivo.

5. È assicurato l'accesso degli Organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 alle informazioni riguardanti l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, le notifiche di cui agli articoli 25 e 26, le vulnerabilità rilevate nell'applicazione del presente decreto, e le ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al presente comma che dovessero essere ritenute utili, relative alle attività di cui al presente decreto, previe intese tra i predetti Organismi e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.».

— Il capo IV e V del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 recano rispettivamente degli «Obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente» e del «Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione».

25G00032

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Paola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Paola (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paola (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Iannuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Paola (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 febbraio 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 febbraio 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paola (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Iannuzzi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Saronno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 4 e 5 ottobre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Saronno (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saronno (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella Scolamiero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Saronno (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 4 e 5 ottobre 2020 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare,

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente, acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 febbraio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saronno (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella Scolamiero, Prefetto in quiescenza.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bertinoro (Forlì - Cesena);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 gennaio 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bertinoro (Forlì - Cesena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Campanale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bertinoro (Forlì - Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Gessica Allegni.

Il citato amministratore, in data 29 gennaio 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Forlì - Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 febbraio 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro (Forlì - Cesena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Campanale, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Forlì - Cesena.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01424

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 2025.

Modifica al decreto 13 settembre 2024, con il quale al laboratorio Lifeanalytics, in Roma, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono as-

segnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 84628, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva ministeriale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019 e la relativa integrazione n. 150351 del 29 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024 n. 289099, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 4 luglio 2024 con n. 493, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 13 settembre 2024 n. 441840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2024 con il quale al laboratorio Lifeanalytics, ubicato in Roma, via Schiavonetti n. 294/A, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Rilevato che il citato laboratorio con nota del 14 ottobre 2024, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 538762, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 settembre 2024, n. 441840;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 13 settembre 2024, n. 441840 per le quali il laboratorio Lifeanalytics, ubicato in Roma, via Schiavonetti n. 294/A, è designato, sono sostituite da quelle in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 4 luglio 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Lifeanalytics, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n. 35/rev 1 2017
Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n. 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/ UV spectrophotometric analysis, DeltaK/ DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K272/K272	COI/T.20/Doc n. 19/rev 5 2019

25A01425

DECRETO 3 marzo 2025.

Modifica al decreto 24 luglio 2023, con il quale al laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., in Cormons, è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Considerato che l'art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 24 luglio 2023 n. 389098, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 182 del 5 agosto 2023, con il quale il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., sito in via Fermi n. 37 - 34071 - Cormons (GO), è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Atteso che il citato laboratorio con nota del 26 febbraio 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 90115, ha comunicato di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 24 luglio 2023 n. 389098;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 24 luglio 2023 n. 389098 per le quali il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., sito in via Fermi n. 37 - 34071 - Cormons (GO), è designato, sono sostituite da quelle elencate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 12 marzo 2026, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA s.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rame/Copper	OIV-MA-BS-30 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico/Citric Acid	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012

(calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

25A01504

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI
E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», ed in particolare l'art. 44, comma 1-*ter* e 1-*sexies*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, che all'art. 4 istituisce il Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, e in particolare al comma 2 stabilisce che lo stesso è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, con il quale Patrizia Catenacci è stata nominata direttore generale della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2024 con il n. 217;

Considerato l'art. 220, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che «Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Considerato l'art. 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 207 del 2021, prevede che «Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-*bis* del medesimo decreto»;

Rilevato che l'art. 24, comma 3, decreto-legge n. 90/2014 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, prevede che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, finalizzata alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali; con la precisazione che detta modulistica rientra nei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettere *m)* e *r)* della Costituzione;

Considerato che a seguito dell'incontro del 20 maggio 2024 tenutosi presso questo Ministero, al quale hanno partecipato delegati della Conferenza delle regioni, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Dipartimento per funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), al fine di condividere le novità introdotte dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 e avviare un'azione condivisa di accompagnamento alla norma e alle procedure autorizzative associate, è emerso che

sono in corso presso il Dipartimento della funzione pubblica tavoli per la definizione della modulistica unificata di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 90 del 2014, anche relativamente ai modelli autorizzatori in materia di comunicazioni elettroniche, nell'ambito dei quali, tra gli altri, partecipano anche le regioni;

che, tuttavia, allo stato, la modulistica anzidetta non è stata ancora adottata e nemmeno è prossima l'adozione, con conseguente procrastinarsi della piena operatività delle nuove previsioni introdotte dal correttivo al Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento all'art. 44 del decreto legislativo n. 259/2003 e ai principi ivi affermati di effettività, efficienza ed equa distribuzione dello spazio elettromagnetico, declinati con la previsione di nuove fattispecie e modalità autorizzatorie, introdotte anche in conseguenza dei nuovi limiti dei campi elettromagnetici fissati dall'art. 10 della legge n. 214 del 2023;

che, dunque, essendo impellente l'utilizzo di nuovi moduli per consentire la presentazione delle nuove istanze autorizzatorie e comunicazioni disciplinate dal CCE, come di recente modificato dal correttivo, occorre, nelle more della adozione di detta modulistica unificata e standardizzata, procedere al necessitato adeguamento dei modelli già contemplati nell'allegato 12-*bis* allo stesso Codice, e che è possibile, a tal fine, avvalersi della previsione transitoria di cui all'art. 220, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2021, innanzi richiamati, che contempla la possibilità di modificare le disposizioni degli allegati al CCE con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, avente efficacia nelle more, ossia fino alla adozione della predetta modulistica unificata;

Osservato che tali esigenze sono state compiutamente rappresentate dal Ministero per le imprese e il made in Italy nell'ambito dei tavoli tecnici che si sono succeduti all'incontro del 20 maggio 2024, al fine di procedere all'adeguamento della modulistica esistente (*cfr.* allegato 12-*bis* al CCE), ai quali hanno partecipato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Dipartimento per funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA);

Tenuto conto di quanto emerso dai tavoli tecnici, in particolare, in ordine alla individuazione di modelli largamente condivisi anche con riferimento alle *best practice* seguite dalle amministrazioni locali e degli organismi deputati al controllo, nel cui ambito, sono state peraltro recepite le osservazioni formulate delle regioni sul *format* modulistica standardizzata e digitalizzazione, all'uopo avvalendosi del contributo sul tema fornito dal Dipartimento per funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto che, in data 6 febbraio 2025, è stata infine condivisa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Dipartimento per funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) la modulistica adeguata alle previsioni del CCE, nella sua versione definitiva;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 12-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è sostituito dall'allegato 12-*bis* di cui al presente decreto che si intende parte integrante dello stesso Codice.

2. Il presente decreto produce efficacia nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle imprese del made in Italy.

Roma, 14 febbraio 2025

Il direttore generale: CATENACCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 204

ALLEGATO n. 12-bis

INDICE - ALLEGATO 12-BIS

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO A

PARTE PRIMA

ALLEGATO n. 12-bis

MODELLO A – Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (art. 44, co. 1 e 2)

☐ Al SUAP del Comune di ___________ ☐ All'ARPA di ___________ Indirizzo ___________ *PEC/Posta elettronica* ___________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del ___________ Protocollo ___________ **Istanza di autorizzazione:** ☐ Installazione ☐ Modifica

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome___________nome___________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| nato/a a ___________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__| Stato ___________cittadinanza ___________ estremi del documento di soggiorno ___________*(se cittadino non UE)* rilasciato da ___________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ___________prov. |__|__| Stato ___________ indirizzo ___________n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| PEC / posta elettronica ___________ telefono fisso / cellulare ___________ in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato Estremi della concessione ___________ ☐ altro ___________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ___________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale _________________________________p.IVA ___________________________________

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________prov. |__|__|

il __ - n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune _________________________prov. |__|__|

Stato ________________________

indirizzo _______________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. ______________________________fax. ______________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica:_______________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO

(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome_____________________________________nome________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ___________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato_______________________________cittadinanza______________________________________

estremi del documento di soggiorno___________________________________(se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________prov. |__|__| Stato_______________________

indirizzo _______________________________________n.__________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____________________________

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

telefono fisso / cellulare ____________________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese denominazione ______________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO
☐ INSTALLAZIONE ☐ MODIFICA

MODELLO DI ISTANZA AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a legittimamente

CHIEDE

☐ il rilascio dell'autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto

☐ l'autorizzazione alla modifica delle caratteristiche dell'impianto

di seguito descritto:

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI

Si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. Nella descrizione dell'impianto dovrà essere riportato l'indirizzo del sito completo di comune, via e numero civico, in alternativa può essere fornito il foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti.
Qualora si trattasse di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera, si inserisca unicamente il codice dell'impianto.

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

DESCRIZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE

Si descrivano sinteticamente, ma in modo esauriente, i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- Gli edifici posti in un raggio di 300 m dalla ubicazione dell'installazione;

- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente sono deducibili dai contenuti della scheda tecnica dell'impianto riportata nel sottostante box "DATI TECNICI" e dai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti.

STIME DEL CAMPO GENERATO

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente in una delle modalità seguenti:

1) **Volume di rispetto**, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), successivamente modificato dall'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto contenuta nella Sezione 3.1.58 della "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. In alternativa è possibile utilizzare anche la definizione di isosuperficie 3D riportata nell'Appendice B2 della medesima Guida CEI 211-10. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve di isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

2) **Stima puntuale dei valori di campo** al massimo in 10 punti/sito in cui si prevede una maggiore esposizione della popolazione. Per questi ultimi occorre:
   a. Evidenziare accuratamente e chiaramente nelle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione, specificando se i tempi di permanenza sono inferiori o superiori alle 4 ore;
   b. Effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente secondo le indicazioni della Guida CEI 211-7.

La scelta tra le due modalità descritte rimane a discrezione dell'operatore. In ogni caso le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di permettere la valutazione del campo elettrico complessivo.

MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. I programmi utilizzati per il calcolo

previsionale dovranno essere conformi a quanto indicato nella Guida CEI 211-10 e soddisfare i requisiti minimi indicati alla Sezione 8.6 della Guida medesima.

____

____

____

____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- **che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), successivamente modificato dall'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data______________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome ______________________________________nome _______________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI TECNICI

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:

- **Scheda tecnica** del trasmettitore le seguenti informazioni :

  - Coordinate UTM della dislocazione del trasmettitore
  - Frequenza operativa
  - Tipologia di servizio (GSM, UMTS, LTE, 5G, ecc..)
  - Marca e modello della antenna installata
  - Altezza del centro elettrico del sistema irradiante
  - Altezza dal basamento del sistema irradiante (in caso di posizionamento su edificio)
  - Guadagno in dBi del trasmettitore
  - Direzione di massimo irraggiamento riferita al nord geografico
  - Tilt meccanico
  - Tilt elettrico
  - Tilt complessivo
  - Polarizzazione
  - Numero massimo di portanti
  - Potenza al connettore di antenna
  - Altezza dell'impianto s.l.m
  - Fattore di riduzione della potenza $alfa_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10[2]
  - Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nella Guida CEI 211-10
  - Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nella Guida CEI 211-10
  - Tipo di modulazione (solo per impianti AM/FM/DAB/DVB ecc)

- **Diagrammi angolari di irradiazione** orizzontale e verticale del sistema irradiante. I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° ed essere forniti in formato msi.

- **Mappa della zona circostante** il punto prescelto per l'installazione. La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:2000 e dovrà riportare:

  - Indicazione delle curve di livello altimetriche
  - Il punto esatto di installazione
  - Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall'impianto e l'altezza al colmo o alla gronda
  - I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall'impianto
  - Indicazione del nord geografico.

- **Planimetria generale ante e post** operam dell'impianto in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con celle distanti più di 5 m in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole celle.

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni sopra riportate devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.

---

[2] Nel solo caso di nuova installazione il fattore di riduzione della potenza alfa24 non viene richiesto.

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva**.**

Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'Appendice C della Guida CEI 211-10.

INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CATASTALI

Ubicazione impianto ____

Comune ________________________________prov. |__|__|

indirizzo _____________________________n. _______ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Foglio _________________Mappale__________________

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

Quota slm dell'installazione _____________m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____________; Y _______________

DATI TECNICI

☐ Nuovo trasmettitore
☐ Modifica trasmettitore preesistente

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) ____________________________________

Frequenza operativa: _____________MHz

Multiplexing ☐ No
☐ Si (nel caso specificare)

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra __________m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) __________m

Potenza al connettore d'antenna __________W

Direzione di massimo irraggiamento ___________________ gradi nord

Marca antenna installata _______________________________________

Modello antenna installata ______________________________________

Guadagno sistema irradiante __________dBi

Tilt meccanico ____________gradi

Tilt elettrico ______________ gradi

Tilt complessivo __________gradi

Polarizzazione ____________________

Numero massimo di portanti ______________________

Fattore di riduzione della potenza alfa$_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 _____________

Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 _______________

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10

Tipo di modulazione (solo impianti AM/FM/DAB/DVB ecc) _________________________________

DIAGRAMMI E MAPPE *(eventuale se fornite su supporto informatico)*

Si allegano, su supporto informatico, i diagrammi di radiazione e le mappe delle zone circostanti il punto di ubicazione dell'impianto

- Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale in formato elettronico concordato
- Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale su supporto informatico
- Mappa della zona circostante il punto di ubicazione dell'installazioni secondo i formati indicati nella modulistica di riferimento
- Riferimento a mappa cartografica relativa al sito e già fornita in precedenza

I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente
	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

<u>Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l'istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile</u>

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

• La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
• I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e dovranno riportare:
    • nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    • intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    • l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    • riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale
    • l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
• I diagrammi, la lettera di accompagnamento al supporto informatico e la mappa della zona circostante il punto di installazione dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.
• Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
• Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'interno della Guida CEI 211-10.
• Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ non deve essere fornito nel caso in cui l'istanza riguardi l'installazione di un nuovo impianto

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE
• Allegato 12–bis, Modello A compilato in tutte le sue parti • Diagrammi di irradiazione • Mappa della zona circostante • Planimetria generale ante e post operam • Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti • Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsto • L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[3]

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____________________________________

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____________________________________

Indirizzo mail/PEC____________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[4] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [5] ____________________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ____________________

Indirizzo mail____________________________________

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail____________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________ Firma____________________________________

[3] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[4] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[5] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO B

MODELLO B - Richiesta di autorizzazione temporanea all' incremento pro-quota del limite emissivo (art. 44, co. 1 ter, ultima parte)

Al SUAP del Comune di ____________________	*Compilato a cura del SUAP*
All'ARPA di ______________________________	Pratica del ________________________________
Indirizzo ___________________________________	Protocollo _________________________________
PEC/Posta elettronica ________________________	**Autorizzazione temporanea**

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome____________________________nome________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ___________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato ____________________________cittadinanza ______________________________________

estremi del documento di soggiorno ______________________________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ________________________________prov. |__|__|

Stato ___________________________

indirizzo _______________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica __________________________telefono fisso / cellulare ___________________

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante

Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato

Estremi della concessione ____

altro _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale _______________________________p.IVA _______________________________

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________prov. |__|__|

il __ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________

indirizzo ______________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. _____________________________fax. _____________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica:______________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome____________________________________nome________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a _________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato______________________________cittadinanza____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____ (se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ______________________________prov. |__|__|

Stato_____________________________

indirizzo ____________________________________n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC / posta elettronica ____________________________

telefono fisso / cellulare ______________________

in qualità di

 procuratore/delegato

 agenzia per le imprese denominazione ____

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO
AUTORIZZAZIONE

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE

Il/la *sottoscritto/a* ____

RICHIEDE

L'autorizzazione temporanea all'aumento pro-quota del limite assentito, come previsto dall'art. 44, comma 1-ter ultima parte del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i.

Considerato:

- Il valore di 15 V/m (ovvero 0.59 W/m^2) indicato come valore di attenzione/obiettivo di qualità di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214
- che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla autorizzazione di installazione dell'impianto/ dall'incremento dei limiti emissivi alla autorizzazione già assentita, come previsto dall'art. 44, comma 1 ter, ultima parte, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i.
- che la domanda di spazio elettromagnetico da parte degli operatori infrastrutturati, tenuto conto del fondo elettromagnetico, non è tale da saturare il valore di 15 V/m indicato al primo punto in elenco
- che il limite assentito per l'impianto è pari a _________V/m, ovvero _________W/m^2;
- che il valore del fondo elettromagnetico calcolato secondo i dettami riportati nelle Linee Guida CEI 211-10 considerando il contributo di tutte le altre sorgenti, incluse quelle non strettamente riconducibili alle stazioni radiobase risulta pari a : ___________V/m, ovvero________ W/m^2
- che al fine del rispetto del limite assentibile è stato considerato il contributo che origina dai trasmettitori dei siti dello stesso operatore all'interno di un'area di influenza di raggio 300 m risultato pari a ________V/m
- che l'incremento in oggetto viene richiesto per le seguenti motivazioni che attestano l'effettivo bisogno:
  ____
  ____
  ____
  ____
  ____
- Sulla base dei principi di effettività ed efficienza dello spettro elettromagnetico di cui all'articolo 44, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i., viene richiesto l'incremento

temporaneo del limite emissivo per l'impianto in oggetto fino al valore di ________V/m ovvero ________W/m^2 attribuibile ad incrementi di potenza suddivisi tra i vari trasmettitori nel seguente modo:

- Trasmettitore 1 - (Frequenza _______ MHz, direzione irraggiamento _______, tipologia di servizio _________): Potenza _______W
- Trasmettitore 2 - (Frequenza _______ MHz, direzione irraggiamento _______, tipologia di servizio _________): Potenza _______W
- Trasmettitore 3 - (Frequenza _______ MHz, direzione irraggiamento _______, tipologia di servizio _________): Potenza _______W
- Trasmettitore 4 - (Frequenza _______ MHz, direzione irraggiamento _______, tipologia di servizio _________): Potenza _______W
- ……………………………………………………………………………………………………..
- Trasmettitore N - (Frequenza _______MHz, direzione irraggiamento _______, tipologia di servizio _________): Potenza _______W

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI

Si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. Nella descrizione dell'impianto dovrà essere riportato l'indirizzo del sito completo di comune, via e numero civico, in alternativa può essere fornito il foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

____
____
____
____
____
____
____
____
____

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente sono deducibili dai contenuti della scheda tecnica dell'impianto riportati nel box "DATI TECNICI" e dai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- ☐ che all'impianto non sono state apportate modifiche fisiche o implementate nuove installazioni rispetto alla descrizione riportata nella autorizzazione già assentita
- ☐ che all'impianto sono state apportate modifiche fisiche di carattere temporaneo che saranno rimosse al venire meno dell'autorizzazione temporanea. In caso di modifiche fisiche all'impianto occorre inviare nuovamente l'istanza autorizzativa tramite Allegato 12-bis, Modello A.

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36[2] [3] e s.m.i.;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data______________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (eventuale)

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome ________________________________ nome _________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI TECNICI

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:

- **Scheda tecnica** del trasmettitore riportante.
  - Coordinate UTM della dislocazione del trasmettitore
  - Frequenza operativa

[2] La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
[3] Qualora da controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni non risulti corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- Tipologia di servizio (GSM, UMTS, LTE, 5G, ecc..)
- Marca e modello della antenna installata
- Altezza del centro elettrico del sistema irradiante
- Altezza dal basamento del sistema irradiante (in caso di posizionamento su edificio)
- Guadagno in dBi del trasmettitore
- Direzione di massimo irraggiamento riferita al nord geografico
- Tilt meccanico
- Tilt elettrico
- Tilt complessivo
- Polarizzazione
- Numero massimo di portanti
- Potenza al connettore di antenna
- Altezza dell'impianto s.l.m
- Fattore di riduzione della potenza $alfa_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10.[4]
- Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nella Guida CEI 211-10
- Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nella Guida CEI 211-10

- **Diagrammi angolari** di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo, essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° ed in formato msi.

- **Mappa della zona circostante** il punto prescelto per l'installazione. La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:2000 e dovrà ripotare:
  - Indicazione delle curve di livello altimetriche
  - Il punto esatto di installazione
  - Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall'impianto e l'altezza al colmo o alla gronda
  - I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall'impianto.
  - Indicazione del nord geografico.

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni sopra riportate devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa**.**

Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'Appendice C della Guida CEI 211-10.

[4] Nei casi di nuove installazioni, in esercizio da meno di un anno solare, il calcolo del valore di $alfa_{24}$ terrà conto degli ultimi sei mesi solari precedenti la data di presentazione dell'istanza

INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CATASTALI

Ubicazione impianto ____

Comune ______________________________prov. |__|__|

indirizzo ___________________________n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Foglio ________________Mappale_________________

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

Quota slm dell'installazione ____________m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84):

X ____________; Y ______________

DATI TECNICI

☐ Nuovo trasmettitore

☐ Modifica trasmettitore preesistente

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) ________________________________

Frequenza operativa: ____________MHz

Multiplexing ☐ No

☐ Si (nel caso specificare)

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _________m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _________m

Potenza al connettore d'antenna _________W

Direzione di massimo irraggiamento _________________ gradi nord

Marca antenna installata ____________________________________

Modello antenna installata ___________________________________

Guadagno sistema irradiante _________dBi

Tilt meccanico _________gradi

Tilt elettrico __________ gradi

Tilt complessivo ________gradi

Polarizzazione ________________

Numero massimo di portanti _________________

Fattore di riduzione della potenza alfa$_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 ______________

Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 __________________

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10_________

DIAGRAMMI E MAPPE *(eventuale se fornite su supporto informatico)*

Si allegano, su supporto informatico, i diagrammi di radiazione e le mappe delle zone circostanti il punto di ubicazione dell'impianto

 Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale in formato elettronico concordato

 Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale su supporto informatico

 Mappa della zona circostante il punto di ubicazione dell'installazioni secondo i formati indicati nella modulistica di riferimento

 Riferimento a mappa cartografica relativa al sito e già fornita in precedenza

I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente
	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

<u>Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l'istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile</u>

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- Nel modello di autorizzazione devono essere inserite tutti gli incrementi di potenza richiesti suddivisi tra i vari trasmettitori
- Esplicitare con chiarezza le motivazioni dell'effettiva necessità di incremento (es: miglioramento della copertura indoor o outdoor, necessità di garantire la copertura di aree di grande dimensione in zone rurali, garanzia del servizio in zone densamente popolate)
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati.

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti.
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e dovranno riportare:
  - il nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
  - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
  - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
  - intestazione che anticipa il diagramma verticale
  - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- I diagrammi, la lettera di accompagnamento al supporto informatico e la mappa della zona circostante il punto di installazione dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'interno della Guida CEI 211-10
- Il valore del fondo elettromagnetico deve essere calcolato secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida CEI 211-10
- Prima di inviare l'istanza accertarsi che siano trascorsi almeno sei mesi dall'autorizzazione all'innalzamento del limite emissivo assentibile ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214.
- Qualora l'istanza comportasse modifiche fisiche, sebbene di carattere temporaneo all'impianto, occorre inviare nuovamente l'istanza di autorizzazione tramite Allegato 12-bis, Modello A.

QUADRO RIEPIOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Allegato 12-bis, Modello B, compilato in tutte le sue parti
- Diagrammi di irradiazione nel formato concordato
- Mappa della zona circostante nel formato concordato
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti.
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsti.
- L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.
- Allegato 12-bis Modello A qualora l'istanza comporti modifiche fisiche a impianti preesistenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[5]

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____

Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[6] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [7] ____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ____________________

indirizzo mail____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail____________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________ Firma____

[5] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[6] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[7] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO C

MODELLO C – Comunicazione avente ad oggetto la richiesta di incremento dei limiti emissivi ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2023 n. 214, senza necessità di nuove installazioni e/o modifiche degli impianti preesistenti, e secondo il principio di equa ripartizione (art. 44, co. 1- quinquies)

Al SUAP del Comune di ___________________ All'ARPA di ____________________________ Indirizzo _______________________________ *PEC/Posta elettronica* ____________________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del ______________________________ Protocollo ______________________________ **Comunicazione**

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome___________________________nome______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| nato/a a _________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__| Stato ___________________________cittadinanza ____________________________________ estremi del documento di soggiorno ____________________________ *(se cittadino non UE)* rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ______________________________prov. |__|__| Stato _________________________ indirizzo _____________________________________n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__| PEC / posta elettronica ___________________________ telefono fisso / cellulare __________________ in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato Estremi della concessione ____ ☐ altro ___________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale ______________________________p.IVA ______________________________

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _______________________prov. |__|__|

il _ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune ________________________prov. |__|__|

Stato _______________________

indirizzo ______________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. _____________________________fax. _____________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica: _____________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome___________________________________nome_______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a _________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato_____________________________cittadinanza____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____(se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ______________________________prov. |__|__| Stato________________________

indirizzo ____________________________________n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC / posta elettronica ____________________________

telefono fisso / cellulare ______________________

in qualità di:

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese denominazione _____________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO

☐ COMUNICAZIONE

MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il/la sottoscritto/a ____

COMUNICA

Che a partire dal giorno |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| procederà all'innalzamento dei limiti emissivi come previsto dall'art. 44, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i.
per l'impianto codice ____________________sito nel comune di______________________prov. |__|__|
all'indirizzo ____________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Considerato:

- Il valore di 15 V/m (ovvero 0.59 W/m^2) indicato come valore di attenzione/obiettivo di qualità di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- L'ammontare percentuale del rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente e banda totale disponibile intesa come sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati pari a _______%;
- Il valore del limite emissivo assentibile per il richiedente, sulla base del calcolo effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 (Art. 44 comma 1-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i) pari a _______V/m (ovvero _______W/m^2);
- Che il valore comunicato dell'incremento del limite emissivo assentibile, valutato considerando il valore del fondo sotto riportato, risulta attribuibile ad incrementi di potenza suddivisi tra i vari trasmettitori nel seguente modo:
  - Trasmettitore 1 - (Frequenza ______. MHz, direzione irraggiamento ________, tipologia di servizio __________): Potenza __________W
  - Trasmettitore 2- (Frequenza ______. MHz, direzione irraggiamento ________, tipologia di servizio __________): Potenza __________W
  - Trasmettitore 3 - (Frequenza ______. MHz, direzione irraggiamento ________, tipologia di servizio __________): Potenza __________W
  - Trasmettitore 4 - (Frequenza ______. MHz, direzione irraggiamento ________, tipologia di servizio __________): Potenza __________W
  - ……………………………………………………………………………………………………

- Trasmettitore N - (Frequenza ______. MHz, direzione irraggiamento ________, tipologia di servizio _________): Potenza _________W

- Il valore del fondo elettromagnetico calcolato secondo i dettami riportati nella Guida CEI 211-10 considerando: il contributo di tutte le altre sorgenti, incluse quelle non strettamente riconducibili alle stazioni radiobase (quali radio e televisioni), che risulta pari a: ____________ V/m, ovvero ________W/m²

Al fine del rispetto del limite assentibile è stato considerato il contributo che origina dai trasmettitori dei siti dello stesso operatore all'interno di un'area di influenza di raggio 300 m risultato pari a ______V/m (ovvero________W/m²)

Sulla base del principio di equa ripartizione, effettività ed efficienza dello spettro elettromagnetico citati all'articolo 44, comma 1-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i., il limite emissivo per l' area di interesse dell'impianto in oggetto è di __________V/m, ovvero _________W/m²

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- che all'impianto non sono state apportate modifiche fisiche rispetto alla descrizione riportata nella autorizzazione già assentita
- sull'impianto non sono state implementate nuove installazioni rispetto alla configurazione riportata nella autorizzazione già assentita
- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36[2] [3] e s.m.i.**;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data____________________ Firma____

[2] La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

[3] Qualora da controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni non risulti corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*
Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra: Cognome ________________________________nome __________________________ *(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)* nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, la comunicazione risulterà incompleta e quindi non sarà possibile procedere all'innalzamento

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- Nel modello di comunicazione devono essere specificati gli incrementi di potenza che concorrono all'incremento totale del limite emissivo
- Il calcolo del limite assentibile deve essere effettuato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati.
- Il valore del fondo elettromagnetico deve essere calcolato secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida CEI 211-10

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Allegato 12 bis, Modello C compilato in tutte le sue parti, comprese le considerazioni tecniche
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsto
- La comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[4]
(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di______________________________

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo______________________________

Indirizzo mail/PEC______________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[5] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [6] ______________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ______________________________

indirizzo mail______________________________

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________ Firma______________________________

[4] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[5] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[6] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO D

PARTE SECONDA

MODELLO D – Segnalazione certificata di inizio attività (artt. 44, co. 3 e 45, co.1)

☐ Al SUAP del Comune di ____________________ ☐ All'ARPA di ______________________________ Indirizzo _______________________________ *PEC/Posta elettronica* ______________________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del ________________________________ Protocollo ________________________________ **Segnalazione di:** ☐ Attivazione ☐ Modifica

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome_____________________________nome_________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| nato/a a ____________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__| Stato _____________________________cittadinanza ______________________________________ estremi del documento di soggiorno ______________________________ *(se cittadino non UE)* rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ________________________________prov. |__|__| Stato ___________________________ indirizzo _______________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| PEC / posta elettronica _____________________________ telefono fisso / cellulare ____________________ in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato Estremi della concessione ____ ☐ altro _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale ______________________________p.IVA ________________________________

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________prov. |__|__|

il __ - n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune ________________________prov. |__|__|

Stato ________________________

indirizzo _______________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. _____________________________fax. ______________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica:______________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO

(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome____________________________________nome________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a _________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato______________________________cittadinanza_____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____ (se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________prov. |__|__|

Stato______________________________

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

indirizzo ______________________________n. ________ C.A.P. |_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica ______________________

telefono fisso / cellulare ___________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese - denominazione ______________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO

☐ ATTIVAZIONE

☐ VARIAZIONI

MODELLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il/La sottoscritto/a legittimamente

SEGNALA

☐ l'installazione di apparato operativo con tecnologia 4G e sue evoluzioni o altra tecnologia su infrastruttura con impianti radioelettrici preesistenti (art. 45, co. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i.)

☐ l'installazione di impianto con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W (art. 44, co. 3 - ultima parte - del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i.)

☐ la modifica delle caratteristiche trasmissive dell'impianto con potenza superiore a 20 W (Art. 45, co. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i.)

☐ la modifica delle caratteristiche trasmissive dell'impianto con potenza inferiore a 20 W (Art. 45, co. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i.)

Di seguito descritto:

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI

Si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. Nella descrizione dell'impianto dovrà essere riportato l'indirizzo del sito completo di comune, via e numero civico, in alternativa può essere fornito il foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. Qualora si trattasse di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera, si inserisca unicamente il codice dell'impianto.

____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente sono deducibili dai contenuti della scheda tecnica dell'impianto riportata nel box "Dati Tecnici" e dai diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante.

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- **che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), successivamente modificato dall'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data_____________________ Firma____

***NOMINA DEL RAPPRESENTANTE** (eventuale)*
Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra: Cognome ______________________________nome ________________________ *(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)* nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI TECNICI

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:

- **Scheda tecnica** del trasmettitore riportante:
  - Coordinate UTM della dislocazione del trasmettitore
  - Frequenza operativa
  - Tipologia di servizio (GSM, UMTS, LTE, 5G, ecc..)
  - Marca e modello della antenna installata
  - Altezza del centro elettrico del sistema irradiante
  - Altezza dal basamento del sistema irradiante (in caso di posizionamento su edificio)
  - Guadagno in dBi del trasmettitore
  - Direzione di massimo irraggiamento riferita al nord geografico
  - Tilt meccanico
  - Tilt elettrico
  - Tilt complessivo
  - Polarizzazione
  - Numero massimo di portanti
  - Potenza al connettore di antenna
  - Altezza dell'impianto s.l.m
  - Fattore di riduzione della potenza $alfa_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10[12]
  - Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nella Guida CEI 211-10
  - Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nella Guida CEI 211-10
- **Diagrammi angolari di irradiazione** orizzontale e verticale del sistema irradiante. I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° ed essere forniti in formato msi. I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

[2] Nel solo caso di nuova installazione il fattore di riduzione della potenza alfa24 non viene richiesto.

- **Mappa della zona circostante** il punto prescelto per l'installazione. La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:2000 e dovrà riportare:

  - Indicazione delle curve di livello altimetriche
  - Il punto esatto di installazione
  - Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall'impianto e l'altezza al colmo o alla gronda
  - I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall'impianto
  - Indicazione del nord geografico.

- **Planimetria generale ante e post** operam dell'impianto in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con celle distanti più di 5 m in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole celle.

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni sopra riportate devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva.

Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'Appendice C della Guida CEI 211-10.

INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CATASTALI

Ubicazione impianto ______________________________

Comune ______________________________prov. |__|__|

indirizzo ______________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Foglio ____________________Mappale____________________

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

Quota slm dell'installazione ________________m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X ________________; Y ____________________

DATI TECNICI
☐ Nuovo trasmettitore ☐ Modifica trasmettitore preesistente Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) ____ Frequenza operativa: _________________MHz Multiplexing ☐ No ☐ Si (nel caso specificare) Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____________m Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____________m Potenza al connettore d'antenna _____________W Direzione di massimo irraggiamento ________________________ gradi nord Marca antenna installata ____ Modello antenna installata ____ Guadagno sistema irradiante _____________dBi Tilt meccanico _____________gradi Tilt elettrico _______________ gradi Tilt complessivo ___________gradi Polarizzazione ______________________ Numero massimo di portanti ________________________ Fattore di riduzione della potenza alfa$_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 ______________ Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 ________________ Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10

DIAGRAMMI E MAPPE *(eventuale se fornite su supporto informatico)*
Si allegano, su supporto informatico, i diagrammi di radiazione e le mappe delle zone circostanti il punto di ubicazione dell'impianto   Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale in formato elettronico concordato   Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale su supporto informatico   Mappa della zona circostante il punto di ubicazione dell'installazioni secondo i formati indicati nella

modulistica di riferimento □ Riferimento a mappa cartografica relativa al sito e già fornita in precedenza I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
□	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente
□	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l'istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e contenere:
  - il nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
  - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
  - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
  - intestazione che anticipa il diagramma verticale
  - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- I diagrammi, la lettera di accompagnamento al supporto informatico e la mappa della zona circostante il punto di installazione dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'interno della Guida CEI 211-10.
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ non deve essere fornito nel caso in cui l'istanza riguardi l'installazione di un nuovo impianto

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Allegato 12 –bis, Modello D compilato in tutte le sue parti
- Diagrammi di irradiazione
- Mappa della zona circostante

- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsto
- L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[3]

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di ______________________________

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo ______________________________

Indirizzo mail/PEC ______________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[4] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [5] ______________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ______________________________

indirizzo mail ______________________________

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail ______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________ Firma ______________________________

[3] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[4] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[5] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO E

MODELLO E – Autocertificazione di attivazione o di modifica (art. 45, co. 4-bis)

☐ Al SUAP del Comune di ____________________ ☐ All'ARPA di ______________________________ Indirizzo ___________________________________ *PEC/Posta elettronica* _____________________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del _________________________________ Protocollo _________________________________ **Autocertificazione di:** ☐ Attivazione ☐ Modifica

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome__________________________________nome___________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ___________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato _____________________________cittadinanza _______________________________________

estremi del documento di soggiorno ______________________________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in _________________________________prov. |__|__|

Stato ___________________________

indirizzo _______________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____________________________

telefono fisso / cellulare ____________________

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante

☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato

Estremi della concessione ____

☐ altro _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________________________ forma giuridica ____ codice fiscale ______________________________p.IVA ______________________________ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________prov. |__|__| il __ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__| non ancora iscritta[1] non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A. con sede legale in: comune ________________________prov.|__|__| Stato ________________________ indirizzo ______________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| telefono fisso / cell. ______________________________fax. ______________________________ PEC ____ altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica: ____________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO *(compilare in caso di conferimento di procura)*
Cognome____________________________________nome________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| nato/a a _________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__| Stato______________________________cittadinanza____________________________________ estremi del documento di soggiorno ____ (se cittadino non UE) rilasciato da ____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ______________________________prov. |__|__| Stato______________________________ indirizzo ______________________________________n.__________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

1 Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC / posta elettronica ______________________________

telefono fisso / cellulare ________________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese denominazione ____________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO

☐ ATTIVAZIONE

☐ VARIAZIONI

MODELLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Il/La sottoscritto/a legittimamente **SEGNALA** che:

☐ l'impianto radioelettrico per trasmissione punto-punto (P-P);

☐ l'impianto radioelettrico per trasmissione punto-multipunto (P-m-P);

☐ l'impianto avente:
- Potenza non superiore a 10 W;
- Dimensione di superficie radiante non superiore a 0.5 mq.

Sito in indirizzo ________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

è stato

☐ attivato

☐ modificato

in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- **che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), successivamente modificato dall'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214;**

- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data____________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome _______________________________nome _________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI TECNICI

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti *(Per il conferimento dei dati riportati nella scheda tecnica, si rimanda alla sezione “Informazioni sull’impianto e caratteristiche tecniche”).*

- **Scheda tecnica** del trasmettitore riportante:
  - Coordinate UTM della dislocazione del trasmettitore
  - Frequenza operativa
  - Tipologia di servizio (GSM, UMTS, LTE, 5G, ecc..)
  - Marca e modello della antenna installata
  - Altezza del centro elettrico del sistema irradiante
  - Altezza dal basamento del sistema irradiante
  - Guadagno in dBi del trasmettitore
  - Direzione di massimo irraggiamento riferita al nord geografico
  - Tilt meccanico
  - Tilt elettrico
  - Tilt complessivo

- Polarizzazione
- Numero massimo di portanti
- Potenza al connettore di antenna
- Altezza dell'impianto s.l.m
- Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nella Guida CEI 211-10
- Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nella Guida CEI 211-10

- **Diagrammi angolari di irradiazione** orizzontale e verticale del sistema irradiante. I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° ed essere forniti in formato msi.

- **Mappa della zona circostante** il punto prescelto per l'installazione. La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:2000 e dovrà riportare:
  - Indicazione delle curve di livello altimetriche
  - Il punto esatto di installazione
  - Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall'impianto e l'altezza al colmo o alla gronda
  - I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall'impianto
  - Indicazione del nord geografico

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza le informazioni sopra riportate devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa.

Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'Allegato C della Guida CEI 211-10.

INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CATASTALI

Ubicazione impianto ____

Comune ______________________________prov. |__|__|

indirizzo ____________________________n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Foglio ________________Mappale__________________

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

Quota slm dell'installazione _____________m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _____________; Y _______________

DATI TECNICI
☐ Nuovo trasmettitore ☐ Modifica trasmettitore preesistente Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, FM, ecc) ____ Frequenza operativa: _________________MHz Multiplexing ☐ No ☐ Si (nel caso specificare) Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____________m Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____________m Potenza al connettore d'antenna _____________W Direzione di massimo irraggiamento ________________________ gradi nord Marca antenna installata ____ Modello antenna installata ____ Guadagno sistema irradiante _____________dBi Tilt meccanico _____________gradi Tilt elettrico _______________ gradi Tilt complessivo ___________gradi Polarizzazione ______________________ Numero massimo di portanti ________________________ Fattore di riduzione della potenza $alfa_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 ______________ Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 ________________ Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10

DIAGRAMMI E MAPPE *(eventuale se fornite su supporto informatico)*
Si allegano, su supporto informatico, i diagrammi di radiazione e le mappe delle zone circostanti il punto di ubicazione dell'impianto ☐ Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale in formato elettronico concordato ☐ Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale su supporto informatico

□ Mappa della zona circostante il punto di ubicazione dell'installazioni secondo i formati indicati nella modulistica di riferimento □ Riferimento a mappa cartografica relativa al sito e già fornita in precedenza I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
□	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente
□	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l'istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e contenere:
  - nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
  - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
  - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
  - intestazione che anticipa il diagramma verticale
  - l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- I diagrammi, la lettera di accompagnamento al supporto informatico e la mappa della zona circostante il punto di installazione dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'interno della Guida CEI 211-10.

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Allegato 12 –bis, Modello E compilato in tutte le sue parti
- Diagrammi di irradiazione
- Mappa della zona circostante
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsto
- L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[2]

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____

Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[3] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [4] ____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ________________________

indirizzo mail____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail__________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data_____________________ Firma____

[2] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[3] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[4] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO F

MODELLO F – Comunicazione di installazione di impianti temporanei per telefonia mobile e variazione non sostanziale di impianti in essere (artt. 46, co.1 e 47, co.1)

☐ Al SUAP del Comune di ____________ ☐ All'ARPA di ____________ Indirizzo ____________ *PEC/Posta elettronica* ____________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del ____________ Protocollo ____________ **Comunicazione di:** ☐ Installazione ☐ Variazioni non sostanziali

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome____________nome____________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ____________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato ____________cittadinanza ____________

estremi del documento di soggiorno ____________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ____________prov. |__|__|

Stato ____________

indirizzo ____________n. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____________

telefono fisso / cellulare ____________

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante

☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato

Estremi della concessione ____________

☐ altro ____________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale ______________________________p.IVA ______________________________

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________prov. |__|__|

il __ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

 non ancora iscritta[1]

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune ________________________prov.|__|__| Stato _______________________

indirizzo ______________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. _____________________________fax. ____________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica: _____________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome____________________________________nome________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a __________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato______________________________cittadinanza_____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____ (se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ______________________________prov. |__|__|

Stato_____________________________

indirizzo ______________________________________n. _________C.A.P. |__|__|__|__|__|

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC / posta elettronica ____________________________

telefono fisso / cellulare ______________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese denominazione ____________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO

☐ ATTIVAZIONE

☐ VARIAZIONI

MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il/La sottoscritto/a legittimamente

COMUNICA:

☐ L'avvio dei lavori per l'installazione, come previsto dall'art. 47, co. 1 e 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i, di un impianto temporaneo di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni a partire dalla seguente data di collocazione ________________________

☐ L'avvio dei lavori per l'installazione, come previsto dall' art. 47, co. 1 e 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., di un impianto temporaneo di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i centoventi giorni a partire dalla seguente data di collocazione: ____________________

Tale impianto si intende utilizzato per:

- ☐ potenziamento delle comunicazioni mobili in scenario emergenziale
- ☐ potenziamento delle comunicazioni per ragioni di sicurezza/ordine pubblico
- ☐ potenziamento delle comunicazioni mobili per esigenze stagionali
- ☐ potenziamento delle comunicazioni in occasione di spettacoli, eventi ecc…

Nel caso di installazione di impianti temporanei la cui permanenza in servizio sul territorio supera i 7 giorni, alla comunicazione occorre allegare anche la richiesta di attivazione come da Allegato 12-bis, Modello G.

☐ Che l'impianto sopra descritto è stato oggetto del seguente intervento di variazione come da art. 46, co. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i.

____
____
____
____
____
____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- **che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), successivamente modificato dall'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data_____________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome ___________________________________nome ____________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI TECNICI

Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti *(per il conferimento dei dati richiesti dalla scheda tecnica, si rimanda alla sezione "Informazioni sull'impianto e caratteristiche tecniche")*

- **Scheda tecnica** del trasmettitore riportante:
  - Coordinate UTM della dislocazione del trasmettitore
  - Frequenza operativa

- Tipologia di servizio (GSM, UMTS, LTE, 5G, ecc..)
- Marca e modello della antenna installata
- Altezza del centro elettrico del sistema irradiante
- Altezza dal basamento del sistema irradiante (in caso di posizionamento su edificio)
- Guadagno in dBi del trasmettitore
- Direzione di massimo irraggiamento riferita al nord geografico
- Tilt meccanico
- Tilt elettrico
- Tilt complessivo
- Polarizzazione
- Numero massimo di portanti
- Potenza al connettore di antenna
- Altezza dell'impianto s.l.m
- Fattore di riduzione della potenza $alfa_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10[2]
- Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nella Guida CEI 211-10
- Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nella Guida CEI 211-10

- **Diagrammi angolari di irradiazione** orizzontale e verticale del sistema irradiante. I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° ed essere forniti in formato msi. I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

- **Mappa della zona circostante** il punto prescelto per l'installazione. La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:2000 e dovrà riportare:
  - Indicazione delle curve di livello altimetriche
  - Il punto esatto di installazione
  - Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall'impianto e l'altezza al colmo o alla gronda
  - I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall'impianto
  - Indicazione del nord geografico.

- **Planimetria generale ante e post** operam dell'impianto in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con celle distanti più di 5 m in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole celle.

In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni sopra riportate devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva**.**

Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'Appendice C della Guida CEI 211-10.

[2] Nel solo caso di nuova installazione il fattore di riduzione della potenza alfa24 non viene richiesto.

INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CATASTALI

Ubicazione impianto ____

Comune ____prov. |__|__|

indirizzo ____n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Foglio ______________________Mappale________________________

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

Quota slm dell'installazione _________________m

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X _________________; Y ____________________

DATI TECNICI

☐ Nuovo trasmettitore

☐ Modifica trasmettitore preesistente

Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, ecc) ____

Frequenza operativa: _________________MHz

Multiplexing ☐ No ☐ Si (nel caso specificare)

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terra _____________m

Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio) _____________m

Potenza al connettore d'antenna _____________W

Direzione di massimo irraggiamento ________________________ gradi nord

Marca antenna installata ____

Modello antenna installata ____

Guadagno sistema irradiante _____________dBi

Tilt meccanico _____________gradi

Tilt elettrico _______________ gradi

Tilt complessivo ___________gradi

Polarizzazione ______________________

Numero massimo di portanti ________________________

Fattore di riduzione della potenza alfa$_{24}$ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10 ______________

Fattore di duty cycle tecnologico (F_{tdc}) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10 ________________

Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10

DIAGRAMMI E MAPPE *(eventuale se fornite su supporto informatico)*

Si allegano, su supporto informatico, i diagrammi di radiazione e le mappe delle zone circostanti il punto di ubicazione dell'impianto

- Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale in formato elettronico concordato
- Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale su supporto informatico
- Mappa della zona circostante il punto di ubicazione dell'installazioni secondo i formati indicati nella modulistica di riferimento
- Riferimento a mappa cartografica relativa al sito e già fornita in precedenza

I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, la comunicazione risulterà incompleta e quindi non sarà possibile procede all'istallazione dell'impianto temporaneo o alla variazione non sostanziale sopra descritta

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- Le modifiche di cui al Modello F riguardano unicamente aumenti delle altezze non superiori al metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1.5 m
- La scheda tecnica dell'impianto deve essere compilata in tutte le sue parti
- I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in formato MSI e contenere:
    - il nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt ed un commento
    - intestazione che anticipa il diagramma orizzontale
    - l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado e, separate da spazio, le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale)
    - intestazione che anticipa il diagramma verticale

- l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale)
- I diagrammi, la lettera di accompagnamento al supporto informatico e la mappa della zona circostante il punto di installazione dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato
- Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa
- Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'interno della Guida CEI 211-10.
- Il fattore di riduzione $alfa_{24}$ va comunicato unicamente nei casi di variazione degli impianti in essere
- Nel caso di installazione di impianti temporanei la cui permanenza in servizio sul territorio supera i 7 giorni, alla comunicazione occorre allegare anche la richiesta di attivazione come da Allegato 12-bis, Modello G.
- Relativamente alle variazioni si ricorda che il Modello F si applica unicamente nei casi in cui la modifica richiesta comporti un aumento delle altezze non superiore a 1 m ed aumento della superficie di sagoma non superiori a 1.5 metri quadrati.

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Allegato 12 –bis, Modello F compilato in tutte le sue parti
- Diagrammi di irradiazione
- Mappa della zona circostante
- Planimetria generale ante e post operam
- Allegato 12 –bis, Modello G compilato in tutte le sue parti per richiesta di attivazione (dovuto soltanto nel caso in cui l'impianto rimanga in loco per un periodo superiore ai 7 giorni ed inferiore ai 120 giorni)
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti
- La comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[3]

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di ____________________

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo ____________________

Indirizzo mail/PEC ____________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[4] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [5] ____________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ____________________

indirizzo mail ____________________

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail ____________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________ Firma ____________________

[3] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[4] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[5] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO G

MODELLO G– Richiesta di attivazione di impianto temporaneo di telefonia mobile con permanenza in esercizio superiore ai 7 giorni (art. 47, co. 1 e 2)

Al SUAP del Comune di ___________________ All'ARPA di _____________________________ Indirizzo _________________________________ *PEC/Posta elettronica* ______________________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del _______________________________ Protocollo _______________________________ **Attivazione temporanea impianto**

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome____________________________nome_______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| nato/a a __________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__| Stato ____________________________cittadinanza _____________________________________ estremi del documento di soggiorno ____________________________ *(se cittadino non UE)* rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in _______________________________prov. |__|__| Stato __________________________ indirizzo _____________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| PEC / posta elettronica ____________________________ telefono fisso / cellulare ___________________ in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato Estremi della concessione ____ ☐ altro ____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ___________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale ________________________________p.IVA __________________________________

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________prov. |__|__|

il __________________ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune _________________________prov. |__|__| Stato ________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. ______________________________fax. _______________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica: ______________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome_____________________________________nome_________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ___________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato_______________________________cittadinanza______________________________________

estremi del documento di soggiorno ____ (se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________prov. |__|__|

Stato______________________________

indirizzo _______________________________________n. __________C.A.P. |__|__|__|__|__|

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC / posta elettronica ____________________________

telefono fisso / cellulare ___________________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese - denominazione ____________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO
☐ AUTORIZZAZIONE

MODELLO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Il/La sottoscritto/a legittimamente

RICHIEDE

L'autorizzazione alla attivazione dell'impianto di cui all'articolo 47, co. 1 e 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di cui alla comunicazione di avvio dei lavori di **installazione di impianti temporanei per telefonia mobile** prevista dall'Allegato 12-bis, Modello F trasmessa al _________________________ del Comune di ______________________in data _______________e relativa documentazione allegata.

Comunica altresì che suddetto impianto sarà attivo dal ________________al _____________.

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- che all'impianto non sono state apportate modifiche fisiche rispetto alla descrizione riportata nella autorizzazione già assentita
- sull'impianto non sono state implementate nuove installazioni rispetto alla configurazione riportata nella autorizzazione già assentita
- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36[2] [3] e s.m.i.**;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

[2] La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

[3] Qualora da controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni non risulti corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data______________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome ________________________________nome __________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)*

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione competente
☐	- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l’istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE
• Indicare con esattezza la data di attivazione dell'impianto
QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE
• Allegato 12 –bis, Modello F compilato in tutte le sue parti • Allegato 12-bis, Modello G deve essere accompagnato dall'Allegato 12-bis, Modello F • Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti • Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsto • L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[4]
(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____

Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[5] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [6] ____

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ________________________

indirizzo mail____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data_____________________ Firma_______________________________________

[4] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[5] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[6] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO H

MODELLO H – Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane (Art. 49, co.1)

☐ Al SUAP del Comune di ________________ ☐ All'Ente pubblico/privato ________________ Indirizzo________________________________ *PEC/Posta elettronica* ____________________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del ________________ Protocollo _________________ **Istanza di autorizzazione**

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome__________________________nome______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato ___________________________cittadinanza ____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____________________________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ______________________________prov. |__|__|

Stato _________________________

indirizzo ____________________________________n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________

telefono fisso / cellulare __________________

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante

☐ Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato

Estremi della concessione ____

☐ altro ___________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________ forma giuridica ________________ codice fiscale ________________p.IVA ________________ ☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________prov. |__|__| il ________________ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ non ancora iscritta[1] ☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A. con sede legale in: comune ________________prov. |__|__| Stato ________________ indirizzo ________________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__| telefono fisso / cell. ________________fax. ________________ PEC ________________ altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica: ________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO *(compilare in caso di conferimento di procura)*
Cognome________________nome________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| nato/a a ________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__| Stato________________cittadinanza________________ estremi del documento di soggiorno ________________ (se cittadino non UE) rilasciato da ________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ________________prov. |__|__| Stato________________ indirizzo ________________n. ________C.A.P. |__|__|__|__|__|

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC / posta elettronica ______________________________

telefono fisso / cellulare ______________________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese - denominazione ______________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO
☐ AUTORIZZAZIONE

MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a legittimamente

CHIEDE

☐ il rilascio della autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. Nella descrizione dell'impianto dovrà essere riportato l'indirizzo del sito completo di comune, via e numero civico, in alternativa può essere fornito il foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. Qualora si trattasse di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera, si inserisca unicamente il codice dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- **di aver comunicato il progetto in formato elettronico;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data_____________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome ___________________________________nome ___________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI ALLA ISTANZA

- Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
  - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
  - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
  - particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
  - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo

dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l'istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE

- L'Allegato 12-bis, Modello H si applica unicamente per istanze relative alle aree urbane
- L'istanza deve essere presentata qualora il dispiegamento dell'impianto presupponga la realizzazione di opere civili, l'effettuazione di scavi e comunque l'occupazione di suolo pubblico
- L'istanza deve essere inviata all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
- Qualora l'installazione della infrastruttura di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso deve essere inviata tramite posta certificata.
- Il richiedente deve comunque dare notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o gli enti coinvolti nel procedimento.

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Planimetria dettagliata in scala 1:1000 contenente tutti i riferimenti stradali necessari alla individuazione del tracciato di posa comprensivo di tutti gli elementi richiesti laddove previsti.
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti.
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsto
- L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[2]
(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di______________________________

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo______________________________

Indirizzo mail/PEC______________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[3] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [4] ______________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ______________________________

indirizzo mail______________________________

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail______________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________ Firma______________________________

[2] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[3] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[4] Indicazione eventuale

ALLEGATO n. 12-bis – MODELLO I

MODELLO I -– Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane (art. 49, co. 1)

Al SUAP del Comune di ________________ All'Ente pubblico/privato __________________ Indirizzo ________________________________ *PEC/Posta elettronica* ______________________	*Compilato a cura del SUAP* Pratica del ______________________ Protocollo ______________________ **Istanza di autorizzazione**

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome___________________________nome______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a ________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato ___________________________cittadinanza ____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____________________________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente in ______________________________prov. |__|__|

Stato _________________________

indirizzo ____________________________________n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________

telefono fisso / cellulare __________________

in qualità di titolare ☐ legale rappresentante

 Concessionario di frequenza o ☐ suo delegato

Estremi della concessione ____

 altro ___________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ________________________________

forma giuridica ____

codice fiscale ______________________________p.IVA ______________________________

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________prov. |__|__|

il _________________ n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in: comune ________________________prov. |__|__| Stato ________________________

indirizzo ______________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso / cell. _____________________________fax. ______________________________

PEC ____

altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica: ____________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome____________________________________nome________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

nato/a a __________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| prov. |__|__|

Stato______________________________cittadinanza____________________________________

estremi del documento di soggiorno ____ (se cittadino non UE)

rilasciato da ____

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________prov. |__|__|

Stato______________________________

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

indirizzo ____n. __________C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____________________________

telefono fisso / cellulare ____________________________

in qualità di

☐ procuratore/delegato ☐ agenzia per le imprese - denominazione ____________________________

DATI DELLA ATTIVITÀ DI INTERVENTO

☐ AUTORIZZAZIONE

MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a legittimamente

CHIEDE

☐ il rilascio della autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. Nella descrizione dell'impianto dovrà essere riportato l'indirizzo del sito completo di comune, via e numero civico, in alternativa può essere fornito il foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Nella descrizione del nuovo impianto va anche specificato se questo utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. Qualora si trattasse di modifica delle caratteristiche di un impianto già in opera, si inserisca unicamente il codice dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- **di aver comunicato il progetto in formato elettronico;**
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data_____________________ Firma____

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE *(eventuale)*

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:

Cognome ___________________________________nome ___________________________

(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

nel caso di nomina del rappresentante allegare la **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE**

ALLEGATI ALLA ISTANZA

• Stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
• planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
  • tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
  • manufatti previsti lungo l'impianto;
  • sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
  • strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

ALTRI ALLEGATI *(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)*		
Allegato	**Denominazione**	**Casi in cui è previsto**
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione competente
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, l'istanza risulterà incompleta e quindi non istruibile

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE
• L'Allegato 12-bis, Modello I si applica unicamente per istanze relative alle aree extraurbane • L'istanza deve essere presentata qualora il dispiegamento dell'impianto presupponga la realizzazione di opere civili, l'effettuazione di scavi e comunque l'occupazione di suolo pubblico • L'istanza deve essere inviata all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. • Qualora l'installazione della infrastruttura di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso deve essere inviata tramite posta certificata. • Il richiedente deve comunque dare notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o gli enti coinvolti nel procedimento.
QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE
• Stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso.

- Planimetria dettagliata in scala 1:2000 o 1:1000 contenente tutti i riferimenti stradali necessari alla individuazione del tracciato di posa comprensivo di tutti gli elementi richiesti laddove previsti.
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti.
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, inclusa la virtuale, laddove previsto
- L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[2]

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di____________________________________

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo____

Indirizzo mail/PEC____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[3] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento [4] ____________________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ____________________

indirizzo mail____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail____________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________ Firma____

[2] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[3] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

[4] Indicazione eventuale

25A01502

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Arcobaleno services società cooperativa sociale», in Pietrelcina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 22 settembre 2021, n. 42/2021 del Tribunale di Benevento, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Arcobaleno services società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponesse la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L'Arcobaleno services società cooperativa sociale», con sede in Pietrelcina (BN) (codice fiscale 01364210623), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto De Falco, nato a Benevento il 23 marzo 1963 (codice fiscale DFLRRT63C23A783U), ivi domiciliato alla via F. Pepicelli n. 31.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01506

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2024.

Modalità di verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 80 rubricato «Revisioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, gli articoli 238, 239, e 241 in materia di revisioni e controlli tecnici;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, recante «Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»;

Vista la circolare n. 88 del 22 maggio 1995, come integrata dalla circolare n. 112 del 7 agosto 1996 e successiva circolare di aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 29 settembre 1999, n. 229, S.O. n. 178), la quale prevede una verifica iniziale e verifiche periodiche ed occasionali delle attrezzature di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, dell'Appendice X del titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e, al Capo II, stabilisce che le predette visite iniziali, periodiche e occasionali, relative alle attrezzature tecniche, ivi previste ed utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, possono essere effettuate anche da enti di certificazione riconosciuti dall'Amministrazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 48 del febbraio 2000), avente ad oggetto «Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori»;

Vista la circolare prot. n. 7938/604 del 29 settembre 2000, recante «Procedure di omologazione, visita iniziale e periodica delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di revisione dei ciclomotori e dei motocicli, di cui agli articoli 52 e 53 lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Vista la circolare prot. n. 1304/404 del 1° luglio 2005, avente ad oggetto «Caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli con collegamento meccanico o elettronico per prove di velocità e di complemento alla analisi dei gas di veicoli a tre e quattro ruote (categorie internazionali L2, L5e, L6e, L7e)»;

Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 1699/404 del 7 settembre 2005 avente ad oggetto «Capitolato tecnico di omologazione delle apparecchiature Banchi Prova Freni a piastra per veicoli di massa complessiva massima ≥ 3.5 t»;

Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. r.d. 607 del 19 settembre 2011 recante «Capitolato tecnico di omologazione del banco prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t»;

Vista la circolare prot. n. 6710/604 del 27 luglio 2000, avente ad oggetto «Approvazione del tipo di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti»;

Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. r.d. n. 330 del 11 agosto 2023 con il quale vengono definite le «norme di omologazione per attrezzatura provagiochi per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t e norme di approvazione per attrezzatura OBD»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa del 22 dicembre 2009, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), con il quale «Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, codice fiscale 10566361001» è stata designata quale organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 «relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 139 del 17 giugno 2017), di recepimento della citata direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;

Visto l'art. 3 del predetto decreto ministeriale 19 maggio 2017, rubricato «Definizioni», il quale, al comma 1) lettera *o)*, definisce come «autorità competente (…) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale - Direzione generale motorizzazione», oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione;

Visto l'art. 11 del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, rubricato «Impianti ed apparecchiature di controllo», il quale al comma 2 dispone che «le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformità metrologica, secondo le modalità previste dall'autorità competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III»;

Visto l'art. 14 del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, rubricato «Supervisione dei centri di controllo», che al comma 3 dispone che «l'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del punto 3 dell'allegato V»;

Visto l'allegato V al citato decreto ministeriale 19 maggio 2017 e, in particolare, il punto 3 lettera *c)*, in materia di attrezzature e locali, il quale prevede che le norme e le procedure inerenti alla revisione, debbano contenere i «requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, n. 446 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021), avente ad oggetto «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2023), recante «Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;

Ritenuto di dover aggiornare le modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature utilizzate per effettuare la revisione dei veicoli in considerazione dell'evoluzione della normativa di riferimento;

Visto il testo unico «MCTCNet 2» e successive modificazioni ed integrazioni in tema di «Protocollo di scambio dati per centri di revisione autorizzati ai sensi dell'art. 80 del C.d.S.»;

Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 e di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attrezzature»: le attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui devono essere dotati i centri di controllo, individuate nell'allegato III, punto I, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, omologate e dotate di libretto metrologico, ovvero, nel caso di approvazione del tipo, di copia del verbale di prova autenticato;

b) «controllo tecnico o revisione»: un'ispezione a norma dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, intesa ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;

c) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione;

d) «centro di controllo»: i centri di controllo pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, afferenti al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e i centri di controllo privati di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) «organismo di supervisione»: le articolazioni periferiche delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

f) «UMC»: gli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali sedi provinciali dell'organismo di supervisione;

g) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

h) «verifica della conformità metrologica»: la verifica dei requisiti metrologici delle attrezzature definite alla lettera *a)*, per le finalità delle attività di revisione come definita alla lettera *b)*, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) «verifica di pre-esercizio»: la verifica della conformità metrologica, a cui le attrezzature devono essere sottoposte, presso il centro di controllo, prima della messa in esercizio, al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni metrologiche ai requisiti definiti nel presente decreto;

j) «verifica periodica»: la verifica della conformità metrologica, a cui le attrezzature devono essere sottoposte, dopo la loro messa in esercizio, secondo la periodicità definita nel presente decreto, ovvero in seguito ad interventi di riparazione o modifica, al fine dell'accertamento del mantenimento nel tempo delle prestazioni metrologiche definite nel presente decreto;

k) «controllo casuale»: il controllo effettuato dagli organismi di supervisione sulle attrezzature in esercizio, diverso da quelli delle lettere *i)* e *j)*, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;

l) «costruttore»: il soggetto titolare dell'omologazione dell'attrezzatura o del certificato di riconoscimento del tipo;

m) «titolare dell'attrezzatura»: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dell'attrezzatura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di verifica della conformità metrologica;

n) «organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo autorizzato da uno Stato membro a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e 1020/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio;

o) «libretto metrologico»: il libretto, su supporto cartaceo o informatico, di cui è dotata ciascuna attrezzatura e su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'Allegato V;

p) «autorizzazione»: il titolo giuridico adottato dall'autorità competente, avente durata quadriennale, in forza del quale gli organismi indicati alla lettera *q)* esercitano le operazioni di verifica di pre-esercizio e periodica delle attrezzature di cui al presente decreto;

q) «organismo»: l'organismo che effettua le verifiche di pre-esercizio e periodica delle attrezzature, a seguito dell'intervenuta autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, dopo essere stato accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento, di cui alla lettera *n)*, in conformità ad una delle seguenti norme, o successive revisioni:

1. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni di tipo A o tipo C;

2. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;

per lo specifico scopo dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2 del presente decreto, su tutte o su alcune delle attrezzature ivi elencate;

r) «strumento di controllo»: strumento di misura e materiali di riferimento certificati (CRM), utilizzati per le verifiche iniziali e periodiche delle attrezzature.

Art. 2.

Oggetto

Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature di cui alla lettera *a)* dell'art. 1.

Art. 3.

Verifiche

Le attrezzature in dotazione ai centri di controllo utilizzate per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono sottoposte alle seguenti tipologie di verifica della conformità metrologica:

a) verifica di pre-esercizio;

b) verifica periodica;

c) controlli casuali.

Art. 4.

Verifiche di pre-esercizio e periodica

1. Le verifiche di cui all'art. 3 lettere *a)* e *b)* sono eseguite dagli organismi di cui alla lettera *q)* dell'art. 1 in possesso dei requisiti dell'allegato I del presente decreto, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

2. La verifica di pre-esercizio di cui all'art. 3 lettera *a)* è effettuata presso il centro di controllo, prima della messa in esercizio delle attrezzature, ed ha lo scopo di accertare la rispondenza delle prestazioni metrologiche delle stesse ai requisiti definiti nel presente decreto.

3. La verifica periodica di cui all'art. 3 lettera *b)* delle attrezzature ha lo scopo di accertare il mantenimento nel tempo, ovvero a seguito di riparazioni o modifiche, delle prestazioni metrologiche definite nel presente decreto.

4. Le attrezzature sono sottoposte a verifica periodica secondo le periodicità previste nell'allegato IV del presente decreto, che decorrono la prima volta dalla data di effettuazione della verifica di pre-esercizio e, successivamente, dalla data dell'ultima verifica. La verifica deve essere eseguita nel corso del mese di scadenza della validità della precedente e, qualora scada il primo giorno del mese, dovrà essere effettuata comunque entro l'ultimo giorno del suddetto mese.

5. Le modalità e le procedure per l'esecuzione delle verifiche di pre-esercizio e periodica delle attrezzature sono riportate negli allegati II e III.

6. Gli esiti delle verifiche di cui all'art. 3 lettere *a)* e *b)* sono cronologicamente riportati, datati e firmati sul libretto metrologico, di cui è dotata ciascuna attrezzatura, le cui caratteristiche saranno definite con successivo decreto attuativo. Nell'allegato V sono riportate le attività di verifica di pre-esercizio e periodica per tutte le attrezzature.

7. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione o manutenzione, l'attività di verifica dovrà essere svolta in maniera distinta e indipendente.

Art. 5.

Controlli casuali

1. I controlli casuali sulle attrezzature di cui all'art. 1, lettera *a)*, in esercizio presso i centri di controllo, sono effettuati dall'organismo di supervisione in qualsiasi momento, senza preavviso, anche durante i controlli periodici di cui all'art. 80, comma 10 del decreto legislativo n. 285/1992, pur garantendo il contraddittorio. L'organismo di supervisione registra sul libretto metrologico gli esiti di tali controlli.

2. I controlli di cui al comma 1 consistono, a seconda dei casi, in una o più delle prove previste per la verifica periodica. Detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera *q)*, dell'art. 1.

Art. 6.

Obblighi dei titolari delle attrezzature

I titolari delle attrezzature di cui all'art. 1, lettera *a)* soggette all'obbligo della verifica provvedono a:

a) far vidimare dal competente UMC il libretto metrologico in originale, il quale, prima della messa in esercizio delle attrezzature, viene rilasciato dal costruttore e deve sempre accompagnare la stessa, o registrandone copia conforme presso lo stesso UMC, oppure attivando la procedura prevista per il libretto metrologico digitale;

b) comunicare al competente UMC la data di inizio dell'utilizzo delle attrezzature e il relativo schema di collegamento;

c) conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

d) curare il corretto funzionamento delle attrezzature e non le utilizzano quando sono difettose o inaffidabili dal punto di vista metrologico;

e) comunicare al competente UMC l'eventuale necessità di sostituzione temporanea delle attrezzature nel caso di riparazione, prima della loro messa in esercizio. L'attrezzatura può essere sostituita da un'analoga omologata, ovvero da una munita di approvazione del tipo, previo invio al competente UMC di apposita dichiarazione contenente il riferimento all'omologazione, ovvero all'approvazione del tipo e alla data dell'ultima verifica eseguita.

Art. 7.

Organismi - Presupposti

1. Le verifiche delle attrezzature di cui all'art. 3 sono effettuate dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I.

2. L'autorità competente forma l'elenco degli organismi autorizzati per lo svolgimento di attività di verifica ai sensi del presente decreto. Tale elenco deve contenere i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica e del suo eventuale sostituto;

c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo;

d) elementi identificativi assegnati;

e) attrezzature per le quali l'organismo è autorizzato alla verifica di pre-esercizio e periodica come definita dal presente decreto;

f) l'elenco del personale operativo incaricato all'effettuazione delle verifiche distinto per tipo di attrezzatura;

g) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;

h) date di inizio attività, di eventuale intervenuto divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

i) identificativo dell'accreditamento.

3. L'organismo che intende effettuare le verifiche di pre-esercizio e periodica delle attrezzature deve risultare in possesso dell'accreditamento rilasciato da Organismo nazionale di accreditamento, di cui all'art. 1, lettera *n)*, in conformità ad una delle seguenti norme, o successive revisioni:

a) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo A o tipo C;

b) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;

con l'indicazione dello scopo specifico dell'accreditamento finalizzato all'esecuzione delle verifiche oggetto del presente decreto, su tutte o su alcune delle attrezzature previste nelle schede di cui all'allegato III, secondo le disposizioni generali definite nell'allegato II.

4. L'organismo è tenuto a comunicare all'autorità competente le variazioni del personale di cui al punto 2 dell'allegato I.

Art. 8.

Autorizzazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita istanza di autorizzazione all'autorità competente.

2. L'istanza contiene:

a) copia del certificato di accreditamento e del relativo allegato tecnico, nel quale è riportato il campo di applicazione dell'accreditamento;

b) l'indicazione delle attrezzature sulle quali effettua la verifica, in coerenza con lo scopo di accreditamento;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante dell'impresa ed i componenti del consiglio di amministrazione attestano il possesso dei requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento di esecuzione del codice della strada;

d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verifica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività;

e) l'indicazione del responsabile della verifica e del suo eventuale sostituto;

f) l'elenco del personale operativo incaricato all'effettuazione delle verifiche distinto per tipo di attrezzatura;

g) l'impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle stesse.

3. L'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, procede alla verifica documentale dell'istanza presentata ai sensi del comma 2. In caso di carenza della documentazione richiesta l'autorità competente assegna un termine non superiore a trenta giorni all'istante perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari di cui al precedente comma 2. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione l'istanza si intende rigettata, fermo restando la possibilità di ripresentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

4. L'autorità competente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, con proprio provvedimento, autorizza l'istante quale organismo ai sensi dell'art. 1, lettera *q)*, specificando le tipologie di attrezzature per le quali lo stesso è abilitato ad operare.

5. L'autorità competente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, provvederà all'assegnazione di un identificativo all'organismo ed al personale operativo incaricato all'effettuazione delle verifiche.

6. L'autorizzazione avrà durata quadriennale e sarà rinnovabile, in permanenza dei requisiti richiesti, previa presentazione di istanza di rinnovo entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza.

7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

Art. 9.

Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. L'autorità competente, in presenza del venir meno dei presupposti di cui all'art. 8, sentito l'organismo, sospende l'autorizzazione con un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato dall'autorità competente, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché le indicazioni del termine e dell'organo a cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. L'autorità competente procede con la sospensione dell'autorizzazione anche nei casi di sospensione o revoca dell'accreditamento.

3. A seguito del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'organismo interessato comunica ai titolari delle attrezzature, oggetto di verifiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche stesse. I titolari delle attrezzature sono tenuti a riprogrammare le verifiche con un altro organismo, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

4. Nel termine indicato nel provvedimento di sospensione emesso dall'autorità competente e comunque non superiore a novanta giorni, l'organismo interessato fornisce all'autorità competente la prova della sussistenza di tutti i presupposti di cui al citato art. 8.

5. L'autorità competente annulla il provvedimento di sospensione valutata positivamente la sussistenza dei presupposti dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 10.

Obbligo di registrazione e di comunicazione

Con successivo provvedimento dell'autorità competente saranno adottate le norme di dettaglio per disciplinare le procedure di registrazione e di comunicazione a carico degli organismi.

Art. 11.

Vigilanza sugli organismi

1. L'Organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all'art. 1, lettera *q)*.

2. L'Organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente all'autorità competente la sospensione o la revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al comma 1, per il seguito di competenza di cui all'art. 9.

3. L'UMC territorialmente competente esercita sull'attrezzatura l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione. L'organismo che ha eseguito la verifica periodica delle attrezzature provvederà all'esecuzione della ripetizione delle attività di verifica alla presenza del personale dell'UMC, con gli strumenti di controllo e le risorse proprie.

4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica all'UMC competente per ter-

ritorio il piano di lavoro e i titolari delle attrezzature presso cui effettuerà operazioni di verifica con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

5. La vigilanza di cui al presente articolo è effettuata in conformità al comma 2 dell'art. 5.

6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dagli UMC sono trasmessi all'autorità competente e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'Organismo nazionale di accreditamento.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organismi già autorizzati ad effettuare le verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature ai sensi del capo II della circolare n. 88/1995 continuano in via transitoria a svolgere le suddette verifiche per un periodo massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, le previsioni di cui al Capo II della succitata circolare n. 88/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, cessano di produrre effetti unitamente alle prescrizioni in materia di verifica della conformità metrologica previste nei provvedimenti di omologazione ovvero approvazione del tipo delle attrezzature.

3. Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dell'abrogato Capo II della circolare n. 88/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, la periodicità delle verifiche continua ad essere determinata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

4. Le disposizioni del presente decreto, con i relativi allegati, acquistano efficacia a decorrere dal termine del periodo transitorio come sopra definito.

5. A decorrere dalla data in cui il presente decreto acquisisce efficacia le verifiche sono svolte dagli organismi come definiti alla lettera *q)* dell'art. 1, secondo le modalità indicate nel presente decreto.

Art. 13.

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2024

Il direttore generale: RIAZZOLA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, con i relativi allegati, sarà consultabile alla pagina del sito internet: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-563-del-17122024

25A01449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ozenoxacina, «Dubine».

Estratto determina AAM/PPA n. 140/2025 del 28 febbraio 2025

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 27 aprile 2022 con conseguente modifica degli stampati;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della variazione di tipo II, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) Spagna, C.I.13 - Altre variazioni non classificate, presentazione di studi: a seguito della conclusione dello studio PASS (FMDOZN2016_01: Ozenoxacin Resistance Surveillance Program), viene rimosso il triangolo invertito dal riassunto delle caratteristiche del Prodotto (RCP) e foglio illustrativo (FI); modifica del paragrafo 5.1 del RCP;

Modifiche ai paragrafi 4.4, 5.1, 6.1 del RCP; paragrafi 2, 6 del FI e sezione 3 del confezionamento primario e secondario; Modifiche editoriali ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1, 8 del RCP; ai paragrafi 1, 2, 4, 6 del FI e sezione 3 del confezionamento primario e secondario, relativamente al medicinale:

Confezione: DUBINE

«10 mg/g crema» 1 tubo in al da 10 g - A.I.C. n. 045237017;

Titolare A.I.C.: Ferrer Internacional S.A. con sede legale in Gran via Carlos III, 94 - Barcellona (Spagna).

Procedura: decentrata

Codice procedura europea:

ES/H/0414/001/R/001

ES/H/0414/001/II/009

Codice pratica:

FVRMC/2021/120

VC2/2024/199

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è modificata la descrizione della confezione come di seguito riportata:

da

A.I.C. n. 045237017 «10 mg/g crema» 1 tubo in al da 10 g

a

A.I.C. n. 045237017 «10 mg/g crema» 1 tubo da 10 g in al

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01484

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicerolo, «Felax».

Estratto determina AAM/PPA n. 141/2025 del 28 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

FELAX

Confezioni:

A.I.C. n. 044033013 «adulti 6,75 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose PE/PEVA;

A.I.C. n. 044033025 «bambini 2,25 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose PE/PEVA;

A.I.C. n. 044033037 «adulti 2,25 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE;

A.I.C. n. 044033049 «bambini 1,375 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE - «bambini 1,375 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE;

titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini n. 34 - 85033 Episcopia (PZ) - Italia - Codice fiscale n. 01572000766;

procedura: Nazionale;

codice pratica: FVRN/2021/14,

con scadenza l'11 febbraio 2022 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni come di seguito riportata:

da

A.I.C. n. 044033037 «adulti 2,25 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE ;

A.I.C. n. 044033049 «bambini 1,375 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE.

a

A.I.C. n. 044033037 «adulti 2250 mg supposte» 18 supposte in blister AL/PE;

A.I.C. n. 044033049 «bambini 1375 mg supposte» 18 supposte in blister AL/PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01485

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene sale sodico diidrato, «Neo Borocillina Infiammazione e Dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 143/2025 del 28 febbraio 2025

È autorizzata la variazione di tipo IB - B.II.e.1.b)1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale NEO BOROCILLINA INFIAMMAZIONE E DOLORE nella confezione di seguito indicata:

confezione «400 mg granulato per soluzione orale in bustina» - 12 bustine in CARTA/AL/PE - A.I.C. n. 040033021 base 32 165QRX.

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale in bustina.

Principio attivo: ibuprofene sale sodico diidrato.

Codice pratica: N1B/2024/585.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la modifica della denominazione della confezione già autorizzata come di seguito indicato:

da:

040033019 - «400 mg granulato per soluzione orale» - 12 bustine;

a:

040033019 - «400 mg granulato per soluzione orale in bustina» - 12 bustine in CARTA/PE/AL/SURLYN.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99, 5, 40133 Bologna, codice fiscale 03432221202.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale di automedicazione.

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01486

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Liconsa».

Estratto determina AAM/PPA n. 144/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/934.

Cambio nome: C1B/2025/59.

N. procedura: NL/H/5744/001-002/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Liconsa S.A. con sede legale in C/DULCINEA S/N, 28805 Alcalà de Henares, Madrid - Spagna:

medicinale: TICAGRELOR LICONSA;

A.I.C. n. 050615018 - «60 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 050615020 - «90 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società Medical Valley Invest AB con sede legale in Bradgardsvagen 28, 23632 Hollviken, Svezia

con variazione della denominazione del medicinale in: TICAGRELOR MEDICAL VALLEY.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01487

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pralidossima metilsolfato, «Contrathion».

Estratto determina AAM/PPA n. 145/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2028

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano - Codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: CONTRATHION

«200 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 021091018;

«200 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 10 flaconcini di polvere e 10 fiale di solvente - A.I.C. n. 021091020;

è ora trasferita alla società Serb S.a.s. con sede legale in 40 Avenue George V - 75008 Parigi - Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01488

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone sodio fosfato, «Cortivis».

Estratto determina AAM/PPA n. 146/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/41.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nuova oftalmica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Filippo Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 12562430962.

Medicinale: CORTIVIS.

038555013 - «0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose, pari a 6 strip da 5 monodose ciascuno;

038555025 - «0,3 ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose, pari a 4 strip da 5 monodose ciascuno,

alla società DOC Generici Srl con sede legale in via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01489

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone acetato, «Dermirit».

Estratto determina AAM/PPA n. 147/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/40.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Morgan S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Canestrello, 2B, 36050 Monteviale, Vicenza, codice fiscale 02316430244.

Medicinale: DERMIRIT.

028968016 - Tubo crema 20 G 0,5%,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01490

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam Macure»

Estratto determina AAM/PPA n. 149/2025 del 28 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): variazione tipo II C.I.z.

Modifica degli stampati finalizzata alla armonizzazione delle informazioni rispetto al prodotto di riferimento europeo (*Temesta, oplossing voor injectie* 4 mg/ml registrato nei Paesi Bassi) e al prodotto di riferimento in Germania (*Tavor pro injection* 4 mg/ml), in accordo con la decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6265 del 29 agosto 2024 relativa, nel quadro dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam Macure», contenente la sostanza attiva «lorazepam».

Armonizzazione dei testi come stabilito nella RUP NL/H/4353/001/E/001 rispetto al prodotto di riferimento e in accordo al QRD *template*, nei paragrafi 2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.2; 6.1; 6.2; 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e nelle relative sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 del foglio illustrativo per il medicinale LORAZEPAM MACURE.

Confezioni:

A.I.C. n. 049734015 LORAZEPAM MACURE «4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml1;

A.I.C. n. 049734027 LORAZEPAM MACURE «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml.

Codice pratica: VC2/2022/469.

Codice procedura: NL/H/4353/001/II/004.

Titolare A.I.C.: Macure Pharma ApS, con sede legale e domicilio fiscale in Hejrevei 39, 2400 Copenhagen NV (DK).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A01491

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Pseurin».

Estratto determina AAM/PPA n. 150/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/78.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Farfisa, 18, 60021 Camerano, Ancona - codice fiscale 02063950444:

medicinale: PSEURIN;

A.I.C. n. 036437010 - 0,1 mg compresse 30 compresse;

A.I.C. n. 036437022 - 0,2 mg compresse 30 compresse.

È ora trasferita alla società Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano, con sede legale in via Dei Caboto, 49, 50127 Firenze - codice fiscale 06569640482.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01492

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Sugammadex Atnahs» e «Thionovia».

Estratto determina AAM/PPA n. 151/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/506.

Cambi nome: C1B/2024/2343 - C1B/2024/2542.

Numeri procedura Europea: DE/H/7211/001-002/IB/001/G - DE/H/7259/001/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati a nome della società Atnahs Pharma Netherlands B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Copenaghen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5. TV, Copenaghen S, DK-2300, Danimarca.

Medicinale: SUGAMMADEX ATNAHS.

Confezioni A.I.C. n.:

050687019 - «100 mg/ml Soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 Ml;

050687021 - «100 mg/ml Soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 Ml;

con variazione della denominazione del medicinale in: SUGAMMADEX VIVANTA.

Medicinale: THIONOVIA.

Confezioni A.I.C. n.:

050681016 - «15 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

050681028 - «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro,

con variazione della denominazione del medicinale in: TIOTEPA VIVANTA,

alla società Vivanta Generics s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Třtinova 260/1, Čakovice 196 00, Praga 9, Repubblica Ceca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01493

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che - a partire dall'11 marzo 2025 e fino al 4 aprile 2025 - è disponibile un nuovo deposito Supersmart Premium, della durata di trecentosessantasei giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 2,25% - destinata ai titolari del libretto Smart - che consente di accantonare sul libretto Smart, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal libretto Smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del libretto Smart, rilevati alla data del 6 marzo 2025.

Si informa altresì che, sempre a partire dall'11 marzo 2025, la CDP S.p.a. rende disponibile, a valere sul libretto Smart:

un nuovo deposito Supersmart Young, con vincoli a centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestatari di un libretto Smart di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, al tasso di interesse pari al 2,00% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il deposito Supersmart Young con vincoli a centottanta giorni, al tasso di interesse pari al 2,25% annuo lordo a scadenza, è interrotto;

un nuovo deposito Supersmart Pensione, destinato ai titolari di libretto smart, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso poste italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio libretto Smart ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul libretto smart, con vincoli a trecentosessantaquattro giorni e tasso di interesse pari al 2,00% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il deposito Supersmart Pensione con vincoli a trecentosessantaquattro giorni, al tasso di interesse pari al 2,25% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta dei suddetti depositi Supersmart in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del libretto Smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A01509

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del MoVimento 5 Stelle

Statuto del MoVimento 5 Stelle

INDICE

Statuto del MoVimento 5 Stelle

Art. 1.
Denominazione, sede e simbolo

a) L'Associazione MoVimento 5 Stelle, codice fiscale n. 97958540581 ha sede legale in Roma, attualmente in via di Campo Marzio, n. 46 (di seguito «Associazione»).

b) L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione in un Comune diverso dal Comune di Roma Capitale.

c) È facoltà del Presidente trasferire la sede legale dell'Associazione nell'ambito del Comune di Roma ed istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative ed uffici di rappresentanza, nonché autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali per gli Iscritti del MoVimento.

d) All'associazione «Movimento 5 Stelle» sono abbinati i seguenti contrassegni utilizzabili autonomamente, così definiti:

- linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura «MOVIMENTO», la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura «ILBLOGDELLESTELLE.IT».

- linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura «MOVIMENTO», la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco «2050».

Detti simboli sono rappresentati nella riproduzione grafica riprodotta in calce.

e) L'Associazione, al fine di consentire lo svolgimento in modalità telematica delle consultazioni dei propri Iscritti disciplinate nel prosieguo del presente Statuto, nonché delle connesse attività di gestione delle votazioni, di convocazione degli Organi Associativi, di pubblicazione di - a titolo esemplificativo e non esaustivo - avvisi e/o provvedimenti e/o direttive e/o decisioni, potrà ricorrere a piattaforme digitali e/o a strumenti informatici propri o affidati a società di servizio anche esterne. Queste prestazioni saranno regolate da specifici accordi che dovranno garantire che tutte le questioni e le decisioni di rilievo politico saranno integralmente rimesse alle iniziative dell'Associazione e dei suoi competenti Organi sociali. Al fine di favorire la massima partecipazione alle consultazioni, l'Associazione può organizzare hub informatici ove chi lo richieda possa votare e partecipare con la modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della segretezza del voto e della partecipazione.

f) Il MoVimento 5 Stelle assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli Organi associativi, al proprio funzionamento interno ed ai propri bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone con disabilità, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

Art. 2.
Carta dei Principi e dei Valori - Finalità

(1)
Carta dei Principi e dei Valori

La seguente Carta dei Principi e dei Valori costituisce parte integrante dello Statuto; la sua revisione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 1 (un) mese.

a) Cinque Stelle.

Le cinque stelle che costellano il nostro orizzonte e orientano la nostra azione sono i beni comuni, l'ecologia integrale, la giustizia sociale, l'innovazione tecnologica e l'economia eco-sociale di mercato. Queste stelle costituiscono i punti cardine dell'azione politica del Movimento 5 Stelle. Sono le priorità programmatiche dell'impegno civico e istituzionale dei suoi rappresentanti. La costellazione dei valori della Carta dei principi ha l'obiettivo di costruire un futuro migliore, realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti:

1) Beni comuni.

La valorizzazione della categoria dei beni comuni si ascrive fortemente alla necessità di assumere la persona umana come centro dell'azione dello Stato. I beni comuni rendono infatti possibile l'esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona. Essi costituiscono una particolare tipologia di beni pubblici su cui nessuno può vantare pretese esclusive. Appartengono a tutti e a nessuno, il loro godimento è diffuso e la loro gestione richiama processi partecipativi e inclusivi delle comunità. L'acqua, l'aria, le foreste, i ghiacciai, i tratti di costa che sono riserva ambientale, la fauna e la flora, i beni culturali: sono beni che devono essere difesi e custoditi anche a beneficio delle generazioni future. C'è poi una nuova tipologia di bene comune che può essere identificata nella conoscenza, bene per sua natura globale e presupposto per la crescita della persona e per la sua piena partecipazione, in condizioni di eguaglianza, alla vita politica, economica e sociale del Paese. A tutti deve essere garantito il diritto alla conoscenza, garantendo la libertà di espressione e il diritto a essere informati, anche attraverso l'accesso libero e gratuito alla rete.

2) Ecologia integrale.

È impensabile risolvere problemi quali l'inquinamento, il degrado ambientale, la dissipazione delle risorse naturali per mezzo di specifici, circoscritti interventi. Occorre rivoluzionare il nostro modo di pensare e privilegiare un nuovo modello di sviluppo che offra adeguate risposte ai bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare, a loro volta, i propri bisogni. Occorre superare i tradizionali modelli di sviluppo costruiti esclusivamente sugli indici di crescita della produzione, e affidarsi a un modello di sviluppo aperto a una nozione ampia e incisiva di prosperità, che garantisca condizioni effettive di benessere equo e sostenibile a tutti i membri della comunità, che contrasti gli sconvolgimenti climatici, che preservi la biodiversità e le risorse naturali, che sia imperniato su programmi e strategie di protezione degli ecosistemi e di promozione di una più elevata qualità dell'ambiente e quindi della comunità nel suo insieme.

3) Giustizia sociale.

La buona politica agisce per combattere e annullare le tante diseguaglianze: economiche e sociali, di genere, intergenerazionali, territoriali. La politica deve promuovere le condizioni perché tutti possano partecipare, a pieno titolo, alla vita politica, sociale, economica, culturale della comunità, deve contrastare tutte le varie forme di ingiustizia e deve rimuovere gli ostacoli che impediscono a ciascuno di beneficiare di opportunità di vita migliori. In particolare, la politica deve elaborare progetti e interventi diretti a migliorare le condizioni di vita dei giovani e a favorire il loro pieno inserimento nel mondo del lavoro. La politica deve promuovere le iniziative utili a favorire i percorsi di autodeterminazione delle donne, agevolando il cambiamento delle relazioni di potere tra i generi sia nell'ambito delle relazioni interpersonali, sia nell'ambito della dimensione collettiva. la politica deve tendere alla coesione territoriale, in modo da garantire anche ai cittadini appartenenti a comunità territoriali svantaggiate, le medesime opportunità sociali, culturali ed economiche. La politica deve garantire il rispetto della dignità, dell'autonomia individuale e della libertà e indipendenza delle persone con disabilità, promuovendo la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.

Il grado di civiltà di una comunità si misura anche dall'attenzione che riserva ai propri membri più vulnerabili, più emarginati, più anziani.

4) Innovazione tecnologica.

Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica, frutti dell'intelligenza e della creatività umana, sottraggono spazio all'incertezza e consentono di migliorare le condizioni di vita delle persone. Ma non possiamo rimanere indifferenti alle sottese logiche di dominio e di potere economico. Bisogna realizzare le condizioni affinché la ricerca scientifica si caratterizzi quale impresa intrinsecamente democratica, affidata a metodi, procedure, esperimenti riproducibili ovunque da parte di chiunque. Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica devono svilupparsi «a misura d'uomo», assicurando condizioni di vita più sicure, più confortevoli, più sostenibili. Essi devono contribuire alla riduzione delle diseguaglianze, offrendo anche alle persone più fragili ed emarginate opportunità di vita migliori.

5) Economia eco-sociale di mercato.

Il modello di sviluppo capitalistico affidato alla piena libertà del mercato non è in grado di garantire equità sociale, assicurando agli imprenditori di poter competere tra loro in condizioni di pari opportunità e ai consumatori di potere operare scelte pienamente libere e consapevoli. È determinante, pertanto, la funzione regolatrice dei pubblici poteri, volta a impedire la concentrazione dei poteri economici e a garantire la protezione dell'ambiente. In questa prospettiva, promuoviamo un uso consapevole delle risorse e cicli produttivi sostenibili, orientati alla riduzione dell'impiego delle risorse, delle emissioni nocive e del degrado. È inoltre fondamentale garantire la possibilità per i «consumatori» di assumere il ruolo di «consumautori».

b) Il rispetto della persona.

La politica deve muovere dal riconoscimento della dignità di ogni essere umano e dal rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali e deve avere quale obiettivo la promozione delle condizioni che ne consentano il pieno sviluppo della personalità. L'essere umano non va assunto nella sua astratta esemplarità, ma va considerato nella concretezza della sua esistenza e nella consapevolezza della sua unicità e singolarità. La dignità dell'essere umano e la tutela effettiva dei suoi diritti e libertà fondamentali devono essere preservate in ogni contesto. Le libertà individuali sono un caposaldo di uno Stato laico. E dunque, tra i diritti e le libertà fondamentali, va ricompreso il pieno diritto ad amare e ad essere amati, nel rispetto delle identità sessuali e di genere. Ogni forma di discriminazione va combattuta, valorizzando un approccio culturale basato sul rispetto dell'«altro».

c) Pace.

Espressamente richiamata nella nostra Carta costituzionale, la pace è un principio assoluto che, colto nella sua originaria carica semantica, sottende una specifica prospettiva sul mondo e sulle relazioni tra persone e popoli. È il prisma con il quale leggere il tempo presente, la visione in grado di alimentare i sogni e le aspirazioni di intere generazioni, soprattutto delle generazioni più giovani. Ispirandoci a questo fondamentale canone, in coerenza con i tradizionali pilastri della nostra politica estera, a partire dall'appartenenza all'Unione europea, crediamo fermamente nel multilateralismo come strumento più efficace per affrontare l'attuale contesto internazionale e, in questa prospettiva, restiamo aperti al dialogo con gli altri attori di rilievo globale. Per naturale vocazione geografica e storica, dobbiamo impegnarci, in una prospettiva di pace, per la stabilizzazione e lo sviluppo del Mediterraneo, affinché torni ad essere luogo privilegiato per lo scambio dei beni e per la condivisione e l'integrazione delle culture dei popoli che vi si affacciano.

d) Democrazia.

Il rapporto tra cittadini e i propri rappresentanti deve essere costantemente alimentato. È alla base del buon funzionamento della nostra società. In questa prospettiva si inseriscono interventi diretti a migliorare la qualità del sistema rappresentativo, ma anche a rafforzare gli istituti di democrazia partecipativa, attraverso i quali i cittadini sono direttamente coinvolti nell'assunzione delle decisioni di interesse collettivo.

e) Politica come servizio.

La politica è l'attività privilegiata di governo della complessità, chiamata a farsi carico del destino di una intera comunità. Essa deve muovere dalla valutazione complessiva di tutti gli interessi in gioco e deve esprimere visioni prospettiche, con l'obiettivo di migliorare la società e, in particolare, le condizioni di vita delle persone, evitando di perseguire utilità o vantaggi particolari a beneficio esclusivo di singoli gruppi o persone.

f) Etica pubblica.

I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, ai sensi dell'art. 54 della Costituzione italiana, sono chiamati a svolgerle con «disciplina e onore». La norma richiama l'impegno di tutti coloro ai quali sono affidati incarichi di rilievo pubblico a rispettare non solo le regole formali, ma ad alimentare anche l'ethos pubblico, coltivando le virtù della correttezza e del senso di responsabilità. Questo impegno evoca lo spazio proprio della «responsabilità politica», che va tenuta distinta dalla responsabilità giuridica, in particolare penale.

g) Rispetto della legalità.

Il rispetto della legge e delle regole giuridiche è condizione indispensabile per assicurare una pacifica convivenza e un più ordinato svolgimento della vita sociale. Lottare contro le organizzazioni criminali e contro la corruzione significa combattere le rendite parassitarie di chi indebitamente drena le risorse della intera collettività, significa difendere i diritti di tutti i cittadini onesti e contrastare lo svantaggio competitivo che subiscono le imprese e, più in generale, gli operatori economici che agiscono nella legalità rispetto a quelli che operano nel malaffare.

h) Trasparenza e semplificazione.

La trasparenza è un principio fondamentale che migliora il funzionamento dei sistemi democratici. La trasparenza impone a tutti coloro che assumono incarichi di rilievo pubblico il dovere di rendere conto del proprio operato ai cittadini, un principio che integra quello di legalità e alimenta la condivisione dell'ethos pubblico. Il principio di semplificazione impone invece alla pubblica amministrazione di snellire e abbreviare i procedimenti, in modo da offrire un rapporto chiaro e paritario ai cittadini e alle imprese. I principi di trasparenza e di semplificazione contribuiscono a migliorare la qualità dell'azione della pubblica amministrazione, a responsabilizzare i pubblici poteri nell'esercizio delle proprie prerogative, a elevare il grado di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

i) Cittadinanza attiva.

La politica non si pratica soltanto nelle sedi delle istituzioni e delle formazioni politiche, ma ovunque i cittadini si ritrovino per esercitare consapevolmente i propri diritti e si confrontino per elaborare proposte e assumere decisioni riguardanti la vita collettiva della comunità di appartenenza. In questa prospettiva diventa essenziale sollecitare e sostenere le iniziative di cittadinanza attiva, vale a dire le pratiche di «attivismo civico» mirate a rendere effettivi i diritti esistenti o a promuovere il riconoscimento di nuovi diritti, favorendo l'inclusione sociale di tutti i cittadini.

j) Il diritto alla salute.

La salute è il bene primario della persona, riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale, presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti. La salute non è solo assenza di malattie, né può essere ascritta solo al benessere fisico, ma ricomprende il benessere psicologico e sociale. Il ruolo del Servizio sanitario nazionale è un pilastro fondamentale nella cura e nella prevenzione delle malattie, così come lo è quello di una sanità pubblica di qualità, il cui accesso universale va garantito a ogni persona.

k) Il diritto all'istruzione e alla cultura.

Tutti devono poter accedere ad adeguati percorsi pubblici di istruzione e di formazione di qualità, in modo da promuovere la piena consapevolezza di sé e poter contribuire al processo di democratizzazione dell'intera società. La cultura deve essere resa accessibile a tutti, in quanto patrimonio di conoscenze e strumento di dialogo e di riconoscimento delle diversità. Tutti hanno diritto a una formazione culturale aperta, partecipata, pienamente fruibile, inclusiva, che valorizzi le inclinazioni e le professionalità di ognuno affinché tutto il nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale, rappresenti, sia per il singolo e sia per l'intera comunità, un efficace strumento di lettura e di interpretazione del presente e anche una bussola nelle sfide future.

l) Il diritto al lavoro.

Occorre dare attuazione ai principi della Costituzione italiana che riconoscono il diritto al lavoro e il diritto a una retribuzione giusta e adeguata. Occorre garantire la qualità dell'occupazione e promuovere le condizioni affinché tutti possano vivere nella dignità del proprio lavoro, in un ambiente sicuro e stimolante, che favorisca lo sviluppo della propria personalità e una piena promozione professionale e sociale. Il lavoro deve essere compatibile con il tempo libero e gli spazi di vita personale.

m) Imprese responsabili.

L'attività di impresa contribuisce al progresso economico di una comunità, offrendo prospettive occupazionali e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso i beni prodotti o i servizi erogati. La finalità lucrativa è caratteristica dell'impresa e la remunerazione dell'iniziativa economica è fondamentale perché aiuta a distinguere l'attività di impresa dalle iniziative filantropiche o di solidarietà. Ma un'impresa è anche comunità di donne e di uomini che lavorano insieme, che interloquisce, a sua volta, con comunità più ampie: è assolutamente indispensabile che un'impresa si premuri delle conseguenze delle proprie attività sul piano dell'impatto ambientale, dei diritti e del benessere dei lavoratori.

n) Principio di sussidiarietà.

I bisogni dei cittadini possono essere efficacemente e legittimamente soddisfatti anche in virtù delle iniziative degli enti territoriali più prossimi (autonomia verticale) o delle iniziative degli stessi cittadini, con particolare riguardo alle attività del terzo settore (autonomia orizzontale).

o) Cura delle parole.

La cura delle parole, l'attenzione per il linguaggio adoperato sono importanti anche al fine di migliorare i legami di integrazione e

di rafforzare la coesione sociale. Le espressioni verbali aggressive devono essere considerate al pari di comportamenti violenti. La facilità di comunicare consentita dalle tecnologie digitali e alcune dinamiche innescate dal sistema dell'informazione non devono indurre a dichiarazioni irriflesse o alla superficialità di pensiero. Il dialogo profondo, il confronto rispettoso delle opinioni altrui contribuiscono ad arricchire la propria esperienza personale e l'esperienza culturale delle comunità di rispettiva appartenenza.

(2)
Finalità

a) L'Associazione garantisce il più ampio spazio di confronto democratico e le più intense modalità di scambio di idee, di opinioni e di valutazioni tra i propri Iscritti. L'Associazione si propone, inoltre, di mantenere un dialogo costante con la società civile e con gruppi, associazioni, organismi variamente rappresentativi, anche non iscritti all'Associazione stessa, in modo da sollecitare l'elaborazione e la raccolta di idee, progetti, suggerimenti, utili ad arricchire le proprie iniziative politiche, sociali e culturali e a migliorare la società e le condizioni di vita dei cittadini.

b) L'Associazione riconosce a tutti gli Iscritti, in conformità con le disposizioni della Carta dei Principi e dei Valori, del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico ed in specie attraverso lo strumento della Rete, un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l'attività politica dell'Associazione.

c) L'Associazione intende raccogliere l'esperienza maturata nell'ambito del *blog* www.beppegrillo.it, dei *«meetup»*, delle manifestazioni ed altre iniziative popolari, delle «Liste Civiche Certificate» e comunque delle liste presentate sotto il simbolo «MoVimento 5 Stelle» nelle elezioni comunali e regionali, nonché dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica ed il Parlamento Europeo in seguito, rispettivamente, alle passate elezioni politiche ed europee ed alle esperienze di governo nazionale e locali.

d) Il MoVimento 5 Stelle promuove, attraverso idonee piattaforme *internet* o altre modalità, eventualmente anche non telematiche, il coinvolgimento dei propri Iscritti nel processo di individuazione di quanti provvederanno a diffondere e a realizzare le idee, i progetti e le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica dell'Associazione.

e) Il MoVimento 5 Stelle svolge la propria attività politica nel rispetto del principio di trasparenza e partecipazione.

f) Fermo quanto previsto dalla successiva lettera *g)*, gli Iscritti possono inviare agli Organi del MoVimento 5 Stelle richieste di informazioni.

g) L'attività del MoVimento 5 Stelle è improntata al rispetto delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza, della protezione dei dati personali e della vita privata degli Iscritti.

Art. 3.
Assenza di fine lucrativo

a) L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

b) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

c) È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o di avanzi di gestione.

Art. 4.
Funzionamento dell'Associazione

a) L'organizzazione interna dell'Associazione ed il suo funzionamento sono improntati al rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza. L'Associazione persegue, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali elettivi e per le cariche elettive, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, e, a tal fine, promuove la presenza di almeno 2/5 (due quinti) per ciascun genere e adotta adeguati sistemi di voto.

b) L'Associazione garantisce la democratica e paritaria partecipazione attiva degli Associati e la libera espressione, in tutte le forme possibili e consentite, del pensiero di ognuno, tutelando le minoranze. A tal fine, l'Associazione assicura, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, la più ampia rappresentatività.

c) Al fine della più ampia e consapevole partecipazione, l'Associazione cura la piena e trasparente informazione circa le attività, le iniziative ed i progetti e approfondisce e valorizza le istanze di ciascun Iscritto.

d) L'Associazione promuove la partecipazione attiva degli Iscritti in piena conformità alla normativa in materia di privacy tempo per tempo vigente, alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati personali e nel pieno rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali di ognuno.

Art. 5.
Iscritti al MoVimento 5 Stelle

a) Possono aderire al MoVimento 5 Stelle (gli Iscritti) tutti i cittadini italiani, residenti in Italia o all'Estero, e tutti i cittadini UE residenti in Italia, nonché i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità all'atto dell'iscrizione, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni, che non risultino, all'atto dell'adesione, nonché in corso di iscrizione, aderenti ad altri partiti politici e/o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell'Associazione. L'adesione è in ogni caso preclusa a coloro che abbiano subito l'esclusione e/o che abbiano procedimenti giudiziari (in veste di parti attrici e/o ricorrenti o di parti convenute e/o resistenti) con qualsivoglia organismo associativo che agisca o abbia agito sotto il simbolo «MoVimento 5 Stelle».

b) L'iscrizione ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno a seguito di login nel sito informatico del MoVimento 5 Stelle o a seguito di altra attività partecipativa stabilita dal Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia determina, altresì, le modalità operative per l'iscrizione.

c) L'iscrizione viene meno per dimissioni, per perdita dei requisiti di iscrizione, per esclusione.

d) Tutti gli iscritti dichiarano di accettare la Carta dei Principi e dei Valori, il presente Statuto ed il Codice etico e si impegnano a rispettare i Regolamenti che definiscono lo svolgimento della vita associativa e le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi associativi.

e) L'adesione all'Associazione può essere effettuata anche mediante iscrizione *on-line* sulla base delle indicazioni meglio dettagliate sul sito *internet* dell'Associazione stessa. L'Associazione si avvale di strumenti informatici per la gestione delle iscrizioni e relative banche dati.

f) Qualsiasi contestazione sul possesso, sulla perdita dei requisiti di iscrizione o sulla cessazione della qualità di Iscritto per mancato rinnovo è rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri.

g) Ciascun iscritto al MoVimento 5 Stelle ha il diritto:

1. di concorrere alla definizione dell'indirizzo politico degli eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, attraverso la partecipazione alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse nazionale e locale, anche nell'ambito delle piattaforme *internet* organizzate o comunque riconosciute dal MoVimento 5 Stelle, secondo le procedure di cui al presente Statuto e risultanti dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;

2. di partecipare, esprimendo il proprio voto, alle votazioni in rete di volta in volta indette secondo le procedure previste dal presente Statuto;

3. di candidarsi, avendone i requisiti, per le elezioni nazionali, europee, regionali e locali, secondo le modalità di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti e risultanti dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;

4. di candidarsi alle cariche associative, secondo i requisiti e con le modalità di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti e risultanti dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;

5. nel rispetto delle eventuali procedure attuative stabilite dal Comitato di Garanzia, di formulare proposte di legge, onde le medesime, qualora approvate dagli Iscritti al MoVimento 5 Stelle mediante votazioni in rete, possano essere fatte proprie dagli eletti nell'ambito delle istituzioni nei quali i medesimi operano.

h) Con apposito Regolamento approvato in conformità al presente Statuto (art. 16, lettera *c)* sono disciplinate le specifiche tecniche delle modalità di presentazione di autocandidature da parte degli Iscritti. In ogni caso, le autocandidature sono subordinate alla verifica positiva della sussistenza e/o della permanenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. Non possono presentare la propria candidatura coloro che risultino sospesi (anche solo in via cautelare) dall'Associazione o che siano stati espulsi dall'Associazione, ancorché il provvedimento di espulsione non sia definitivo.

Il Presidente valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura; tale giudizio può intervenire in qualsiasi momento dell'*iter* fino allo scadere del termine per il deposito delle liste elettorali.

i) Ciascun Iscritto ha il dovere:

1. di rispettare e conformarsi ai principi ed ai valori espressi nella Carta dei Principi e dei Valori;

2. di mantenere i requisiti di iscrizione indicati nel presente Statuto e di attenersi alle disposizioni dello stesso;

3. di rispettare le decisioni assunte dagli Organi del MoVimento 5 Stelle;

4. di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle;

5. di attenersi a criteri di lealtà e correttezza nei confronti degli altri Iscritti;

6. di concorrere attivamente all'azione politica del MoVimento 5 Stelle, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità;

7. di riscontrare, entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dalla relativa ricezione, ogni richiesta formulata dagli Organi associativi tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o l'identità;

8. di rendersi disponibile a presentarsi personalmente davanti al Comitato di Garanzia, nell'ipotesi in cui sorga la necessità di verificare l'identità del medesimo;

9. di rispettare e conformarsi alle disposizioni del Codice Etico, dei Regolamenti che definiscono lo svolgimento della vita associativa e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi associativi.

j) Gli Iscritti eletti quali parlamentari italiani e consiglieri regionali sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle si obbligano a trattenere per sé stessi, a remunerazione dell'attività svolta, non più della somma stabilita per ciascuna legislatura/consiliatura dal Comitato di Garanzia, d'intesa con il Presidente, con apposito Regolamento ai sensi dell'art. 16, lett. *c)* del presente Statuto.

La parte della remunerazione percepita eccedente la misura indicata nel Regolamento sopra menzionato dovrà essere restituita parte all'Associazione per le spese di funzionamento e parte alla collettività nelle forme e nei modi dettagliati nel medesimo Regolamento; il Regolamento potrà disciplinare, altresì, anche i meccanismi decisionali inerenti alla selezione dei destinatari delle relative erogazioni nonché le modalità di sostegno economico all'attività dei gruppi territoriali.

Gli Iscritti eletti quali parlamentari italiani e consiglieri regionali avranno diritto a trattenere, in aggiunta alla remunerazione percepita non eccedente la misura indicata nel Regolamento, ogni voce di rimborso prevista dai regolamenti dell'assemblea elettiva di appartenenza nei modi e nelle forme che saranno stabilite nel Regolamento sopra menzionato.

Art. 6.
Gruppi territoriali

a) Il MoVimento 5 Stelle promuove la partecipazione attiva degli Iscritti alla vita politica interna dell'Associazione. A tale fine, gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, in numero minimo di 30 (trenta), possono costituire, autorizzati dal Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati, Gruppi territoriali di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali e, inoltre, Gruppi territoriali all'estero dedicati agli iscritti al Movimento 5 Stelle iscritti all'Aire o comunque residenti all'estero. Una volta costituito un Gruppo territoriale, ad esso possono successivamente aderire altri Iscritti.

b) Unico ulteriore requisito richiesto per aderire a un Gruppo territoriale, oltre a quelli previsti per l'iscrizione al MoVimento, è che l'Aderente sia residente o comunque domiciliato in quel territorio.

Nell'ambito della piattaforma informatica viene menzionata la scelta, se operata, di aderire a un Gruppo territoriale e possono essere forniti strumenti operativi di collaborazione *on-line*.

Non è possibile aderire, contemporaneamente, a due o più Gruppi territoriali, salvo quanto eventualmente previsto nel Regolamento di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del presente articolo.

c) La decadenza o l'esclusione dalla qualità di Iscritto al MoVimento 5 Stelle comportano, automaticamente, anche decadenza o esclusione dalla qualità di Iscritto a un Gruppo territoriale.

L'adesione a un Gruppo territoriale non comporta per l'Iscritto all'Associazione alcun onere aggiuntivo, al di fuori dell'impegno ad offrire il proprio contributo di idee e di progetti e a partecipare alle varie iniziative del Gruppo.

In qualunque momento l'Iscritto può chiedere di lasciare il Gruppo territoriale senza che questo implichi dimissioni dall'Associazione.

Le modalità operative per l'autorizzazione alla costituzione di un Gruppo territoriale, per il mantenimento dell'autorizzazione nonché per l'adesione degli iscritti ai Gruppi territoriali sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Comitato per i rapporti territoriali, sentito il Presidente.

d) Nelle forme e modalità che saranno indicate nel Regolamento di cui alla lettera che precede ciascun gruppo territoriale, o l'unione di più gruppi territoriali, potranno eleggere propri rappresentanti.

e) Ciascun Gruppo territoriale si conforma agli indirizzi politici ed all'unitaria attività politica del MoVimento 5 Stelle.

f) L'Associazione destina una quota parte delle proprie risorse al finanziamento di Gruppi territoriali, finalizzati a progetti e iniziative. I Gruppi territoriali non sono autorizzati ad assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da eventuali attività da essi svolte.

g) Ciascun Gruppo territoriale può inoltrare proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato nazionale progetti, il quale, nel caso siano state deliberate a maggioranza dei componenti del Gruppo territoriale, è tenuto a vagliarle e a dare una risposta entro un congruo termine.

Nel caso in cui il Comitato nazionale progetti ritenga che il progetto o la proposta legislativa non sia stata sufficientemente istruita, invita il Gruppo territoriale ad approfondirla ulteriormente. In caso di proposta di iniziativa legislativa vagliata positivamente dal Comitato nazionale progetti, si procederà alla sua messa in votazione da parte di tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle e, in caso di approvazione, essa viene integrata nel programma politico del MoVimento 5 Stelle.

h) In caso di gravi violazioni dei principi risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte, il Comitato nazionale per la prossimità territoriale, di concerto con il Presidente, può richiedere al Collegio dei Probiviri di disporre lo scioglimento o la chiusura o la sospensione (la quale non può avere durata di oltre un anno) o il commissariamento di singoli Gruppi territoriali. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento scritto reclamabile avanti al Comitato di Garanzia. Al relativo procedimento avanti al Collegio dei Probiviri e al Comitato di Garanzia si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per il procedimento disciplinare.

Art. 7.
Democrazia diretta e partecipata

a) Competono a coloro che risultano regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in Rete, le seguenti decisioni fondamentali per l'azione politica del MoVimento 5 Stelle:

- elezione del Presidente;

- elezione dei componenti del Comitato di Garanzia;

- elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;

- votare mediante consultazione in rete le proposte di autocandidatura presentate dagli iscritti, secondo le procedure stabilite dai Regolamenti contenenti le specifiche tecniche delle modalità di presentazione delle autocandidature;

- approvazione del programma politico da presentare, sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, alle elezioni politiche ed europee ed eventualmente, su iniziativa del Presidente, regionali e amministrative;

- approvazione delle proposte di legge proposte dagli Iscritti, in particolare dai Gruppi territoriali e approvate dal Comitato nazionale progetti;

- conferma della sfiducia al Presidente, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti;

- ogni altra decisione rimessa alla consultazione in Rete in virtù del presente Statuto.

b) La consultazione in Rete di coloro che sono regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, in sessione nazionale o nelle eventuali articolazioni locali secondo il livello territoriale di competenza, è indetta con cadenza annuale dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od inerzia, dal Vicepresidente vicario.

Con Regolamento del Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, possono essere disciplinate altre o ulteriori modalità di consultazione degli Iscritti per le decisioni concernenti tematiche od elezioni di enti locali.

c) La consultazione in Rete per la conferma della sfiducia al Presidente è indetta senza indugio.

La consultazione in Rete per la conferma della sfiducia al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti, è indetta senza indugio dal Presidente.

d) Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, la data e l'orario iniziale e finale della votazione e le modalità di voto; la durata della votazione non deve essere inferiore a 10 (dieci) ore.

e) Possono prendere parte alla consultazione in Rete tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione. Non possono votare gli Iscritti da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall'Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori.

f) Fatte salve altre norme previste dal presente Statuto, le decisioni rimesse agli Iscritti al MoVimento 5 Stelle s'intendono approvate qualunque sia il numero di partecipanti al voto.

g) Entro il giorno successivo al termine finale per la consultazione, i risultati sono pubblicati sul sito del MoVimento 5 Stelle, a cura del Comitato di Garanzia. La verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti sono effettuati in via automatica dal sistema informatico. La regolarità delle consultazioni è in ogni caso certificata da un organismo indipendente, nominato dal Comitato di Garanzia, o da un notaio.

h) Entro 5 (cinque) giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell'Associazione, il Presidente può disporre l'inefficacia di una deliberazione, ed eventualmente la sua ripetizione, qualora siano rilevati vizi, irregolarità o violazioni di norme statutarie, del codice etico o regolamentari nel corso di svolgimento della stessa che possono aver alterato il risultato.

Art. 8.
Forum

a) Il MoVimento 5 Stelle promuove la costituzione ed il funzionamento, anche a mezzo di piattaforma informatica, di *Forum* tematici, luoghi di discussione, di confronto e di scambio di idee politiche fondato su principii di democraticità, rispetto e senso civico.

b) La costituzione dei *Forum*:

1. se di ambito nazionale, è deliberata dal Consiglio Nazionale, previo parere positivo del Presidente;

2. se di diverso, più circoscritto, ambito, è deliberata dal Comitato per la prossimità territoriale, previo parere positivo del Coordinatore per la prossimità territoriale.

c) La partecipazione ai *Forum* è aperta a tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle nonché a tutti coloro (i «Sostenitori») che, avendo compiuto 16 (sedici) anni, accettano il Regolamento dei *Forum*, si iscrivono nell'apposita sezione del MoVimento al solo fine della propria partecipazione ai *Forum* tematici, ivi offrendo il proprio contributo di idee. I Sostenitori non sono Iscritti al MoVimento 5 Stelle e, pertanto, non partecipano dei relativi diritti e dei relativi obblighi.

d) Le regole per la costituzione, il funzionamento, lo scioglimento dei *Forum* tematici sono fissate in un apposito Regolamento che sarà approvato dal Comitato di Garanzia, sentito il Presidente.

e) L'Associazione garantisce la trasparenza e l'accessibilità dei lavori dei *Forum* tematici e dei materiali e dei documenti prodotti, al cui utilizzo ciascun iscritto autorizza l'Associazione all'atto della propria partecipazione al *Forum*.

f) I risultati dei lavori dei *Forum* tematici concorrono alla formazione della base politica del programma del MoVimento 5 Stelle.

g) Il risultato dei lavori di ciascun *Forum* tematico può tradursi in proposte progettuali ed iniziative legislative da inoltrarsi, con decisione della maggioranza assoluta dei partecipanti a ciascun *Forum*, al Comitato nazionale progetti.

h) Nel caso in cui il Comitato nazionale progetti ritenga che il progetto o la proposta legislativa non sia stata sufficientemente istruita, invita il *Forum* ad approfondirla ulteriormente.

i) In caso di approvazione da parte del Comitato nazionale progetti, la proposta viene messa in votazione degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle e, se approvata, viene integrata nel programma politico del MoVimento 5 Stelle.

j) Le proposte progettuali e le iniziative legislative provenienti dai *Forum* tematici vagliate positivamente dal Comitato nazionale progetti vengono inserite in una apposita sezione del sito ufficiale del MoVimento 5 Stelle.

Art. 9.
Organizzazione del MoVimento 5 Stelle

a) Sono Organi del MoVimento 5 Stelle:

- l'Assemblea;
- le Assemblee territoriali;
- il Presidente;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato di Garanzia;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Tesoriere.

b) Le cariche di Presidente, di componente del Comitato di Garanzia, di componente del Collegio dei Probiviri e di Tesoriere sono incompatibili con altre cariche associative.

c) Con Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, possono essere disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento:

- del Comitato nazionale progetti;
- del Comitato per la formazione e l'aggiornamento;
- del Comitato per i rapporti europei e internazionali;
- del Comitato per i rapporti territoriali;

nonché di altri Comitati proposti dal Presidente all'Assemblea.

Art. 10.
Assemblea

a) L'Assemblea è formata da tutti gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione. Non possono prendere parte all'Assemblea gli Iscritti da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall'Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori.

b) Spetta all'Assemblea, oltre a quanto previsto dal codice civile:

1. eleggere il Presidente

2. approvare i documenti politici proposti dal Presidente ovvero da almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle, ferme le competenze e le responsabilità del Presidente nella determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle;

3. eleggere il Tesoriere, d'intesa con il Presidente.

4. eleggere, su proposta del Presidente, i componenti dei Comitati previsti dall'art. 9, lett. *c)* del presente Statuto;

5. su iniziativa del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti aventi diritto di voto, proporre indirizzi per l'adozione e/o la modifica dei Regolamenti di competenza del Comitato di Garanzia;

6. deliberare la modifica dello Statuto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti;

7. deliberare la revisione della Carta dei Principi e dei Valori

8. deliberare la modifica del Codice Etico;

9. esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dal presente Statuto.

c) L'Assemblea è convocata in luogo fisico o su piattaforma informatica *on-line* almeno una volta l'anno dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente vicario, ovvero, in caso di inerzia di questi ultimi, dal Presidente del Comitato di Garanzia. È altresì convocata qualora lo richieda almeno 1/3 (un terzo) degli Iscritti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con avviso sul sito *internet* ufficiale del MoVimento 5 Stelle, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. Nell'avviso sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, il luogo fisico e/o la piattaforma informatica *on-line* ove si svolgerà, le modalità di voto e, in caso di Assemblea *on-line*, anche i termini entro i quali ciascun partecipante all'Assemblea può far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni come *infra* definiti, la data e l'orario iniziale e finale della votazione. Tali disposizioni si applicano anche alla consultazione in rete degli Iscritti nei casi di cui all'art. 7, lett. *a)*, *b)* e *c)* del presente Statuto.

Ricorrendo eccezionali e motivati casi di urgenza i termini di cui sopra, nonché la durata della votazione *on-line*, su proposta del Presidente e parere favorevole del Comitato di Garanzia, possono essere ulteriormente ridotti.

Il preavviso di convocazione è di almeno 8 (otto) giorni per le votazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto (ivi incluse fusioni, scissioni o trasformazioni), lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la sfiducia al Presidente, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Comitato di Garanzia; il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea determina le modalità di svolgimento e di votazione dell'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti.

In caso di Assemblea che si svolga in luogo fisico, è consentita la partecipazione all'Assemblea anche mediante audio-conferenza e/o mediante teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, in ogni caso, si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente dell'Assemblea e il segretario.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta di tipo referendario, anche telematica *on-line*, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, anche in via telematica *on-line*.

Le procedure di consultazione e acquisizione del consenso espresso non sono soggette a particolari vincoli formali purché a ciascun Iscritto sia assicurato il diritto ad essere adeguatamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla decisione.

A tal fine, ciascun partecipante all'Assemblea avrà la facoltà di far pervenire, con le modalità che verranno indicate sull'avviso di convocazione, eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni.

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto eventualmente conto delle eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni ricevute, predispone una proposta di delibera da sottoporre alla votazione dell'Assemblea.

Per il caso di svolgimento dell'Assemblea in via telematica *on-line* la durata della votazione non dovrà essere inferiore a 10 (dieci) ore.

d) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero degli Iscritti aventi diritti di voto partecipanti alla votazione.

e) Le votazioni aventi ad oggetto le modifiche al presente Statuto sono valide, in prima istanza, qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritti di voto e, in seconda istanza, qualunque sia il numero dei partecipanti Iscritti aventi diritti di voto, e in ogni caso sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

f) Le proposte aventi ad oggetto la sfiducia al Presidente, al Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, o al Collegio dei Probiviri, o suoi singoli componenti, si intendono respinte dall'assemblea, qualora non vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritto al voto.

g) Le deliberazioni inerenti allo scioglimento della Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli Iscritti aventi diritto al voto.

h) Le deliberazioni inerenti alla revisione della Carta dei Principii e dei Valori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritto al voto in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 1 (un) mese.

i) La verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti sono effettuati in via automatica dal sistema informatico. La regolarità delle consultazioni è in ogni caso certificata da un notaio.

j) Le Assemblee territoriali sono competenti per materie non aventi rilevanza nazionale ma di ambito territoriale più? circoscritto, sollecitate alla consultazione in rete degli iscritti secondo il livello territoriale di competenza, ai sensi dell'art. 7, lett. *b)* dello Statuto; esse sono costituite dagli Iscritti residenti nel territorio di riferimento; ad esse, quali articolazioni territoriali dell'Assemblea, si applicano le norme del presente Statuto sull'Assemblea in quanto compatibili.

Art. 11.
Presidente

a) Il Presidente è l'unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle, ferme restando le attribuzioni dell'Assemblea di cui all'art. 10, lett. *b)*, del presente Statuto.

b) Il Presidente è il rappresentante politico del MoVimento 5 Stelle in tutte le sedi e situazioni, formali e informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell'Associazione, sia in Italia e sia all'Estero.

c) Il Presidente dirige e coordina la comunicazione delle attività del MoVimento 5 Stelle e degli eletti del MoVimento 5 Stelle, della Scuola di Formazione e delle correlate iniziative e produzioni editoriali e pubblicitarie, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche multimediale; il Presidente ha la responsabilità di coordinare e di assicurare la uniformità della comunicazione del MoVimento 5 Stelle ed esercita questa sua responsabilità su tutte le articolazioni rappresentative del MoVimento. Il Presidente è coadiuvato dall'ufficio di segreteria che lo assiste nello svolgimento delle sue funzioni. Il Presidente, con proprio Regolamento, determina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

d) Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- dirige e coordina i rapporti con altre forze politiche o movimenti politici;

- è responsabile dell'utilizzo del simbolo del MoVimento 5 Stelle, anche per tutte le attività collegate alle tornate elettorali;

- presiede il Consiglio Nazionale del quale è componente di diritto;

- dirige il Comitato per i rapporti territoriali;

- dirige il Comitato per la formazione e l'aggiornamento;

- determina la quota delle risorse del MoVimento 5 Stelle da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative;

- designa il Presidente della Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle;

- propone all'Assemblea uno o più Vicepresidenti dell'Associazione;

- attribuisce ad un Vicepresidente eletto le funzioni di vicario;

- propone agli Organi competenti i Regolamenti previsti dal presente Statuto;

- decide l'assunzione del personale dell'Associazione ed il conferimento di incarichi, anche professionali, a terzi; per incarichi ad uno stesso soggetto il cui valore complessivo superi i 100 mila euro, *una tantum* o annuali, è necessario acquisire il parere favorevole del Comitato di Garanzia.

e) Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono subordinati al consenso e/o alla ratifica da parte del Comitato di Garanzia, ivi inclusa l'assunzione di quote o partecipazione in enti o società, costituite o costituende, strumentali allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

f) Il Presidente può, con apposita deliberazione scritta, sentito il Comitato di Garanzia, delegare alcune proprie funzioni o attribuzioni a propri delegati e delegare al Tesoriere la rappresentanza legale dell'Associazione, il tutto nei limiti dei poteri spettanti al Presidente e salvi eventuali limiti da lui posti nell'atto/negli atti di delega. Il Presidente, nei limiti dei propri poteri, può rilasciare procura/e per il compimento di singoli atti o categorie di atti nonché per agire o resistere in giudizio e per transigere.

g) Al fine di assicurare il raccordo, l'uniformità e la massima capillarità e tempestività dell'azione politica anche a livello locale, nonché un'adeguata valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, il Presidente può designare Coordinatori a livello territoriale (regionale, provinciale, comunale) e internazionali per le circoscrizioni estere, ai quali delegare specifiche funzioni attribuite al Presidente dal presente Statuto. La designazione e l'eventuale revoca sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale, previa consultazione dei rappresentanti dei Gruppi territoriali.

h) Il Presidente è eletto mediante consultazione in Rete secondo le procedure approvate dal Comitato di Garanzia, che devono garantire pluralità e trasparenza nelle candidature, e resta in carica per 4 (quattro) anni. Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Può essere eletto Presidente ogni Iscritto che presenti i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che non sia stato iscritto ad altri partiti o movimenti politici nei dieci anni precedenti l'assunzione della carica nonché gli ulteriori requisiti fissati dal Comitato di Garanzia con apposito Regolamento.

Il/i Vicepresidente/i cessa/no col cessare del Presidente, da qualunque causa la cessazione dipenda, salva l'ipotesi di cui alla lett. *k)* del presente articolo. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare la cessazione di un/dei Vicepresidente/i.

Al Vicepresidente vicario il Presidente può delegare alcune proprie funzioni.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

i) Il Presidente, salvo quanto ulteriormente stabilito nel presente Statuto, convoca e dirige i lavori dell'Assemblea, indice le votazioni in Rete e le consultazioni e mantiene l'unità dell'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle.

j) Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del/i Vicepresidente/i, dirige l'azione politica del MoVimento 5 Stelle coordinandola con i Capigruppo parlamentari, con il Capo della delegazione governativa e con il Capo della delegazione europea, laddove esistenti, ognuno per le questioni di propria competenza. Eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale. Eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici non coalizzati, non federati o non alleati con il MoVimento 5 Stelle a livello nazionale devono essere anche approvate dall'assemblea territorialmente competente, in conformità ad apposito Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia.

k) Qualora la carica di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente vicario o, in mancanza, il componente più anziano del Comitato di Garanzia ne assume le veci fino all'insediamento del nuovo Presidente eletto. A tal fine, il Comitato di Garanzia indice entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni la consultazione in Rete per l'elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente vicario o il componente più anziano del Comitato di Garanzia restano comunque in tale funzione in regime di *prorogatio* sino all'insediamento del nuovo Presidente.

l) Il Presidente può essere sfiduciato con delibera assunta all'unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia, ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

m) Nell'ipotesi in cui gli Iscritti non confermino la sfiducia al Presidente proposta dal Comitato di Garanzia, quest'ultimo organo decade, e in ogni caso la mozione di sfiducia non può essere riproposta prima del trascorrere di 12 mesi dalla votazione.

Art. 12.
Consiglio Nazionale

a) Il Consiglio Nazionale coadiuva il Presidente nella determinazione e nell'attuazione della linea politica del MoVimento; su proposta del Presidente, delibera la modifica del contrassegno e la conseguente modifica statutaria, che deve essere successivamente approvata dall'Assemblea degli Iscritti. Deve necessariamente esprimere un parere nel caso in cui la linea politica riguardi l'adesione o meno alla formazione o comunque al sostegno, in qualunque forma, a un governo nazionale o nel caso in cui riguardi l'alleanza o forme, comunque, di accordo per affrontare le elezioni politiche o amministrative. Al fine di assicurare il raccordo, l'uniformità e la massima capillarità e tempestività dell'azione politica anche a livello locale, nonché un'adeguata valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, il Consiglio Nazionale può designare, previa consultazione dei rappresentanti dei Gruppi Territoriali di riferimento, Coordinatori a livello territoriale (regionale, provinciale, comunale) e internazionali per le circoscrizioni estere, ai quali delegare specifiche funzioni attribuite al Presidente dal presente Statuto. Eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale; eventuali alleanze politiche locali con partiti o movimenti politici non coalizzati, non federati o non alleati con il MoVimento 5 Stelle a livello nazionale devono essere anche approvate dall'assemblea territorialmente competente, in conformità ad apposito Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia.

b) I pareri eventualmente resi dal Consiglio Nazionale devono essere allegati ai quesiti sottoposti all'Assemblea.

c) Il Consiglio Nazionale esprime un parere circa la decisione da assumere nei confronti di un eletto che non abbia rispettato la disciplina di gruppo in occasione di uno scrutinio in seduta pubblica o non ottemperi ai versamenti dovuti al MoVimento per lo svolgimento delle attività associative o alla collettività, così come disciplinato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

d) È convocato dal Presidente ogniqualvolta ritenuto necessario per avere un confronto sulla linea e sulle scelte politiche. Possono chiedere la convocazione al Presidente anche 1/3 (un terzo) dei suoi componenti; in tal caso il Presidente provvede entro una settimana o, se la questione posta all'ordine del giorno è particolarmente urgente, provvede entro un termine più breve.

È presieduto dal Presidente.

e) Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente,
- dal/i Vicepresidente/i dell'Associazione,
- dal Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento del Senato,
- dal Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento della Camera dei deputati,
- dal capo della delegazione dei parlamentari europei del MoVimento 5 Stelle,
- dal rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti nella Circoscrizione estera, se eletti,
- da un rappresentante della delegazione di Governo del MoVimento 5 Stelle, se esistente,
- dal Coordinatore del Comitato nazionale progetti, se costituito,
- dal Coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, se costituito,
- dal Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali, se costituito,
- dal Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali, se costituito.

f) Il Consiglio Nazionale è, altresì, composto da:

- otto delegati in rappresentanza delle seguenti Circoscrizioni territoriali: due, uno per ciascun genere, per il Nord (Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria), due, uno per ciascun genere, per il Centro (Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), due, uno per ciascun genere per il Sud (Regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria), due, uno per ciascun genere, per le Isole (Sicilia e Sardegna), eletti dalle relative Assemblee territoriali,
- un delegato per i Comuni, designato tra i Sindaci del MoVimento 5 Stelle,
- un delegato dei Presidenti di Regione a statuto ordinario del MoVimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali del MoVimento,
- un delegato dei Presidenti di Regione a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del MoVimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali delle Regioni a Statuto speciale del MoVimento, e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del MoVimento 5 Stelle, se eletti.

g) Con apposito Regolamento, approvato dal Comitato di Garanzia previo parere positivo del Presidente, ed approvato in conformità all'art. 16, lett. *c)* del presente Statuto, sono disciplinati la durata e le articolazioni dei componenti indicati alla precedente lett. *f)*.

h) Il Coordinatore del Comitato nazionale progetti, il Coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, il Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali, il Coordinatore per i rapporti territoriali sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

i) Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei propri componenti; qualora la votazione dia esito paritario, prevarrà il voto del Presidente.

j) Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente.

k) Il Consiglio Nazionale scade al cessare del Presidente, da qualsiasi causa dipenda.

Art. 13.
Comitati

a) Ai sensi dell'art. 9 lett. *c)* del presente Statuto possono essere costituiti:

- il Comitato nazionale progetti,
- il Comitato per la formazione e l'aggiornamento,
- il Comitato per i rapporti europei e internazionali,
- il Comitato per i rapporti territoriali, con le funzioni oltre specificate,
- nonché altri Comitati proposti dal Presidente all'Assemblea,

b) Il Comitato nazionale progetti ha il compito di selezionare le proposte legislative e le iniziative politiche di vario genere suggerite dalla società civile, dai Gruppi territoriali, dai *Forum* tematici e dalla Scuola di formazione; il Comitato nazionale progetti può avvalersi, nella propria istruttoria, del supporto della Scuola di formazione. Il Comitato nazionale progetti coordina, altresì, l'attività di condivisione di atti e delle migliori pratiche degli eletti, dei gruppi locali e dei *Forum* tematici.

c) Il Comitato per la formazione e l'aggiornamento persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere la formazione degli Iscritti al MoVimento nonché di un pubblico più esteso su temi politici e di governo delle Istituzioni;

2. Sviluppare il dibattito e approfondire temi centrali della dialettica politica al fine di promuovere una reale conoscenza dei problemi e di avvicinare i giovani e la società civile ad una sana dialettica politica.

Queste finalità saranno perseguite assicurando la pluralità delle voci e la qualità dei contenuti e favorendo anche l'elaborazione e l'istruzione delle proposte selezionate dai Gruppi territoriali e *Forum* tematici volte a recepire le istanze dei cittadini. Il tutto come meglio potrà essere disciplinato in un apposito Regolamento.

d) Il Comitato per i rapporti europei e internazionali:

1. Istruisce gli accordi e le convenzioni con formazioni politiche estere, che vengono ratificate e sottoscritte dal Presidente;

2. Delibera la partecipazione di delegazioni del MoVimento a congressi di altri partiti o movimenti o a conferenze e incontri di natura politica o culturale con altri partiti o movimenti, europei e internazionali.

e) Il Comitato per la prossimità territoriale è deputato a coordinare le attività relative ai rapporti tra i territori nonché tra i territori e le articolazioni centrali e, su delega del Presidente, il coordinamento di campagne elettorali locali.

f) Le funzioni di eventuali altri Comitati sono fissate dalla proposta del Presidente all'Assemblea.

Art. 14.
Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle

a) Con Regolamento del Comitato per la formazione e l'aggiornamento è istituita la Scuola di Formazione.

La Scuola di Formazione si prefigge la formazione continua e l'aggiornamento permanente specialistico di coloro che si impegnano e che intendono impegnarsi in politica, con particolare attenzione ai giovani.

b) La Scuola di Formazione promuove l'organizzazione di conferenze, seminari, incontri formativi, corsi di formazione, con esperti delle varie discipline ed esponenti del mondo della cultura, della scienza, della società; all'interno della Scuola di Formazione sono costituiti gruppi di lavoro sulle attività e sui settori più rilevanti che riguardano la vita economica, politica, culturale, sociale, di rilievo interno ed internazionale.

c) La Scuola si prefigge, inoltre, l'obiettivo di fornire la formazione permanente e l'aggiornamento dei portavoce eletti e degli amministratori locali e di tutti coloro che rivestono incarichi pubblici.

d) La Scuola di Formazione è luogo di condivisione delle migliori pratiche in sede amministrativa e con i gruppi di lavoro. Su iniziativa del Presidente possono essere costituite, nell'ambito della Scuola, speciali Commissioni nazionali per lo studio e l'approfondimento di particolari temi.

Art. 15.
Collegio dei Probiviri

a) Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto dei doveri degli Iscritti e a tal fine irroga le sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del presente Statuto.

b) L'incarico di Probiviro dura 4 (quattro) anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

c) Il Collegio dei Probiviri è formato da 5 (cinque) membri eletti mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di almeno 10 (dieci) nominativi, formata da Iscritti al MoVimento 5 Stelle che si siano distinti per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione all'interno di almeno due nominativi nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Collegio dei Probiviri in carica al momento della sostituzione. In caso venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri l'intero Organo decade.

d) Alla scadenza, il Collegio dei Probiviri resta in carica in regime di *prorogatio*, con compiti limitati alla sola gestione ordinaria, sino all'insediamento del nuovo Organo.

e) I componenti del Collegio dei Probiviri sono revocabili mediante consultazione in Rete, previo parere conforme del Comitato di Garanzia.

f) Su proposta del Collegio dei Probiviri possono essere costituiti, con le stesse modalità, Collegi dei Probiviri territoriali con funzioni di supporto e di collaborazione all'attività istruttoria del Collegio dei Probiviri.

Art. 16.
Comitato di Garanzia

a) Il Comitato di Garanzia sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto. A tal fine, il Comitato di Garanzia, salvo quanto ulteriormente stabilito nel presente Statuto:

- decide in ordine alla sussistenza o perdita dei requisiti per l'iscrizione al MoVimento 5 Stelle, salvo, in caso di contestazioni, il disposto dell'art. 5, lett. *f)*, del presente Statuto;
- su richiesta del Presidente, esprime il parere sulla compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle delle candidature a cariche elettive;
- è Organo del reclamo avverso i provvedimenti disciplinari anche cautelari;
- designa il soggetto incaricato della certificazione della regolarità di funzionamento del sistema informatico relativo alle consultazioni in Rete degli Iscritti e alle votazioni in rete dell'Assemblea;
- allorquando previsto dallo Statuto, esprime parere sull'interpretazione e applicazione delle disposizioni dello Statuto;
- adotta o modifica, su proposta del Presidente, il Codice Etico da sottoporre alla consultazione in Rete degli Iscritti;
- determina, su proposta del Presidente, l'indennità di funzione spettante agli Organi associativi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

b) L'incarico di componente del Comitato di Garanzia dura 4 (quattro) anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

c) Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina ed eventualmente approva i Regolamenti esecutivi necessari per l'attività dell'Associazione, ivi inclusi quelli contenenti le specifiche tecniche delle modalità di presentazione delle autocandidature alle cariche rappresentative e quelli inerenti all'entità della somma che ciascun eletto può trattenere per sé stesso, a remunerazione dell'attività svolta in ragione della carica ricoperta.

Nell'ipotesi in cui il Comitato di Garanzia non approvi la proposta di Regolamento del Presidente, propone a quest'ultimo le modifiche da apportare; in tale caso:

- qualora il Presidente accetti le modifiche suggerite dal Comitato di Garanzia, quest'ultimo non potrà più opporsi all'emanazione del Regolamento;

- qualora il Presidente non accetti le modifiche suggerite dal Comitato di Garanzia, la decisione sul contenuto del Regolamento verrà rimessa a una consultazione in Rete degli Iscritti.

d) Il Comitato di Garanzia, infine, delibera all'unanimità la sfiducia al Presidente; la sfiducia, è condizionata alla conferma da parte dell'Assemblea a norma degli articoli 10, lett. *f)* e 11, lett. *l)* ed *m)* del presente Statuto; nell'ipotesi in cui gli Iscritti non confermino la delibera di sfiducia proposta dal Comitato di Garanzia, tale ultimo Organo decade con effetto immediato con conseguente necessità di indizione della consultazione in Rete per la nomina di un nuovo Comitato di Garanzia.

e) Il Comitato di Garanzia è composto da 3 (tre) membri eletti mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di almeno 6 (sei) nominativi proposti dal Consiglio Nazionale tra gli eletti ed *ex* eletti nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze, e della rappresentatività di genere e di un criterio di rappresentanza territoriale. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Comitato di Garanzia in carica al momento della sostituzione.

In caso venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Comitato di Garanzia l'intero Organo decade.

f) Nella seduta di insediamento il Comitato di Garanzia elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato di Garanzia, cui spetta la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori. Salvo motivate esigenze di indifferibilità ed urgenza, i lavori del Comitato sono convocati con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso, tramite comunicazione fatta pervenire a tutti i componenti, con modalità che ne consenta la certificazione della ricezione. Le riunioni sono comunque valide in presenza di tutti i suoi componenti.

Il Comitato di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

g) Il Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, su iniziativa del Presidente, può/possono essere sfiduciato/i dall'Assemblea.

Art. 17.
Procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari

a) Gli Iscritti al MoVimento 5 Stelle possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per la violazione dei doveri stabiliti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto e dal Codice Etico nonché dai Regolamenti e dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi.

b) Gli Iscritti possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari anche per:

1. violazione delle regole o delle procedure per l'iscrizione;

2. violazione delle regole o delle procedure per la presentazione e selezione delle candidature;

3. dichiarazioni non veritiere rese all'Associazione all'atto dell'adesione o della presentazione della candidatura a Cariche elettive od a Cariche associative;

4. promozione, organizzazione o partecipazione a cordate, correnti, gruppi riservati di Iscritti e comunque ogni altra iniziativa che abbia la finalità di affrontare la vita interna dell'Associazione e passaggi decisionali sulla base di orientamenti preventivamente organizzati o appartenenze predeterminate a cordate, correnti o gruppi;

5. compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per la selezione dei candidati;

6. atti, comportamenti, iniziative che, anziché favorire la più ampia partecipazione degli Iscritti e l'adesione di nuovi Iscritti alla vita dell'Associazione, siano diretti a frapporre ostacoli immotivati o chiusure ingiustificate;

7. comportamenti interni ed esterni all'Associazione che contrastano con i valori ed i principii fondanti dell'Associazione, quali risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto e dal Codice Etico nonché dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Associativi. L'adesione ad altri partiti politici e/o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli dell'Associazione senza aver comunicato il recesso dall'Associazione costituisce causa di esclusione.

c) Gli eletti ad una carica elettiva possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari anche per:

1. violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura;

2. mancata cooperazione e coordinamento con gli altri Iscritti, anche all'interno delle assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle.

d) Le sanzioni disciplinari applicabili sono: il richiamo, la sospensione, l'esclusione.

Il Collegio dei Probiviri dovrà graduare la sanzione in ragione della gravità della violazione quale accertata a seguito dell'istruttoria, nonché ricorrendo circostanze attenuanti o aggravanti o in caso di recidiva. La sospensione può essere irrogata fino al massimo di un anno.

e) Il Collegio dei Probiviri, a fronte di istanza motivata da parte o del Presidente o di qualunque Aderente regolarmente iscritto, esaminata l'istanza e valutati i fatti addotti e la documentazione eventualmente prodotta, qualora ritenga insussistente l'addebito dichiara il non luogo a procedere; in caso contrario, il Collegio dei Probiviri comunica alla persona incolpata, mediante comunicazione *e-mail* (all'indirizzo indicato all'atto dell'adesione all'Associazione o comunicato successivamente per iscritto), nonché al Comitato di Garanzia, al Presidente dell'Associazione, l'avvio del procedimento disciplinare con l'indicazione dei fatti a carico.

Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di far pervenire memorie scritte ed eventuale documentazione a sostegno delle proprie ragioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare suo carico. Entro il detto termine il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può richiedere di essere audito dal Collegio dei Probiviri, motivando la richiesta.

Entro il termine ordinatorio di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della predetta memoria o, in caso di mancata presentazione della predetta memoria, dal decorso del termine di 10 (dieci) giorni per il suo deposito, il Collegio dei Probiviri procede all'audizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare a seguito della richiesta del soggetto stesso, ovvero d'ufficio, e può richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione o con l'esperimento di autonomi mezzi istruttori, ivi inclusa l'acquisizione di mezzi di prova ed, eventualmente, all'audizione di testimoni. Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può comparire davanti al Collegio dei Probiviri personalmente e/o assistito da un proprio rappresentante qualificato provvisto di delega scritta ed anche in quella sede è ammesso a sviluppare la propria difesa, adducendo fatti, documenti, testimonianze, nella forma più ampia, purché ciò non sia d'intralcio al celere svolgimento della procedura. Il Presidente è legittimato ad intervenire, anche a mezzo di propri delegati, potendo presentare proprie memorie ed esperire propri mezzi istruttori con le medesime ampiezza e limitazioni previste per il soggetto incolpato.

Il Collegio dei Probiviri assicura in ogni caso il diritto alla difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento disciplinare.

Le parti del procedimento disciplinare hanno pieno accesso a tutti gli atti del procedimento.

Se gli addebiti appaiono fondati e, per la loro gravità, incompatibili con il permanere della qualità di Iscritto, il Collegio dei Probiviri può disporre la sospensione cautelare dall'Associazione con provvedimento immediatamente esecutivo. Nel periodo di sospensione cautelare è sospeso l'esercizio dei diritti associativi, ivi incluse eventuali candidature alle quali il candidato sia stato ammesso.

All'esito dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri provvede con decisione motivata scritta da comunicarsi al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare (con le medesime forme sopra previste) entro 5 (cinque) giorni e da inoltrarsi al Presidente, al Comitato di Garanzia.

Nei casi più gravi, la decisione è immediatamente esecutiva come dovrà essere precisato nel relativo provvedimento.

Il Presidente e il Comitato di Garanzia sono destinatari degli avvisi e delle comunicazioni relativi al procedimento.

f) Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di cui al comma che precede, l'iscritto e/o colui che ha promosso il procedimento disciplinare e/o il Presidente possono proporre al Comitato di Garanzia reclamo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri; il Comitato di Garanzia, all'esito di propria eventuale istruttoria integrativa, decide con provvedimento non impugnabile, entro il termine ordinatorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il provvedimento assunto dal Comitato di Garanzia all'esito del ricorso dovrà essere comunicato all'incolpato (con le medesime forme sopra previste) entro 5 (cinque) giorni e dovrà essere inoltrato al Presidente.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'inoltro della decisione del Comitato di Garanzia, il Presidente può indire una consultazione in Rete per sottoporre agli Aderenti regolarmente Iscritti la proposta di annullamento della decisione di condanna.

g) Le sanzioni irrogabili sono il richiamo, la sospensione e l'esclusione; nel periodo di sospensione cautelare o a seguito di provvedimento di esclusione, ancorché non definitivo, sono sospese eventuali candidature alle quali il candidato sia stato nel mentre ammesso nonché è sospeso l'esercizio dei diritti associativi, il diritto di elettorato attivo e passivo e, qualora la sospensione riguardi un componente degli Organi associativi, l'esercizio delle funzioni connesse alla Carica associativa.

Il richiamo o la sospensione possono essere irrogati in luogo di una sanzione disciplinare più grave, laddove ricorrano particolari circostanze attenuanti.

h) I comportamenti che possono determinare l'adozione di provvedimenti sanzionatori sono, tra l'altro:

1. la perdita dei requisiti di iscrizione al MoVimento 5 Stelle;

2. gravi violazioni dei doveri previsti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto e dal Codice Etico nonché dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi associativi legittimamente assunte;

3. mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all'immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica;

4. per gli Iscritti candidati ad una carica elettiva, per violazione delle regole per la presentazione e selezione delle candidature;

5. per gli Iscritti eletti ad una carica elettiva, per gravi violazioni degli impegni assunti all'atto di accettazione della candidatura o, successivamente, nel corso dello svolgimento della carica elettiva;

6. il rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento disciplinare medesimo.

i) Per gli Iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari e/o consiliari, l'esclusione dal MoVimento 5 Stelle disposta in conformità con le procedure del presente Statuto comporta di diritto l'espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare; analogamente, l'espulsione dal gruppo parlamentare e/o consiliare, disposta in conformità con le procedure dei rispettivi regolamenti, comporta di diritto l'esclusione dal MoVimento 5 Stelle.

j) In entrambi i casi è riservata al Presidente la facoltà di revocare l'esclusione.

k) Nell'ipotesi di cui alla lettera *i)*, primo periodo, che precede, qualora il Regolamento consenta al capogruppo del gruppo parlamentare e/o consiliare del quale l'iscritto espulso fa parte di allontanare il medesimo, il mancato allontanamento costituisce comportamento passibile di essere sanzionato con l'esclusione del capogruppo stesso.

l) Costituiscono gravi violazioni suscettibili di determinare l'espulsione dal Gruppo Parlamentare e/o Consiliare, tra l'altro:

- reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori dell'assemblea elettiva di riferimento e del Gruppo;

- reiterate violazioni dello Statuto del gruppo;

- mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea degli Iscritti con le votazioni in rete, nonché delle decisioni assunte dagli altri Organi del MoVimento 5 Stelle;

- mancata contribuzione economica alle attività del MoVimento 5 Stelle o alla collettività;

- comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri movimenti o partiti politici;

- comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri Iscritti ed eletti;

- mancata cooperazione e coordinamento con gli altri Iscritti, esponenti ed eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle;

- adesione ad altro Gruppo parlamentare e/o consiliare e/o al Gruppo misto.

m) L'esclusione dal MoVimento 5 Stelle disposta a carico di eletti all'esito di una competizione elettorale nella quale quest'ultimo si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, determina l'obbligo dell'escluso stesso di corrispondere, entro 10 giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà definitivo, ad un ente benefico indicato dal MoVimento 5 Stelle, una somma pari agli anticipi sostenuti dal MoVimento 5 Stelle per finanziare la campagna elettorale dell'escluso, al netto di quanto già restituito mediante i versamenti di cui all'art. 5, lett. *j)*, del presente Statuto.

n) Eventuali ulteriori regole di natura procedurale potranno essere dettagliate mediante specifico Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia.

Art. 18.
Tesoriere

a) Il Tesoriere è il rappresentante fiscale dell'Associazione, responsabile delle strutture amministrative dell'Associazione, delle sedi e dei beni e servizi necessari per il loro funzionamento; deve designare il responsabile della sicurezza sul lavoro; è responsabile degli adempimenti fiscali e previdenziali inerenti all'attività associativa. Il Tesoriere compie tutti gli atti di natura bancaria, postale e finanziaria. Nei limiti e per le sole materie di cui sopra al Tesoriere spettano poteri di firma.

b) Il Tesoriere impronta il proprio operato a principi di trasparenza e di correttezza, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità. La sua funzione primaria è il raggiungimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere tiene ed aggiorna i registri contabili e amministrativi.

c) Il Presidente, previo parere del Comitato di Garanzia, può, nei limiti dei propri poteri, con propria deliberazione scritta, delegare la rappresentanza legale dell'Associazione al Tesoriere, il quale, in tale ipotesi, potrà compiere, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di amministrazione ordinaria e, previa autorizzazione o conseguente ratifica del Comitato di Garanzia, di straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvi eventuali limiti posti nell'atto di delega; con gli stessi limiti il Tesoriere potrà stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione.

d) Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e le relazioni sull'andamento finanziario del MoVimento 5 Stelle.

e) Il Tesoriere è eletto fra gli Iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia, per 4 (quattro) anni dall'Assemblea, d'intesa con il Presidente, ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente può procedere alla revoca del Tesoriere con propria motivata determinazione. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Presidente nomina un sostituto che resta in carica, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Tesoriere, che deve comunque avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di mancata nomina da parte del Presidente entro il giorno seguente alla cessazione, alla nomina del sostituto provvede il Comitato di Garanzia nelle 24 (ventiquattro) ore successive.

f) Il Tesoriere deve fornire al Presidente ed all'Organo di controllo, se nominato, il rendiconto trimestrale della propria attività e dell'andamento economico-finanziario dell'Associazione e, comunque, quando ne sia richiesto dal Presidente o dall'Organo di controllo.

Art. 19.
Bilanci

a) Il Tesoriere predispone entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno solare il bilancio consuntivo dell'Associazione al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, in conformità con la disciplina di legge; il bilancio consuntivo è corredato da una relazione sulla gestione.

b) Il bilancio consuntivo è sottoposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Nazionale; il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale e la relazione sulla gestione sono pubblicati a cura del Tesoriere sul sito *internet* del MoVimento 5 Stelle.

Insieme con il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale ed alla relazione sulla gestione, il Tesoriere pubblicherà sul sito *internet* del MoVimento 5 Stelle le informazioni e la documentazione necessaria ad assicurare la massima trasparenza della gestione economico-finanziaria del MoVimento 5 Stelle.

Il bilancio consuntivo è certificato da una società di revisione o da un revisore esterno nominati dal Presidente.

c) Il Presidente entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, predispone un *budget* riferito all'anno solare successivo; il *budget* è sottoposto all'approvazione del Comitato di Garanzia, che delibera sentito il Tesoriere.

Art. 20.
Organo di controllo

a) Il Presidente può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, con l'obbligo di vigilare sul rispetto della legge, del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con l'obbligo di riferire periodicamente al Presidente circa la regolarità della gestione dell'Associazione.

Il/i componente/i dell'Organo di controllo devono possedere chiari requisiti di onorabilità e di indipendenza.

b) L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo. L'Organo di controllo è rinnovabile.

c) Qualora richiesto dalla legge, il controllo contabile è esercitato da una Società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla C.O.N.S.O.B. ai sensi dell'art. 161, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, o successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La Società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

Art. 21.
Finanziamento delle attività

a) Non è previsto il versamento di alcuna quota di iscrizione al MoVimento 5 Stelle.

b) Il finanziamento delle attività politiche ovvero di singole iniziative, progetti o manifestazioni è costituito dalle erogazioni liberali degli eletti e di ogni altra erogazione liberale proveniente da campagne di autofinanziamento.

c) Con Regolamento approvato dal Comitato di Garanzia su proposta del Presidente sono disciplinate le modalità operative di finanziamento prevedendo ogni misura utile affinché sia impedito il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella definizione dell'indirizzo politico del MoVimento e nell'attribuzione degli incarichi e funzioni, interni o esterni al MoVimento.

Art. 22.
Mediazione - Clausola arbitrale

a) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Iscritti, i Gruppi territoriali, gli Organi Associativi e/o i loro componenti e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi associativi ed inclusi i reclami avverso le decisioni del Comitato di Garanzia, sarà oggetto di un preventivo tentativo di conciliazione da svolgersi, senza obbligo di procedura, avanti ad un mediatore estratto a sorte tra i mediatori iscritti nell'elenco dei mediatori del MoVimento 5 Stelle predisposto e tenuto dal Comitato di Garanzia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione della controversia, e sempre che la materia non sia di inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri dei quali uno nominato dall'Associazione, uno nominato dalla parte ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dagli Arbitri così nominati.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Arbitro, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione è posta la sede legale dell'Associazione, su istanza dell'interessato più diligente.

L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale potrà provvedere anche in ordine alle spese e competenze nonché alle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Competente in via esclusiva ed inderogabile sarà il Tribunale nella cui Circoscrizione è posta la sede legale l'Associazione.

b) La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle aventi diritto di voto.

Art. 23.
Sospensione e autosospensione

a) La sospensione può derivare da provvedimento disciplinare, anche cautelare, o da autonoma decisione dell'interessato.

b) In entrambi i casi si applicano le seguenti disposizioni nel periodo di durata della sospensione:

- qualora la sospensione riguardi il Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dal componente anziano del Comitato di Garanzia;

- qualora la sospensione riguardi un componente del Collegio dei Probiviri o un componente del Comitato di Garanzia, l'Organo prosegue esercizio delle proprie funzioni con i restanti componenti, salva la necessità di procedere alla sostituzione ai sensi del disposto rispettivamente degli artt. 15, lett. *c)* e 16, lett. *e)* del presente Statuto;

- qualora la sospensione riguardi più componenti del Collegio dei Probiviri o più componenti del Comitato di Garanzia, l'Organo decade;

- qualora la sospensione riguardi un Iscritto, resta sospeso l'esercizio dei diritti associativi, fermi restando i doveri previsti dal presente Statuto, dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal Codice Etico, dai Regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione;

- qualora la sospensione riguardi Iscritti eletti a cariche politiche o amministrative, resta sospesa la possibilità di svolgere attività pubblica in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle ivi inclusa la partecipazione in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle, a titolo esemplificativo, a convegni, a conferenze stampa o ad altri eventi.

Art. 24.
Norme transitorie

a) Il primo Presidente dell'Associazione è indicato dal Garante ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero degli Iscritti aventi diritto di voto partecipanti alla votazione; in caso di mancata elezione, si procederà ai sensi dell'art. 11, lett. *h)*, cpv. 2, del presente Statuto.

b) Il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Garanzia ed il Tesoriere in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto restano in carica, nella pienezza delle proprie funzioni, fino alla loro naturale scadenza. Il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Garanzia ed il Tesoriere in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto possono essere rinnovati, ai sensi del presente Statuto, esclusivamente per un ulteriore mandato

c) Sono disciolti, a far tempo dall'approvazione del presente Statuto, i gruppi locali e le formazioni territoriali auto-costituiti nel tempo o comunque di fatto già operanti.

RIPRODUZIONE GRAFICA
DEI CONTRASSEGNI

25A01239

Statuto di Europa Verde-Verdi

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1.
Dichiarazione sui principi ispiratori

1. Europa Verde-Verdi riconosce la Costituzione italiana come fonte primaria delle proprie regole e i suoi principi come il riferimento fondamentale per le sue e i suoi aderenti. Fa propria la Carta dei Verdi del mondo adottata a Canberra nel 2001 e la Carta dei Verdi europei, adottata a Ginevra nel 2006. Persegue l'obiettivo della conversione ecologica della società e dell'economia, socialmente desiderabile, secondo l'ispirazione di Alexander Langer, per un'autentica sostenibilità ambientale e socioeconomica.

2. Assume a fondamento del proprio agire politico e istituzionale la responsabilità nei confronti delle generazioni future, a partire dalla lotta alla crisi climatica, considerata anche come questione geopolitica che aggrava tutti i problemi ambientali, sociali ed economici (migrazioni, disuguaglianze, perdita di biodiversità, pandemie). Promuove le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la mobilità sostenibile. Si impegna per l'accoglienza e la solidarietà attiva a migranti e richiedenti asilo per motivi politici, economici e ambientali.

3. Rifiuta l'ideologia della crescita illimitata in un pianeta che ha risorse limitate e non equamente distribuite e la logica consumistica e dissipativa. Combatte la privatizzazione dei beni comuni e la finanziarizzazione dell'economia, senza regole, né Governo. Contrasta la corsa indiscriminata al profitto, lo sfruttamento sempre più intenso ed esteso della natura e del lavoro, la mercificazione della vita umana e l'appropriazione da parte dei giganti del capitalismo digitale dei miliardi di nostri dati circolanti nel *web*. Adotta il principio di precauzione e opera per prevenire le catastrofi e le pandemie.

4. Lotta per la giustizia ambientale e sociale, la riduzione delle disuguaglianze, la solidarietà e l'equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse all'interno della società, tra i popoli, i territori, i sessi e le generazioni. Promuove la sovranità alimentare, il diritto al cibo e alla sua sicurezza, sostiene le economie locali basate sulle conoscenze e sulle competenze, sui valori di cooperazione, mutualità e solidarietà, con particolare attenzione alle culture, alle ragioni dei popoli indigeni. È al fianco dei popoli e delle comunità oppresse nelle loro lotte per la libertà e la democrazia.

5. Riconosce come valori essenziali la cura della vita in tutte le sue forme e la produzione di beni e servizi gratuiti, garantiti a livello planetario prevalentemente dalle donne, e l'interconnessione tra la salute del pianeta e la salute umana. Ribadisce la necessità di servizi sanitari e sociali pubblici e universalmente accessibili, a tutela in particolare della popolazione sempre più anziana e fragile, di politiche di inclusione, sostegno e promozione della vita indipendente per persone con disabilità.

6. Riconosce il valore del femminismo e dei movimenti delle donne per l'affermazione della libertà, l'avanzamento della civiltà e la fine del patriarcato. Ritiene presupposto fondante dell'azione politica la piena partecipazione delle donne, in ragione della loro differente esperienza di vita, visione della realtà e sensibilità.

7. Riconosce le differenze come elemento di ricchezza delle nostre società: tutela e promuove le minoranze linguistiche, le culture regionali e la libertà religiosa. Lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e violenza. Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTQI.

8. Mette al centro la salvaguardia dell'ambiente, della bellezza del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, degli ecosistemi e della biodiversità. Considera decisivi e da incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale.

Promuove una relazione rispettosa e non violenta con la natura e una alimentazione sana e la riduzione del consumo alimentare umano degli altri animali. Si impegna per il benessere degli animali, per una legislazione nazionale, europea e internazionale più avanzata a tutela degli animali riconosciuti come essere senzienti e liberati dagli allevamenti intensivi. Lavora per eliminare l'utilizzo degli OGM, pesticidi e altre sostanze chimiche.

9. Si ispira alla cultura della pace e della nonviolenza. Si impegna per il disarmo, per il servizio civile, per l'istituzione di corpi civili di pace, per nuove relazioni internazionali fondate sulla solidarietà e sulla cooperazione.

10. Persegue la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, Federale, sociale, ecologica e democratica, il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 2.
Denominazione, simbolo e sede

1. La Federazione denominata Europa Verde-Verdi ha come simbolo «Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «*European Green Party*». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI» la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.

3. Europa Verde-Verdi ha la sede legale in Roma, in via Augusto Valenziani n. 5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera della Direzione nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 26 del presente statuto.

Art. 3.
Partito Verde Europeo e Global Greens

1. Europa Verde-Verdi è membro del Partito Verde Europeo-*European Green Party* (EGP) - di cui è co-fondatore. I suoi rappresentanti al Parlamento europeo aderiscono al gruppo dei Verdi.

2. Europa Verde-Verdi è affiliata ai *Global Greens*.

Art. 4.
Adesione a Europa Verde-Verdi

1. L'adesione a Europa Verde-Verdi è individuale e libera.

2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

3. L'iscrizione ad Europa Verde-Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico è il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attività, interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso.

4. La persona iscritta ha diritto di partecipare all'attività di Europa Verde-Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere della persona iscritta è il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi.

5. Europa Verde-Verdi riconosce nelle e nei «Giovani Europeisti Verdi» la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla «GEV», con un proprio regolamento comunicato al Consiglio Federale nazionale, con propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo annuale alle sue attività. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di età previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione.

6. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

7. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

8. Europa Verde-Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Art. 5.
Patti federativi

1. È previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della società civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde-Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attività e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni.

2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalità di collaborazione stabile con l'altro soggetto.

3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea.

5. Il contenuto degli accordi non può essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.

TITOLO II
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 6.
Organi nazionali di Europa Verde-Verdi

Sono organi nazionali di Europa Verde-Verdi:

l'assemblea;

i due Portavoce;

il/la Presidente garante;

la Direzione nazionale;

il Consiglio Federale nazionale;

il/la Tesoriere/a.

Art. 7.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è di norma convocata per delegati/e: in tal caso i/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle delegati/e che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli/delle iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l'assemblea nazionale è convocata per iscritti/e.

2. L'assemblea nazionale elegge il e la Portavoce, il/la Presidente Garante, la Direzione nazionale e la metà dei/delle Consiglieri/e Federali nazionali.

3. La mozione politica collegata ai due Portavoce eletti è vincolante per gli organi di Europa Verde-Verdi.

4. Quando l'assemblea nazionale è convocata per delegati/e è composta da un massimo di 1000 delegati/e eletti/e dalle Assemblee provinciali.

5. L'assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dalla Direzione nazionale; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute.

6. L'assemblea nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto.

7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone votanti.

Art. 8.
I due Portavoce

1. I due Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la Portavoce più anziano/a di età conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.

2. I due Portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

3. Il Portavoce e la Portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale.

4. Le candidature a Portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno 20 Consiglieri/e Federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. È possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso.

5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due coppie di candidati/e alla carica di Portavoce.

6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. È proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati più votate andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione.

7. Ai due Portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali.

Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal giorno in cui i due Portavoce hanno cessato dalla carica.

8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalità previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due Portavoce, l'altro Portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo Portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del Portavoce rimasto in carica.

9. I Portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 9.
Il/La Presidente Garante

1. Il/La Presidente Garante rappresenta l'unità di Europa Verde-Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art. 1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni.

2. Il/La Presidente Garante può intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia.

3. Il/La Presidente Garante è eletto/a dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate più votate.

4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la Portavoce più anziano/a. Entro sessanta giorni il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/a nuovo/a Presidente Garante.

Art. 10.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa di Europa Verde-Verdi. La Direzione nazionale è altresì l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al/alla Tesoriere/a.

2. La Direzione nazionale è composta dai due Portavoce, dal/dalla Presidente Garante, dai due Presidenti del Consiglio Federale nazionale, dai due Portavoce dei GEV e da quattordici componenti eletti/e dall'assemblea nazionale.

3. È convocata e presieduta dai due Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi di Europa Verde-Verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Parlamento europeo, ed un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Governo.

4. Elegge tra i suoi componenti il/la Tesoriere/a su proposta dei due Portavoce.

5. La Direzione nazionale può dar vita a propri organi interni per sviluppare e organizzare la propria attività.

6. È titolare del simbolo identificativo di Europa Verde-Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

7. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due Portavoce.

Art. 11.
Consiglio Federale nazionale

1. Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica di Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.

2. È composto da un massimo di cento persone, elette per metà dall'assemblea nazionale e per metà su base regionale dalle federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio Federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri, al momento dell'elezione all'assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale.

3. Al Consiglio Federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri/e regionali e i/le Portavoce regionali.

4. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. È presieduto da un e da una Presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due Portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due Presidenti, d'intesa con i due Portavoce.

5. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno/a dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

6. Il Consiglio Federale nazionale nomina, su proposta della Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato Giurì a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie, secondo le modalità previste dall'art. 25.

7. Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla Tesoriere/a.

8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali o di area metropolitana e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici).

9. Fissa la quota annuale di adesione di Europa Verde-Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.

11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verdi-Verdi fa parte.

12. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei *forum* nazionali tematici.

13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

14. Approva il codice etico.

Art. 12.
Tesoriere/a

1. Il/La tesoriere/a è eletto/a dalla Direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta dei due Portavoce. Il/la tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui può delegare l'esercizio.

2. Il/La tesoriere/a svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa, patrimoniale e contabile di Europa Verde-Verdi che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il/la Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio consuntivo che è approvato dal Consiglio Federale nazionale.

3. Il/La tesoriere/a assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il/la tesoriere/a ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

4. Il/La tesoriere/a può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il/La Tesoriere/a può affidare procure e deleghe, è abilitato/a a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Europa Verde-Verdi. Al/Alla Tesoriere/a vengono affidati dalla Direzione nazionale anche i poteri straordinari di amministrazione. Il/La Tesoriere/a può inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata della Direzione nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome di Europa Verde-Verdi.

5. Delle obbligazioni assunte dal/dalla Tesoriere/a in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde Europa Verde-Verdi.

Art. 13.
Organizzazione territoriale e forum

1. Europa Verde-Verdi si articola in: federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana.

2. Le persone iscritte possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici).

3. Le regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana vengono riconosciute dalla Direzione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti/e in rapporto alla popolazione.

4. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e intercomunali.

5. Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici), la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali.

6. I Circoli locali (territoriali o tematici), per essere riconosciuti nell'ambito di Europa Verde-Verdi, devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

7. Le persone iscritte possono costituire *forum* tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i *forum* tematici nazionali indicandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, l'eventuale finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

8. Le articolazioni territoriali riconosciute utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle determinazioni del Consiglio Federale nazionale.

Art. 14.
Federazioni regionali

1. Le federazioni regionali sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

2. La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Direzione nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e al numero di federazioni provinciali o di area metropolitana riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

3. La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali o di area metropolitana, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento di Europa Verde-Verdi nella realtà della regione.

4. La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale e può promuovere strutture organizzative di macroarea.

Art. 15.
Federazioni provinciali o di area metropolitana

1. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

2. La Federazione provinciale o di area metropolitana è riconosciuta dalla Direzione nazionale sulla base di un numero di persone iscritte in rapporto alla popolazione.

Art. 16.
Organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana

1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana:

l'assemblea;

il e la Portavoce;

l'esecutivo;

il Consiglio Federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali o di area metropolitana);

il/la tesoriere/a.

2. Le assemblee provinciali o di area metropolitana e comunali sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico-programmatiche e, nel caso superino i cinquecento iscritti/e, per l'elezione degli organi. I/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

3. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art. 17.
Disposizioni comuni

1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni.

2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

3. Nessuna lista di candidati/e può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

4. Nella elezione di organi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

6. Per l'elezione degli organi e dei/delle delegati/e, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un terzo ne faccia richiesta.

8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio Federale nazionale ne stabilisce le modalità di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni.

9. Il/la Capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli Esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale.

Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei Consigli federali, del livello territoriale corrispondente.

10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito del livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito regolamento del Consiglio Federale nazionale. Il Regolamento indicherà anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere.

11. Le decisioni di Europa Verdi-Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

Art. 18.
Commissariamenti

1. La Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle organizzazioni territoriali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente.

2. Il Consiglio Federale nazionale adotta un apposito regolamento in materia di commissariamenti che preveda modalità, termini temporali e possibilità di ricorso.

Art. 19.
Codice etico

1. Europa Verde-Verdi adotta un codice etico che ha lo scopo di garantire che le persone che la rappresentano, in ogni ordine e grado di rappresentanza abbiano una condotta ispirata a principi di correttezza e di legalità, di onestà e di buona fede, e al rispetto innanzitutto della Costituzione italiana e delle leggi ordinarie e speciali.

TITOLO III
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.
Finanziamento. Quote. Ripartizione.

1. Il finanziamento di Europa Verde-Verdi è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali.

3. Il Consiglio Federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la tesoriere/a, dispone l'entità e le modalità di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi:

a) la proporzionalità con il numero delle persone iscritte;

b) la proporzionalità con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio;

c) la solidarietà e il consenso elettorale.

La Direzione nazionale stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute.

4. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

5. È prevista la figura del/la sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario.

I rapporti con i/le Sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 21.
Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione

1. Annualmente il/la Tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Federale nazionale entro il termine previsto dalla legge.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Federale nazionale, unitamente alla relazione della società di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio Federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente.

4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere.

5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nei rispettivi Consigli federali o, se non presenti, esecutivi locali.

6. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'assemblea regionale/Consiglio Federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla Tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale così come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'assemblea regionale/Consiglio Federale regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della Tesoriere/a nazionale, può intervenire ai sensi dell'art. 18 dello statuto affinché la norma sia rispettata.

7. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe.

Art. 22.
Trasparenza e controllo del bilancio

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, Europa Verde-Verdi si avvale di una società di revisione iscritta nell'albo speciale ai sensi delle normative vigenti, avente carattere di terzietà rispetto al partito.

2. Ad essa è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.

3. La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche.

Titolo IV
DISCIPLINA DELLE PERSONE ISCRITTE
E NORME DI GARANZIA

Art. 23.
Doveri delle persone iscritte e norme di garanzia

1. La persona iscritta che, in violazione degli obblighi assunti con l'adesione, venga meno alle norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti, può essere sottoposta, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.

Ogni persona iscritta può presentare ricorso al Giurì nazionale avverso le sanzioni ricevute.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: *a)* richiamo; *b)* sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti alla persona iscritta; *c)* rimozione dagli incarichi interni a Europa Verde-Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione di Europa Verde-Verdi; *d)* espulsione.

3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti a Europa Verde-Verdi ovvero alla coalizione alla quale Europa Verde-Verdi ha aderito;

b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

c) grave inosservanza dei principi ispiratori e/o del codice etico;

d) reiterata inosservanza dello statuto o dei regolamenti o del codice etico per cui la persona iscritta abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Art. 24.
Procedimento disciplinare

Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalità per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.

Art. 25.
Clausola compromissoria. Giurì

1. La tutela dei diritti inerenti allo status di persona iscritta a Europa Verde-Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari, del codice etico, sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide secondo le seguenti disposizioni, e secondo il regolamento adottato dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei votanti.

2. Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

3. È eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giurì a maggioranza delle persone votanti.

4. Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del/la Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni della maggioranza dei membri si dovrà provvedere a nuova elezione.

6. Non possono essere eletti/e persone che hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni a Europa Verde-Verdi o cariche, anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi.

Art. 26.
Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale, o per *referendum* tra tutte le persone iscritte o dall'assemblea nazionale.

2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi delle persone votanti.

3. La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

L'assemblea Nazionale di Europa Verde-Verdi del 30 novembre e 1° dicembre 2024 procede, solo in questa occasione e in deroga alle norme del presente statuto, art. 12 comma 1, alla elezione diretta di un/una Tesoriere/a che sarà indicato nella lista dei membri della Direzione nazionale e in deroga all'art. 11 comma 4, all'elezione dei due Presidenti di genere diverso del Consiglio Federale nazionale.

SIMBOLO DI EUROPA VERDE-VERDI

«Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «*European Green Party*».

Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI».

25A01240

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'ente ebraico civilmente riconosciuto denominato «Casa-Famiglia e Centro Ebraico Italiano Giuseppe e Violante Pitigliani», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2025 è approvato il nuovo statuto dell'ente ebraico civilmente riconosciuto denominato «Casa - Famiglia e Centro Ebraico Italiano Giuseppe e Violante Pitigliani», con sede in Roma, datato 20 dicembre 2023, composto di diciannove articoli.

25A01482

Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'ente ecclesiastico avventista denominato «Istituto avventista di cultura biblica», in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2025 è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'ente ecclesiastico avventista denominato - «Istituto avventista di cultura biblica», con sede in Firenze, datato 25 settembre 2024, composto di ventuno articoli, con il quale l'ente assume, tra l'altro, la nuova denominazione di «Istituto universitario avventista».

25A01483

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-058) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(*di cui spese di spedizione € 257,04)** - annuale € **438,00**
(*di cui spese di spedizione € 128,52*) * - semestrale € **239,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(*di cui spese di spedizione € 19,29*)* - annuale € **68,00**
(*di cui spese di spedizione € 9,64)** - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(*di cui spese di spedizione € 41,27)** - annuale € **168,00**
(*di cui spese di spedizione € 20,63*)* - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(*di cui spese di spedizione € 15,31*)* - annuale € **65,00**
(*di cui spese di spedizione € 7,65)** - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(*di cui spese di spedizione € 50,02*)* - annuale € **167,00**
(*di cui spese di spedizione € 25,01*)* - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(*di cui spese di spedizione € 383,93*)* - annuale € **819,00**
(*di cui spese di spedizione € 191,46*)* - semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(*di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C